

AVI.COOP. S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

SOMMARIO

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	6
1.1. Introduzione.....	6
1.2. Natura della responsabilità.....	7
1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	7
1.4. Fattispecie di reato	7
1.5. Apparato sanzionatorio	8
1.6. Delitti tentati	10
1.7. Vicende modificative dell'ente	10
1.8. Reati commessi all'estero	12
1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito.....	12
1.10. Modelli di organizzazione, gestione e controllo	13
1.11. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	14
1.12. Sindacato di idoneità.....	15
DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO GOVERNATIVO GENERALE DI AVI.COOP S.C.A.	16
2.1. AVI.COOP. s.c.a.....	16
2.2. Modello di Business.....	17
2.3. La Governance di AVI.COOP s.c.a.....	20
2.3.1. Principi di controllo in materia di deleghe e procure.....	22
2.3.2. Principi di controllo inerenti il sistema organizzativo generale.....	23
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE.....	25
3. Premessa.....	25
3.1. Il Progetto di AVI.COOP s.c.a. per la definizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. 231/2001.....	25
3.2. Individuazione dei processi e dei "key officer", identificazione delle Aree di rischio.....	25
3.3. Rilevazione della situazione "As-Is" e valutazione del modello di controllo in essere, Gap Analysis ed Action Plan.....	28
3.4. Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	28
L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	30
4. L'Organismo di Vigilanza.....	30
4.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di vigilanza.....	31
4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	32
4.3. Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	34
4.4. Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.....	36
4.5. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	36
SISTEMA DISCIPLINARE.....	37
5. Funzione del sistema disciplinare.....	37
5.1. Misure nei confronti di lavoratori subordinati.....	37
5.2. Violazioni del Modello e relative sanzioni.....	38
5.3. Misure applicate nei confronti dei dirigenti.....	40
5.4. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.....	40
5.5. Misure nei confronti dei sindaci.....	40
5.6. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori.....	40
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	41
6. Premessa.....	41
6.1. Dipendenti.....	41

6.2. Altri destinatari.....	42
ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	43
7. Adozione del modello.....	43
7.1. Verifiche e controlli sul Modello.....	43
7.2. Aggiornamento e adeguamento.....	43

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A - Reati nei rapporti con la P.A.

PARTE SPECIALE B - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

PARTE SPECIALE C - Reati Societari

PARTE SPECIALE D - Reati Informatici e Trattamento illecito di dati

PARTE SPECIALE E - Reati contro l'Industria e il Commercio

PARTE SPECIALE F - Reati in materia di Antiriciclaggio

PARTE SPECIALE G - Reati in materia di violazione del Diritto d'Autore

PARTE SPECIALE H - Reati in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

PARTE SPECIALE I - Reati contro la Personalità Individuale

PARTE SPECIALE L - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria

PARTE SPECIALE M - Reati Ambientali

PARTE SPECIALE N - Reati Tributari

REVISIONI DEL DOCUMENTO

Data inizio validità	Commento
11/12/2013	Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AVI.COOP sca
15/10/2014	Aggiornamento del Modello a seguito di fusione per incorporazione di due società
16/01/2018	<p>Revisione complessiva di tutte le parti del Modello per adeguarlo all'evoluzione dinamica della società. Aggiornamenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI (art. 25 -<i>quinqies</i>); • REATO DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25 -<i>octies</i> – Introdotto dall'art 3, comma 3, della Legge n. 186/2014); • REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 25 - <i>ter</i> – Modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2015); • REATI AMBIENTALI (art. 25 -<i>undecies</i> – Ampliamento delle fattispecie rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 68/2015); • CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 -<i>ter</i> – Modifiche introdotte dalla Legge n. 38 /2017); • REATI DI CUI ALL'ART. 12, COMMI 3, 3 -BIS, 3 -TER E 5 DEL D. LGS. n. 286/1998 - Ampliamento fattispecie di reato ricomprese nell'art. 25 -<i>duodecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001 - Introdotto dalla Legge n. 161/2017; • REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25 -<i>terdecies</i> – Introdotto dalla Legge n. 167/2017
29/06/2020	<p>1. Aggiornamento del Modello a seguito di fusione per incorporazione della società Pollo del Campo s.c.a.</p> <p>2. Aggiornamenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REATI TRIBUTARI (art. 25 -<i>quinqiesdecies</i> – Introdotto dalla Legge n. 157/2019); • REATO DI VIOLAZIONE DEL PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA (art. 24 -<i>bis</i> – Introdotto dall'art 1, comma 11, del D.L. n. 105/2019); • CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 -<i>ter</i> – Modifiche introdotte dalla Legge n. 3/2019); • REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25 -<i>quaterdecies</i> - introdotto dalla L. 39/2019).

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D. Lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300¹ è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

¹ Il D. Lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- ✓ da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);
- ✓ da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4. Fattispecie di reato

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. da 24 a 25-*terdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a

suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso* o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- Reati societari, incluso il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-*ter*);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- Abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- Delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati in materia di immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies*);
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
- Reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche in adeguamento a obblighi di natura internazionale e comunitaria.

1.5. Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9-23 del D. Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- ✓ sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);

- ✓ sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- ✓ confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- ✓ pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 a un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina: (i) il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, (ii) l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché di reati transnazionali) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 231/2001.

1.6. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.7. Vicende modificative dell'ente

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D. Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma "*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato*

quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.

Lgs. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.8. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

1.10. Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"⁴.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta⁵.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

⁴ La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica

dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la societas a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.”

⁵ Art. 7, comma 1, del D. Lgs. 231/2001: “Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – *Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”.*

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si assiste qui a un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 prevede “*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.*

Le principali Linee Guida poste a base del presente Modello sono quelle emanate da Confindustria,

aggiornate, da ultimo, al marzo 2014 (di seguito, “Linee guida di Confindustria”) e quelle emanate da Confcooperative, aggiornate da ultimo il 21 settembre 2010; tali documenti hanno fornito, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.12. Sindacato di idoneità

L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO GOVERNATIVO GENERALE DI AVI.COOP S.C.A.

2.1. AVI.COOP. s.c.a.

AVI.COOP. s.c.a. (di seguito, per brevità, anche AVI.COOP o Società) è stata costituita il 22 novembre 1980 e ha come oggetto sociale:

- a) disporre la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti zootecnici provenienti prevalentemente dalla conduzione di allevamenti propri e dei soci;
- b) condurre allevamenti zootecnici per conto proprio;
- c) provvedere alla collocazione sul mercato dei prodotti, sottoprodotti e dei loro derivati ottenuti dalla lavorazione, sia per quelli propri sia per quelli conferiti dai soci, con la facoltà per l'organo amministrativo di aprire spacci, negozi, punti vari sia in Italia sia all'estero;
- d) affidare a terzi di provata serietà e competenza e in possesso di adeguata attrezzatura, il compito di ritirare, lavorare, conservare e vendere alle migliori condizioni i prodotti propri o conferiti dai soci;
- e) disciplinare la produzione dei soci allo scopo di ottenere varietà e qualità più gradite e più facilmente collocabili nei mercati interni ed esteri;
- f) favorire i nuovi criteri di allevamento mediante impianti propri di paragone e sperimentazione;
- g) provvedere nell'interesse dei soci e ai fini del conseguimento degli scopi sociali, all'impianto e all'esercizio di magazzini frigoriferi, incubatoi, mangimifici, mulini, macelli, depositi di medicinali ed integratori, stabilimenti per il compimento di lavorazioni agro-industriali ed agricole, nonché la trasformazione e la riutilizzazione degli scarti di macellazione;
- h) promuovere e attuare iniziative rivolte ad elevare il livello tecnico degli allevatori associati e a formare maestranze sempre più specializzate in materia di allevamenti;
- i) aiutare e stimolare i soci all'ammodernamento dei loro allevamenti ed eventualmente alla costruzione di nuovi, sia con consigli, anticipazioni, finanziamenti a medio e lungo termine e sia con l'assistenza, nel disbrigo delle pratiche atte ad ottenere i contributi previsti dalle leggi vigenti e future in materia agricola e zootecnica.

In generale la cooperativa potrà, nel campo agricolo e zootecnico, assistere i soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via prevalente agli stessi di beni e servizi.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31-01-1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e quindi in via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie sia personali che reali.

La società potrà, inoltre, rilasciare garanzie reali e personali sia a favore di società controllate e collegate, sia a favore di terzi.

La Società è iscritta all'Albo delle società cooperative, alla sezione **Cooperative a Mutualità Prevalente**, categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento.

Sotto il profilo dell'inquadramento generale, la Società è costituita in forma di **Cooperativa** e opera in campo agricolo sotto l'egida del **D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001**.

In base all'art. 5 dello Statuto di VI.COOP, possono assumere la qualifica di **soci cooperatori** le persone fisiche o giuridiche, **produttori singoli o associati in forma giuridica societaria, che esercitano l'attività di allevatori e che dispongono di prodotti zootecnici in qualità di proprietari, affittuari, soccidari, usufruttuari e conduttori in genere di terreni**.

Possono, inoltre, essere soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa. Lo Statuto ammette la presenza di Soci Sovventori.

2.2. Modello di Business

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, la **trasformazione dei prodotti agricoli conferiti e di ricercare la loro collocazione più conveniente sul mercato**, per conto dei soci conferenti.

Come stabilito dall'art. 3 dello Statuto, **la cooperativa si prefigge d'intraprendere a favore dei soci tutte le iniziative che possano utilmente contribuire all'incremento qualitativo e quantitativo dell'allevamento di animali** (pollame, suini, bovini, equini, ovini e altri) e all'efficace valorizzazione degli animali stessi e dei prodotti derivati dai medesimi.

In tale contesto la cooperativa promuove la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti.

Al fine di perseguire i predetti scopi, AVI.COOP si è associata a una Società Cooperativa denominata **GESCO S.C.A.** (di seguito, per brevità, anche Gesco).

Quest'ultima, oltre a produrre mangimi, raggruppa soci conferenti prodotti (tra cui AVI.COOP) e soci acquirenti di mangime [cui vanno aggiunti i soci sovventori].

Lo scopo che detta cooperativa intende perseguire è quello di intraprendere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, tutte le iniziative che possano utilmente **contribuire all'incremento qualitativo e quantitativo dei prodotti agricoli e zootecnici conferiti**, a una efficace **valorizzazione e a una migliore e più conveniente collocazione sul mercato degli stessi**, dei prodotti, dei sottoprodotti e dei loro derivati.

Le linee applicative che consentono il perseguimento concreto dei suddetti obiettivi sono disciplinate in un apposito **Regolamento** previsto dall'art. 46 dello Statuto di Gesco.

In particolare, i prefigurati standard qualitativi e quantitativi sono ottenuti attraverso un'attività di coordinamento, di orientamento della produzione e di indirizzo delle attività svolte, promanante da Gesco, che ha come obiettivo quello di indirizzare la produzione, la scelta delle razze, l'allevamento, il conferimento e tutto quanto attiene alla politica igienico sanitaria.

AVI.COOP, alla stregua degli altri soci che si occupano della trasformazione alimentare, ha l'obbligo di conferire a Gesco (salvo deroghe concesse dall'organo amministrativo di quest'ultima) l'intera produzione che Gesco stessa provvede a commercializzare.

Per quanto concerne i mangimi, Gesco svolge attività di produzione nell'interesse dei soci (maggior controllo della filiera); **i soci sono obbligati a utilizzare mangimi e integratori prodotti da Gesco** (salvo deroghe concesse dall'organo amministrativo di quest'ultima) e ad attenersi al capitolato predisposto dalla funzione Assicurazione Qualità di quest'ultimo.

Qualora in capo ai soci si rendesse necessario l'utilizzo di mangimi non prodotti da Gesco, quest'ultima svolge funzione di centrale acquisti con i mangimifici terzi (garanzia di qualità e ottenimento di economie di scala). Lo stesso vale anche per eventuale acquisto di prodotto vivo.

Sempre sulla base del predetto Regolamento, tutti gli stabilimenti che fanno capo ai soci devono possedere l'autorizzazione CEE secondo i più moderni metodi tecnologici e nel rispetto delle normative vigenti. Criteri e modalità di esecuzione dei vari processi produttivi e per l'esecuzione di controlli e collaudi sono definiti da Gesco.

Inoltre, AVI.COOP e gli altri stabilimenti produttivi appartenenti ai soci di Gesco sono obbligati a confezionare il prodotto, oggetto di conferimento, in **imballi, packaging, vassoi, etichette, film e quant'altro direttamente forniti da Gesco medesima**.

Inoltre, Gesco opera anche come **Organismo di Servizio** per AVI.COOP e gli altri soci; in particolare, nell'ambito di tale ruolo, Gesco può svolgere le seguenti attività:

- consulenza per gli approvvigionamenti dei soci e/o servizio acquisti generici effettuato per ordine e conto degli stessi;
- studi di fattibilità, realizzazione di Know-how e acquisto di nuove tecnologie;
- messa a disposizione dei soci di adeguate risorse di supporto nella elaborazione di sistemi di qualità conformemente alle norme della serie UNI ISO 9001;
- formalizzazione in schede tecniche di prodotto degli standard qualitativi di ogni articolo commercializzato e predisposizione della loro applicazione attraverso strumenti applicativi come i piani H.A.C.C.P , manuali operativi e piani di controllo;
- servizio di tesoreria per conto e nell'interesse dei soci comprensivo dell'attivazione dei contatti con gli Istituti finanziari per il reperimento delle risorse adeguate a breve e a medio/lungo termine;
- rilevazione e analisi dei costi di produzione nelle varie fasi dei processi produttivi;
- consulenza in merito alle risorse umane e/o gestione delle politiche del personale dei soci e loro associati, nonché relative relazioni sindacali;
- elaborazione di progetti per l'aggiornamento del personale attraverso corsi di formazione interni ed esterni;
- coordinamento dei Regolamenti Interni dei singoli soci.

L'attività produttiva di AVI.COOP si svolge attualmente in cinque stabilimenti così dislocati:

- Stabilimento sito a Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord n. 15;
- Stabilimento sito a Cazzago San Martino (BS);
- Stabilimento sito a Cesena (FC), Loc. San Vittore, Via del Rio n. 336;
- Stabilimento sito a Controguerra (TE), Loc. Strada Bonifica 85;
- Stabilimento sito a Santa Sofia (FC), Strada Provinciale del Bidente n. 4.

Quest'ultimo stabilimento è entrato a far parte dell'organizzazione produttiva di AVI.COOP alla fine del 2019 a seguito del perfezionamento di un'operazione di fusione a mezzo della quale AVI.COOP ha incorporato la società Pollo del Campo s.c.a. (di seguito, per brevità, anche PDC) che in precedenza gestiva detto stabilimento.

L'incorporazione ha originato – oltre al consueto recepimento formale e/o sostanziale delle nuove fattispecie di reato entrate a far parte del catalogo 231 – la necessità di procedere all'odierno aggiornamento del Modello.

Al riguardo, va fin da subito evidenziato quanto segue:

- ❖ la società Pollo del Campo s.c.a. operava (a mezzo del suo unico stabilimento ora in gestione ad AVI.COOP) nel medesimo settore della trasformazione alimentare in cui opera la Società;
- ❖ PDC era associata a Gesco s.c.a. e conferiva alla stessa i suoi prodotti in via esclusiva, nonché si avvaleva delle prestazioni di Gesco quale Organismo di Servizio (vedi sopra);
- ❖ di conseguenza, PDC operava nell'ambito della medesima filiera agroalimentare in cui opera AVI.COOP;
- ❖ PDC, in data 27 giugno 2016, aveva adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e nominato contestualmente un Organismo di Vigilanza;
- ❖ detto Modello, alla stregua di quello di AVI.COOP, nasceva a seguito dell'iniziativa promanante da Gesco s.c.a. di promuovere l'adeguamento al dettato del D. Lgs. n. 231/2001 in capo alle società che operano nell'ambito delle filiere coordinate da Gesco medesima. Di conseguenza, i criteri di articolazione che reggevano il modello di PDC erano gli stessi posti a base di quello di AVI.COOP.

Da quanto sopra, pertanto, deriva che il processo di “incorporazione” del Modello PDC in quello di AVI.COOP risulta essere estremamente semplificato.

2.3 La Governance di AVI.COOP s.c.a.

In forza dell'art. 28 dello Statuto, sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui all'art. 17 dello Statuto, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.

La costituzione, i quorum deliberativi e le modalità di votazione relativi all'Assemblea ordinaria e straordinaria sono stabiliti dagli artt. 31 e ss. dello Statuto.

In base all'art. 35 dello Statuto *“La Società è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.*

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra i delegati dal socio coltivatore diretto, purché parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, purché compartecipe nell'azienda, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche”.

Con riguardo ai poteri del C.d.A., lo Statuto prevede:

- i. l'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge;
- ii. l'Organo amministrativo può **delegare** parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;

- iii. ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

In forza dell'art. 40 dello Statuto, il **Presidente del C.d.A. ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.**

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori speciali.

Tali figure non risultano, al momento attuale, essere state nominate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al **Vice presidente.**

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La Società è inoltre dotata di Collegio Sindacale.

La Società si avvale, altresì, di una Società di Revisione.

2.3.1. Principi di controllo in materia di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “*certezza*” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “*delega*” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “*procura*” il negozio giuridico unilaterale con cui l'ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a. tutti coloro che intrattengono per conto dell'Ente rapporti con la P.A devono essere dotati di delega formale e – ove occorra – anche di procura;
- b. a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c. le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma;
- d. ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;

- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

2.3.2. Principi di controllo inerenti il sistema organizzativo generale

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, **il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli**, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di **strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali** di:

- a. chiara descrizione delle linee di riporto;
- b. conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);

chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "*segregazione delle funzioni*");
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "*tracciabilità*");
- (iii) adeguato livello di **formalizzazione**.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi documenti, resi disponibili e conosciuti da tutti i dipendenti;

- devono essere definite apposite *policy* e procedure operative con particolare riferimento ai processi attinenti aree a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3. Premessa

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di AVI.COOP da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: dai soci, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, aumentano la fiducia e la reputazione di cui AVI.COOP gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

AVI.COOP ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo della Società.

3.1. Il Progetto di AVI.COOP s.c.a. per la definizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata definita al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

3.2. Individuazione dei processi e dei "key officer", identificazione delle Aree di rischio.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "Attività sensibili" e "processi sensibili").

Scopo di questa fase è stato appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili, con conseguente esclusione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai quali il rischio è stato valutato solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Propedeutica all'individuazione delle Attività Sensibili è stata l'analisi del modello di *business* (analisi del modello dei processi primari e secondari) e del modello di controllo in essere di AVI.COOP svolta al fine di meglio comprendere gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Nel richiamare quanto esposto al precedente paragrafo 2.2., si evidenzia che **il Regolamento prevede la centralità di Gesco in termini di sinergia delle attività svolte dai singoli soci e di orientamento della produzione degli stessi** al fine di conseguire un interesse meta-aziendale che si riflette sul risultato della singola società (scopo mutualistico).

La sopra descritta dinamica associativa che caratterizza l'operatività di AVI.COOP, si riverbera altresì sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di quest'ultima il quale non può prescindere da una forte correlazione con il Modello adottato da Gesco.

In particolare, al richiamato paragrafo 2.2. sono stati elencati i servizi che Gesco può svolgere per conto di AVI.COOP.

Con riguardo alle aree che si occupano di servizi che Gesco svolge per conto di AVI.COOP su richiesta di questa, la Società non è dotata di una propria organizzazione in quanto si avvale di quella di Gesco.

Trasferendo tale situazione sui meccanismi applicativi del D. Lgs. n. 231/2001, si rileva quanto segue.

Una serie di reati ricompresi nel catalogo 231 possono essere commessi, per conto di AVI.COOP, da soggetti organizzativamente inseriti nella struttura di Gesco.

In particolare, ci riferiamo alle **aree aziendali esposte al rischio di compimento delle seguenti famiglie di reato**, ricomprese nel D. Lgs. n. 231/2001:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- Reati Societari (art. 25 –ter)
- Reati Informatici e Trattamento illecito di dati (art. 24 –bis)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 –octies)
- Reati contro l'Industria e il Commercio e di Falsità in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25 –bis1 e art. 25 –bis, lettera f –bis)
- Reati in materia di violazione del Diritto d'Autore (art. 25 –novies)
- Reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 –duodecies)
- Reati contro la Personalità Individuale (art. 25 –quinqies)

- Reati Tributari(art. 25 –quinqüesdecies)

Ciò posto, si rammenta che, come già accennato, **Gesco ha adottato un proprio Modello**; in via preliminare all'adozione ha proceduto a mappare le aree aziendali a rischio della commissione dei sopra elencati reati, producendo un documento finale di gap analysis contenente le azioni di miglioramento da porre in essere al fine dell'adeguamento alla normativa in questione. Detta attività di mappatura delle aree di rischio è stata costantemente aggiornata nel corso della vigenza del Modello, a cura e sotto l'egida dell'Organismo di Vigilanza di Gesco medesima.

Le aree mappate in capo a Gesco riferite ad attività che quest'ultimo svolge a favore di AVI.COOP sono le seguenti:

- Gestione contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da soggetti pubblici
- Gestione finanziaria, controllo di gestione, rendicontazione
- Gestione contenziosi e rapporti con consulenti
- Gestione omaggi, regalie e sponsorizzazioni
- Marketing
- Contrattualistica
- Gestione del personale
- Gestione Sistemi Informativi
- Gestione Sistema Privacy
- Area Finanza
- Emissione comunicati stampa e informative al mercato
- Area commerciale
- Area acquisti e selezione fornitori
- Area Fiscale

Si osserva, inoltre, che Gesco ha adottato una politica rivolta a promuovere tra le singole società a essa associate l'adeguamento al D. Lgs. n. 231/2001, **creando al contempo un sistema sinergico con quello della cooperativa stessa, in ragione dei già descritti rapporti esistenti** e a ulteriore garanzia della reputazione e credibilità sul mercato delle più volte menzionate filiere.

In ragione di ciò, le suddette mappature relative ad aree gestite da Gesco anche nell'interesse e per conto dei propri soci (e dunque, di Avi.coop) si intendono qui richiamate come facenti parte integrante del Modello di AVI.COOP.

Ciò posto, l'analisi dell'organizzazione, del modello operativo e delle procure/deleghe conferite alla Società, hanno consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

A seguire, si è proceduto all'identificazione dei “*Key officer*” relative alle aree di rischio peculiari dell'attività posta in essere da AVI.COOP, ovvero dei soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere.

Tali informazioni essenziali sono state raccolte sia attraverso l'analisi della documentazione sociale che attraverso interviste strutturate con i *Key officer*. In via preliminare è stata predisposta una mappatura che ha consentito di evidenziare le attività sensibili e i soggetti interessati

3.3.Rilevazione della situazione “As-Is” e valutazione del modello di controllo in essere, Gap Analysis ed Action Plan.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- esistenza di procedure formalizzate;
- segregazione (articolazione) dei compiti;
- adeguatezza della tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- adeguatezza del sistema delle deleghe.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi delle attività sensibili sopra descritta e di valutare la conformità del Modello stesso alle previsioni del Decreto, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il modello organizzativo esistente e un modello teorico di riferimento basato sul contenuto della disciplina del Decreto.

Attraverso tale confronto è stato possibile individuare le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno esistente (processi e procedure); sulla scorta di quanto emerso, viene predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo “specifico” conforme a quanto disposto dal Decreto e le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

A seguito delle attività svolte è stato predisposto un documento di analisi dei processi sensibili e del sistema di controllo, con evidenza:

- dei processi elementari/attività svolte;
- delle funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- dei relativi ruoli/responsabilità;
- del sistema dei controlli esistenti.

3.4.Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Scopo di questa fase è stato quello di definire il Modello di organizzazione, gestione e controllo di AVI.COOP, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

La realizzazione della fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

AVI.COOP ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale,

in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, proprie e dell'Ente locale di emanazione, e del lavoro dei propri dipendenti;
- prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel D. Lgs. 231/2001.

Il presente documento è costituito da una "Parte Generale", che contiene i principi cardine del Modello, e da singole "Parti Speciali", predisposte, in ragione delle attività aziendali e dei Processi Sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4. L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria e le Linee Guida di Confcooperative individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, i requisiti di **autonomia e indipendenza** sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società in tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*" con la previsione di un "*riporto*" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice sociale operativo ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

E', inoltre, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Il connotato della **professionalità** deve essere riferito al "*bagaglio di strumenti e tecniche*" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; in tal senso, la Società ha deciso di valorizzare tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e gestione e di tipo giuridico, con particolare riguardo alle tematiche lavoristiche e penali.

Con particolare riguardo ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Società ha attivato per la gestione dei relativi aspetti e, in particolare, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La **continuità di azione**, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è garantita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

4.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D. Lgs. 231/2001, AVI.COOP ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione può indicare una durata più breve del mandato fornendo, se del caso, adeguata motivazione.

E' necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati:

- a) coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;
- b) coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001;
- c) coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di società controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
- e) coloro che siano legati alla società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Nel caso di nomina di un membro interno, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli indicati dalla lettera e).

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico; la revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sotto elencati motivi:

- cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, del rapporto di lavoro tra la Società e il membro interno. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il membro interno (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, dimissioni, provvedimenti disciplinari) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; la delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza provvede alla sua sostituzione.

4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L' Organismo di Vigilanza è chiamato, sul piano generale, ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello adottato;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutazione della necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali e/o a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- elaborare e implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle "Attività Sensibili" e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- effettuare il monitoraggio delle Attività Sensibili.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la società al rischio di reato.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni aziendali, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture aziendali ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- dispone di un budget definito dal Consiglio di Amministrazione idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

4.3.Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di poter esercitare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario di: (i) segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello e del Codice Etico (di seguito, **Segnalazioni**); (ii) informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'Organismo di Vigilanza stesso (di seguito, classificate in **Informazioni Generali** e **Informazioni sulle Attività Sensibili**).

In linea generale, deve essere permesso all'Organismo di Vigilanza di accedere a ogni tipo d'informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'Organismo di Vigilanza di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Sempre in linea generale, deve essere consentita e facilitata a tutti i destinatari del Modello la comunicazione diretta con l'Organismo di Vigilanza. In tal senso, il canale da approntare (e comunicare in modo chiaro ai destinatari) è la casella di posta elettronica dedicata odvavicoop@amadori.it.

Con specifico riferimento alle **Segnalazioni**, occorre tenere presente quanto disposto dalla Legge n. 179/2017 (c.d. *whistleblowing*). A titolo di premessa, si rammenta che il riferimento è a segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello della Società, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Ciò posto, la Società (i) deve attivare «uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte», (ii) comunica ai predetti soggetti il/i canale/i alternativo/i, specificamente rivolto/i alle segnalazioni di cui alla Legge n. 179/2017, idoneo/i a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

A tali fine, AVI.COOP ha ritenuto di prevedere anche un canale alternativo rispetto alla mail generica dell'Organismo di Vigilanza (quest'ultima è allocata sul sistema di posta aziendale e, dunque, verificabile dall'azienda stessa), individuandolo nelle mail personali dei membri esterni dell'Organismo di Vigilanza: stefano.domenichini@studio.le.it e marilena.lagrotteria@studio.le.it.

Sempre con riguardo alle Segnalazioni, si rammenta che coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed è in ogni caso assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate con dolo o colpa grave.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante deve essere ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 ed è sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al presente Modello.

Salvo quanto segue, si evidenzia che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice

civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento è ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello della Società. La Segnalazione si intende effettuata in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati.

Per quanto concerne le **Informazioni Generali**, le stesse sono indispensabili al fine di consentire/agevolare le attività di vigilanza che competono all'Organismo di Vigilanza; quest'ultimo deve ottenere tempestivamente le Informazioni Generali ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati ricompresi nel Catalogo 231 (di seguito, Reati);
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure;
- copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- qualsiasi incarico conferito o che s'intende conferire a membri del Collegio Sindacale diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza e dovranno essere effettuate in forma scritta, utilizzando la casella di e-mail odvavicoop@amadori.it.

Infine, per consentire il monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito delle Attività Sensibili di cui alle Parti Speciali, i Process Owner sono tenuti a trasmettere all' Organismo di Vigilanza le **Informazioni sulle Attività Sensibili** realizzate.

In particolare, i contenuti informativi riguardanti le Attività Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi sono regolamentati in un'apposita procedura.

4.4. Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa gli esiti di ciascuna verifica eseguita;
- la seconda, almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Quanto a tale seconda linea di *reporting*, l'Organismo di Vigilanza predispone, con cadenza almeno annuale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, immediatamente, anche individualmente, trasmette al Consiglio di Amministrazione una segnalazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare detto organo per motivi urgenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'Organismo di Vigilanza e in genere per le attività che riguardano il Modello, dovranno essere convocati anche i membri dell'Organismo di Vigilanza.

4.5. Raccolta e conservazione delle informazioni.

Le informazioni, segnalazioni, *report* o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5. Funzione del sistema disciplinare

Il D. Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

5.1. Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;

- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il Consiglio di Amministrazione individua - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il Consiglio di Amministrazione comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

5.2. Violazioni del Modello e relative sanzioni.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, AVI.COOP intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di "ammonizione verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

2. Incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società

3. Incorre nel provvedimento della "multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione", secondo quanto indicato dal CCNL sopra citato, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

4. Incorre nel provvedimento della “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

5. Incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

E’ fatta salva la prerogativa di AVI.COOP di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- ✓ al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- ✓ all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- ✓ al grado di intenzionalità del suo comportamento;

- ✓ alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

5.3. Misure applicate nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, la Società adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.4. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro o ai membri del Consiglio di Amministrazione responsabili della violazione.

5.5. Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.6. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori.

La violazione da parte di *partner* commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con AVI.COOP costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6. Premessa

AVI.COOP, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una costante divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di AVI.COOP è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di AVI.COOP in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali".

6.1. Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- 6.1.1. acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- 6.1.2. conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- 6.1.3. contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- 6.1.4. partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse Attività Sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Ogni dipendente deve ricevere una sintesi dei principi fondamentali del Modello accompagnata da una comunicazione che espliciti il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

La copia sottoscritta dal dipendente di tale comunicazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di AVI.COOP sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello. Ai nuovi dirigenti e ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'Organismo di vigilanza si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in Società ai temi e ai principi del Modello.

6.2. Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con AVI.COOP rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

CAPITOLO 7

ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7. Adozione del modello

La Società ha ritenuto necessario avviare e portare a termine il progetto interno finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo, di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001. Il Modello è stato adottato l'11 dicembre 2013.

7.1. Verifiche e controlli sul Modello

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2. Aggiornamento e adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- ✓ violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ✓ modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- ✓ modifiche normative;
- ✓ risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamento e/o di adeguamento del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- ✓ intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- ✓ identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- ✓ commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- ✓ riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

AVI.COOP S.C.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)**

**REATI NEI RAPPORTI
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

SOMMARIO

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	4
1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal D. Lgs. 231/2001.....	4
1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).....	4
1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).....	5
1.3 Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, II co., n. 1, c.p.).....	5
1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).....	5
1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.).....	6
1.6 Corruzione per l'esercizio della funzione e Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 318 e 319, 319 -bis e 320 c.....	6
1.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).....	6
1.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).....	6
1.9 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).....	7
1.10 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	7
1.11 Concussione (art. 317 c.p.).....	7
1.12 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.).....	7
1.13 Traffico di influenze illecite (art. 346 -bis c.p.).....	8
2 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio	8
2.1 Premessa.....	8
2.2 Enti della Pubblica Amministrazione.....	8
2.3 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.....	10
3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.....	10
4 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001	10
5 I principi generali di controllo	12
6 Principi generali di comportamento.....	12
7 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.....	13
7.1 Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni concesse da soggetti pubblici	14
7.2 Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	15
7.2.1 Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze,.....	15
7.2.2 Gestione delle dichiarazioni e/o altri adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria o di altre Pubbliche Amministrazioni	16
7.3 Processi strumentali.....	16
7.3.1 Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione	16
7.3.2 Gestione delle consulenze	17

7.3.3	Gestione dei flussi finanziari.....	18
7.3.4	Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali	19
7.3.5	Gestione recupero crediti e contenzioso	20
7.3.6	Gestione del Magazzino.....	20
7.3.7	Gestione del Budget e del Controllo di gestione.....	21
7.3.8	Acquisti di beni e servizi.....	21
8	I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	22

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal D. Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: *“L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che la condotta*

sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.¹”

1.3 Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, II co., n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da artifici o raggiri, attraverso la quale, inducendo taluno in errore, il soggetto agente procura a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., che viene ad integrarsi qualora il fatto di cui al I co. dell'articolo medesimo sia perpetrato a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La condotta tipica del reato è individuabile *per relationem* mediante il richiamo espresso, da parte dell'articolo in analisi, alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi appena evidenziati. Si richiede altresì, quale elemento specializzante, che l'oggetto materiale sul quale debba ricadere l'attività truffaldina sia costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.lgs. 231/01 soltanto se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

¹ Corte costituzionale, 12 marzo 2004, n. 95, D&G - Dir. e Giust. 2004, f. 16, 21 nota (NATALINI)

Con D. L. n. 93/2013 (art. 9, comma 1, lettera a) è stata inserito un nuovo terzo comma alla presente norma che contempla una fattispecie di reato rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, ma in relazione all'art. 24 -bis.

1.6 Corruzione per l'esercizio della funzione e Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 318 e 319, 319 -bis e 320 c.p.)

La fattispecie prevista dall'**art. 318 c.p.** (corruzione per l'esercizio della funzione, c.d. corruzione impropria) punisce la condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'**art. 319 c.p.** (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, c.d. corruzione propria) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. e quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, secondo la definizione di cui all'art. 358 c.p.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

Detta norma, di per sé, risulterebbe applicabile alla Società solo in ipotesi di scuola (un dipendente o un collaboratore della Società, nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico che gli conferiscano la qualifica di incaricato di pubblico servizio, stringe un accordo corruttivo nell'interesse o a vantaggio della Società), ma la norma va letta in combinato disposto con il successivo artt. 321 c.p. (punibilità del soggetto corruttore).

1.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

1.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

L'art 319-*quater* c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Detta norma, di per sé, risulterebbe applicabile alla Società solo in ipotesi di scuola (un dipendente o un collaboratore della Società, nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico che gli conferiscano la qualifica di incaricato di pubblico servizio, stringe accordo corruttivo nell'interesse o a vantaggio della Società), ma la norma va letta in combinato disposto con il successivo artt. 321 c.p. (punibilità del soggetto corruttore).

1.9 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

1.10 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

1.11 Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

La concussione è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale illecito potrebbe configurarsi – a titolo meramente esemplificativo - nell'ipotesi in cui un dipendente o un collaboratore della Società, nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico che gli conferiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, costringa taluno a farsi dare o promettere denaro o altre utilità, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

1.12 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, compresa la Corte Penale internazionale, nonché ai funzionari

delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività contemplate agli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*” (art. 322-bis, II co., n. 2, c.p.).

1.13 Traffico di influenze illecite (art. 346 -bis c.p.)

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un soggetto, fuori delle ipotesi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

2 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

2.1 Premessa

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria a integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso).

Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

2.2 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

² L'articolo è stato così modificato in forza della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche *“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. n. 300/1999”*

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei *“pubblici ufficiali”* e degli *“incaricati di pubblico servizio”*.

2.3 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui che *“esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A.

Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che

non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto³.

3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

4 Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni concesse da soggetti pubblici
- Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze

³Cassazione penale, sez. un., 13 luglio 1998, n. 10086, Cass. pen. 1999, 112

- Gestione delle dichiarazioni e/o altri adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria o di altre Pubbliche Amministrazioni

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare “strumentali” a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione
- Gestione delle consulenze
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali
- Gestione recupero crediti e contenzioso
- Gestione del Magazzino
- Gestione del Budget e del Controllo di gestione
- Acquisto di beni e servizi

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, alcune delle sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) per conto di AVI.COOP S.c.a. (di seguito, AVI.COOP).

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e AVI.COOP devono essere disciplinati sulla base dei seguenti principi:

- **è necessario che Gesco prenda conoscenza formale dell'adozione del Modello da parte di AVI.COOP, impegnandosi a rispettare i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello stesso, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e a operare in linea con essi;**
- **l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**
- **l'obbligo in capo a Gesco e all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima di ottemperare a richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP; ciò potrà avvenire anche sulla base di specifici accordi tra i due Organismi di Vigilanza che prevedano, ad esempio, incontri congiunti, scambi di informazioni e altre sinergie idonee a garantire efficaci controlli nell'ambito di indispensabili economie di scala.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

5 I principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata.

6 Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b) è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

7 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente par. 6, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

7.1 Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni concesse da soggetti pubblici

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

- il rilascio da parte dei consulenti esterni di una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con le P.A. che emanano il bando e/o erogano il finanziamento/contributo/sovvenzione;
- una chiara definizione dei ruoli dei responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del finanziamento/contributo pubblico/sovvenzione, prevedendo trasparenza, correttezza del processo e segregazione delle attività;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico/sovvenzione;
- nell'ambito dell'acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni finanziamenti agevolati da parte di soggetti pubblici l'intero processo (predisposizione e compilazione della domanda, la firma e invio della stessa, la gestione del riscontro da parte del soggetto pubblico, la stipula del contratto di finanziamento, la rendicontazione al soggetto pubblico) deve prevedere il coinvolgimento di diversi soggetti, appartenenti a funzioni aziendali diverse e sulla base di un iter autorizzativo interno e competenze deliberative in grado di segregare gli ambiti di attività e responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti;
- l'individuazione esatta della funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità o attribuzione di responsabilità tramite ordine di servizio alle funzioni aziendali competenti per la redazione dei progetti, delle comunicazioni e delle rendicontazioni destinate agli enti pubblici eroganti;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo qualora sussistano vincoli in merito; è assolutamente vietato destinare le somme/contributi ricevute da soggetti pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse;
- la tracciabilità deve essere garantita dall'archiviazione dei documenti, debitamente compilati e firmati, che provino la partecipazione dei dipendenti alle iniziative organizzate con i finanziamenti pubblici;
- obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza con trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito ai contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (entità, ente erogante, data di ottenimento del finanziamento, figure aziendali che si sono occupate del progetto e della gestione dell'agevolazione, destinazione finale dell'agevolazione stessa).

7.2 Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ivi inclusi i rapporti intrattenuti in occasione di effettuazione di verifiche ispettive o sopralluoghi) devono possedere un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione opportunamente formalizzato (nel caso si tratti di semplici interlocuzioni informative o consegna documenti o, in generale, contatti routinari con funzionari di sportello, sarà sufficiente indicare tali compiti nei mansionari aziendali);
- i destinatari del Modello non possono presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri;
- deve essere prestata la massima collaborazione in caso di visite ispettive di qualunque natura da parte di soggetti pubblici e i relativi verbali dovranno essere sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri;
- le riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti vincolanti per la Società riguardanti accessi/ispezioni/verifiche o altri rapporti con Pubbliche Amministrazione devono essere oggetto di verbalizzazione dalla quale dovrà risultare: (i) l'identificazione dei partecipanti; (ii) luogo e ora della riunione; (iii) oggetto dell'incontro; (iv) messa a fuoco di eventuali aree sensibili emerse nel corso della riunione; (v) indicazione degli elementi e circostanze che caratterizzano l'operazione; (vi) indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate e il processo decisionale posto in essere relativamente alla singola operazione; (vii) notizia della chiusura dell'operazione e l'esito della stessa;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati, in particolare, l'eventuale documentazione attestante le evidenze degli incontri con funzionari dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.), e in particolare i verbali emessi dall'Agenzia delle Entrate, devono essere archiviati a cura di una funzione appositamente incaricata;
- obbligo per i consulenti di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto.

7.2.1 Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze,

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della licenza e/o dell'autorizzazione, al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- ruoli e compiti del soggetto deputato a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita procura, e del soggetto responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle licenze e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
- flussi informativi periodici nei confronti dell'ODV con illustrazione delle attività svolte.

7.2.2 Gestione delle dichiarazioni e/o altri adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria o di altre Pubbliche Amministrazioni

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A.;
- applicazione della procedura relativa ai Rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di accessi, verifiche, ispezioni;
- obbligo per i consulenti di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- flussi informativi periodici nei confronti dell'ODV con riferimento alle attività svolte.

7.3 Processi strumentali

7.3.1 Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- la predisposizione/archiviazione di una scheda di valutazione che motivi il rinnovo dei contratti a tempo determinato;
- la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:
(i) livelli professionali di applicazione; (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare; (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione garantendo che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le finalità del presente Modello;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

7.3.2 Gestione delle consulenze

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la richiesta di acquisto di servizi di consulenza deve essere avanzata attraverso modalità formali di manifestazione del fabbisogno e autorizzata da soggetto avente i poteri (sistema di deleghe e procure e relativi limiti quantitativi) che valuta le effettive necessità e autorizza a procedere con il processo di ricerca e selezione del consulente;
- individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti devono tenere conto di requisiti di onorabilità e professionalità;
- formale autorizzazione al conferimento dell'incarico attraverso apposito contratto/incarico che preveda tra l'altro (i) le modalità di determinazione dei compensi, (ii) l'indicazione precisa dell'oggetto della consulenza, (iii) la previsione o esclusione del potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e la definizione degli obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società, (iv) l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D. Lgs. n. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto;
- archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- previsione del divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alle prestazioni effettivamente ricevute e alla qualità del servizio ottenuto;

- divieto di pagamento in contanti e di pagamento del corrispettivo su conto corrente non intestato al consulente;
- obbligo per i consulenti di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto.

7.3.3 Gestione dei flussi finanziari

La regolamentazione dell'attività di gestione delle risorse finanziarie deve contenere:

- il divieto scritto di utilizzo non regolamentato del contante (nell'ambito dei limiti di legge) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- la definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità dei soggetti deputati alla gestione e al controllo delle risorse finanziarie;
- divieto di effettuare pagamenti che non trovino adeguata giustificazione in un rapporto contrattuale o che comunque non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società;
- effettuazione dei pagamenti solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato e previa verifica della corrispondenza in termini di soggetto beneficiario, importo, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente tra la Società e il destinatario del pagamento;
- divieto di concedere sconti, premi, note di credito o riduzioni in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi e ricostruibili;
- regole interne per la autorizzazione dei pagamenti e per l'utilizzo delle password dispositive (home banking);
- effettuazione periodica di riconciliazioni bancarie;
- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente mediante rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore a quanto stabilito dalla legge;

- gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate e altri rapporti infragruppo, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario a garanzia dei livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri;
- non devono essere effettuati trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, per valori pari o superiori alla soglia stabilita dalla normativa antiriciclaggio, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- non devono essere effettuate girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto: (i) della sede legale della società controparte, (ii) degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero a Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese), (iii) di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- formalizzazione di una procedura per la gestione della piccola cassa indicando le regole per il reintegro, le tipologie di spese autorizzabili e le regole di custodia; andrebbe, inoltre, definito per iscritto il sistema di concessione delle carte di credito aziendali (qualora presenti), stabilendo i criteri per la concessione e l'iter autorizzativo da applicare ai richiedenti;
- formalizzazione di una procedura per la apertura/chiusura di conti correnti bancari (definizione dell'iter autorizzativo da seguire, indicazione delle persone formalmente autorizzate a operare sui conti, esplicitazione dei meccanismi interni di monitoraggio, separazione di ruoli e responsabilità tra chi effettua le riconciliazioni bancarie e quelle di cassa).

7.3.4 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;

- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- la necessaria documentazione (c.d. “traccia”) che consenta di risalire all’identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- la segnalazione all’Organismo di Vigilanza delle attività svolte, con particolare riguardo a quelle che dovessero eccedere le regole previste dalla procedura.

7.3.5 Gestione recupero crediti e contenzioso

La regolamentazione di tali attività deve prevedere:

- l’individuazione dei compiti e degli ambiti di operatività dei soggetti coinvolti nel processo sia con riguardo alla fase stragiudiziale che alla gestione del contenzioso avendo cura di salvaguardare il principio di segregazione delle attività;
- le previsioni affinché l’eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un’apposita procura ad litem, che contempra il potere di conciliare o transigere la controversia;
- le modalità di selezione dei legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell’operato di tali professionisti;
- l’esistenza di un conferimento formale dell’incarico professionale;
- massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri e che la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi sia conservata in apposito archivio;
- al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta; inoltre, che nessun pagamento in favore del professionista sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dal professionista.

7.3.6 Gestione del Magazzino

La regolamentazione dell'attività di gestione del magazzino deve contenere:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione del magazzino;
- una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di gestione del magazzino attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, con particolare riferimento alla gestione dei resi;
- una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione del magazzino, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

7.3.7 Gestione del Budget e del Controllo di gestione

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- la formalizzazione del processo di costruzione del budget che ne consenta la ricostruzione *ex post*;
- un sistema di autorizzazione degli extra-budget; a fronte di extra-budget deve essere prevista un'autorizzazione preventiva e una documentazione a supporto delle differenze budget/consuntivo;
- un sistema informativo per la gestione delle attività correlate al budget e al controllo di gestione.

7.3.8 Acquisti di beni e servizi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;
- le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (RDA, selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
- la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc);
- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata sulla base del principio di segregazione tra chi ordina la spesa, chi la effettua e chi la controlla;
- formalizzazione di mansionari/job description e, quando occorre, di procure;

- regole di selezione dei fornitori che dovranno essere graduate a seconda del grado di rischiosità della tipologia di acquisto. In generale, la selezione non dovrà basarsi unicamente su criteri di tipo economico, ma dovrà riguardare anche altri elementi, quali ad esempio: (i) requisiti di onorabilità del fornitore, (ii) presenza di certificazioni, (iii) esistenza di eventuali autorizzazioni, se richieste; detti requisiti dovranno essere monitorati periodicamente sulla base di appositi scadenziari a sistema o a seguito di situazioni sopravvenute che il fornitore dovrà tempestivamente comunicare (ad es: modifiche agli assetti proprietari o alla governance della società, nuove dislocazioni degli stabilimenti produttivi ecc...);
- applicazione del principio no order no pay;
- tracciabilità dei pagamenti con rispetto del principio della piena coincidenza tra destinatari del pagamento e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Società inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

AVI.COOP. S.C.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)**

**REATI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA DEL LAVORO**

PARTE SPECIALE B

“Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

SOMMARIO

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	3
1. Principi etici di riferimento	3
2. L'art. 25 –septies del D. Lgs. n. 231/2001	4
3. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza del lavoro richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001	6
3.1 Omicidio colposo (art. 589 cod. penale)	6
3.2 Lesioni personali colpose (art. 590 cod. penale)	7
4. Funzione della Parte Speciale – Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	8
5. Le “Attività sensibili” ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001	8
6. Il sistema dei controlli	9
6.1 Standard di controllo generali	9
6.2 Standard di controllo specifici	10
6.2.1 Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori	10
6.2.2 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro	10
6.2.3 Sistema di deleghe di funzioni	11
6.2.4 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi	12
6.2.5 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori	12
6.2.6 Attività di informazione	13
6.2.7 Attività di formazione	13
6.2.8 Rapporti con i fornitori	14
6.2.9 Gestione degli asset aziendali	14
6.2.10 Attività di monitoraggio	14
6.2.11 <i>Audit</i>	14
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	15

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Principi etici di riferimento

AVI.COOP s.c.a. (AVI.COOP) riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione dell'Ente.

Conseguentemente, la società adotta nell'esercizio delle sue funzioni le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della società i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure.

La ricerca di vantaggi per la società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati da AVI.COOP per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Tutta la società, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

2. L'art. 25 –septies del D. Lgs. n. 231/2001

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha introdotto la norma in oggetto, stabilendo la responsabilità dell'Ente in caso di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro; tali norme sono contenute nel D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

In particolare, quest'ultimo decreto prevede, al capo IV, sezione I, art. 55 e seguenti una serie di sanzioni penali per i datori di lavoro e i dirigenti (ma anche per i preposti, i medici e altri soggetti) che violino le norme in esso stabilite.

Il D. Lgs. n. 231/01, a sua volta, prevede un duplice regime sanzionatorio per l'Ente nel caso di omicidio colposo.

Si applica infatti una sanzione più lieve in tutti i casi in cui in cui l'omicidio colposo si sia verificato a causa di una violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La sanzione è aggravata nel caso in cui l'omicidio colposo sia commesso "*con violazione dell'art. 55 comma 2*" del Decreto Legislativo 81/2008, e cioè se il crimine sia stato causato:

- a) della mancata valutazione dei rischi;
- b) dalla mancata adozione del documento di sicurezza ovvero dall'adozione di un documento privo degli elementi di cui alle lettere: a), b), d) ed f) dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 (relazione sulla valutazione dei rischi, indicazione delle misure di protezione attuate e delle procedure di attuazione delle misure da realizzare, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici);
- c) dal mancato rispetto degli accorgimenti di cui all'art. 18 comma 1 lettere q) e z), che impongono al datore di lavoro di "*prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno*" e di "*aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi*" rilevanti ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione all'evoluzione delle tecniche di protezione e prevenzione antinfortunistica.

Per il reato di lesioni colpose gravi o gravissime sempre commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è invece prevista una sanzione unica.

E' poi di fondamentale importanza l'**art. 30 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008**, che sancisce:

“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6”.

Al riguardo, AVI.COOP in sede di attuazione del Modello **ha proceduto a farsi rilasciare certificazione di conformità al BS OHSAS 18001:2007** per tre stabilimenti su cinque; con riguardo ai restanti due,

le attività prodromiche all'ottenimento della certificazione sono in corso al momento dell'adozione della presente versione del Modello.

3. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza del lavoro richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

3.1 Omicidio colposo (art. 589 cod. penale).

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

La condotta del reato in esame consiste nel cagionare la morte di una persona per colpa, ovvero, ai sensi dell'art. 43 c.p., per *“negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.*

In particolare, la condotta incriminata può essere attiva e quindi derivare da un'azione dell'agente, ovvero omissiva, quando l'agente non adotta un comportamento doveroso che, ove messo in atto, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, l'Ente è responsabile solo nel caso in cui tale reato sia stato commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, in relazione alle previsioni del Decreto, soggetto attivo del reato é principalmente il datore di lavoro che, in quanto responsabile della gestione dell'impresa, è tenuto a garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Pertanto, è possibile che il datore di lavoro (art. 16) deleghi ad altri soggetti alcune delle proprie funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tuttavia, perché la delega abbia effetto deve: (a) risultare per atto scritto, e deve essere accettata per iscritto dal delegato, (b) il delegato deve possedere i requisiti di professionalità richiesti dalla natura delle funzioni delegate; (c) la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l'autonomia di spesa necessaria per svolgere le funzioni delegate.

In ogni caso, la delega non fa venire meno per il datore di lavoro l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Gli obblighi del datore di lavoro in relazione alla sicurezza e alla salute del lavoratore sono oggi disciplinati dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 81/2008.

3.2 Lesioni personali colpose (art. 590 cod. penale).

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Questa fattispecie sanziona chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale da cui derivi (art. 582 c.p.) una malattia nel corpo o nella mente, vale a dire un processo patologico che determini un'apprezzabile alterazione anatomica o menomazione funzionale dell'organismo, sotto il profilo fisico o psichico.

E' da sottolinearsi che ai sensi del Decreto la responsabilità penale della persona giuridica consegue solo all'ipotesi in cui le lesioni siano gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p., ed esse siano state causate come conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, ai sensi dell'art. 583. la lesione é grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della stessa norma, la lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

4. Funzione della Parte Speciale – Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della società, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei paragrafi precedenti.

5. Le “Attività sensibili” ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

1. *Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.
2. *Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
3. *Sistema di deleghe di funzioni*: l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
4. *Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi*: si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: (i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; (ii) identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; (iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.

5. *Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
6. *Attività di informazione*: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
7. *Attività di formazione*: consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
8. *Rapporti con i fornitori*: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
9. *Gestione degli asset aziendali*: si tratta dell'attività di gestione degli asset, che ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.
10. *Attività di monitoraggio*: si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.
11. *Audit*: si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per verificare: (i) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure; (ii) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative; (iii) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi e alle norme interne; (iv) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive; (v) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili; (vi) l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità; (vii) l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

6. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *standard* di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili.

6.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **Norme/Circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità e archiviazione:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

6.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori *standard* di controllo individuati per specifiche attività sensibili.

6.2.1. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Relativamente all'attività sensibile di “*Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*”, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **Documento di politica interna:** lo *standard* prevede l'esistenza di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.
- **Piani e programmi specifici:** lo *standard* prevede l'esistenza di budget, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e sicurezza.

6.2.2. Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Relativamente all'attività sensibile di “*Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*”, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Disposizioni organizzative*: lo *standard* prevede l'esistenza di disposizioni organizzative: (i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio; (ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo *standard* concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:
 - i requisiti e gli *skill* specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
 - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
 - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente,
 - con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.

- *Procedura*: lo *standard* richiede l'esistenza di una procedura per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

6.2.3. Sistema di deleghe di funzioni

Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Modalità di attribuzione delle deleghe*: lo *standard* concerne la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di: (a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; (b) idoneità tecnico-professionale del delegato; (c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; (d) certezza, specificità e consapevolezza.

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura per l'assegnazione di eventuali deleghe che preveda, tra l'altro: (i) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega; (ii) la formalizzazione delle deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate; (iii) modalità di verifica della consapevolezza da parte del delegato / subdelegato delle funzioni delegate; (iv) il monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle eventuali sub-deleghe e le aree di attività a rischio di infortuni e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al delegato; (v) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali con verbalizzazione delle verifiche su tale idoneità; (vi) la gestione degli impegni di spesa.

- *Poteri e compiti del soggetto delegato*: lo *standard* concerne la sussistenza in capo al soggetto delegato: (i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; (ii) di un *budget* per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; (iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

6.2.4. Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Relativamente all'attività sensibile di “**Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi**”, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Documento di Valutazione dei Rischi*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. “DVR”) e che preveda, fra l'altro; l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione del DVR, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento.
- *Archiviazione*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza.

6.2.5 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all'attività sensibile di “*Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*”, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Procedure*: lo *standard* prevede l'esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro: (i) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio; (ii) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. “DPI”); (iii) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso; (iv) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza; (v) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza; (vi) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza; (vii) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; (viii) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio.
- *Check list*: lo *standard* prevede l'esistenza di *check list* finalizzate all'adozione di misure operative atte a evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l'altro, l'elencazione: (i) dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza; (ii) dei DPI condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; (iii) dei prodotti e dei processi pericolosi, (iv) delle apparecchiature critiche.
- *Piano di emergenza*: lo *standard* richiede la definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.

- *Infortuni*: lo *standard* prevede:(i) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni; (ii) l'esistenza di una *check list* mirata a definire le tipologie di infortuni sul lavoro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
- *Misure organizzative per l'attribuzione dei compiti ai lavoratori*: lo *standard* richiede la definizione di misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori.
- *Modalità organizzative di prevenzione e tutela*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.
- *Piani di emergenza*: lo *standard* richiede l'esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza.
- *Valutazione del rischio di incendio*: lo *standard* richiede la valutazione del rischio di incendio, la predisposizione e aggiornamento del registro antincendio, la predisposizione di un piano di emergenza.
- *Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti*: lo *standard* richiede l'esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

6.2.6 Attività di informazione

Con riferimento all'attività di informazione, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Riunioni periodiche*: lo *standard* prevede la predisposizione di un calendario che preveda riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza.
- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori: (i) delle informazioni periodiche; (ii) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.
- *Rapporti con il Medico Competente*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

6.2.7 Attività di formazione

Con riferimento all'attività di formazione, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che preveda, tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; (ii) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.); (iii) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

6.2.8. Rapporti con i fornitori

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dei rapporti con i fornitori, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura di qualifica*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

6.2.9. Gestione degli asset aziendali

Con riferimento all'attività sensibile di “*Gestione degli asset aziendali*”, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini le attività e i rapporti di manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa su sicurezza e prevenzione.

6.2.10 Attività di monitoraggio

Con riferimento all'attività sensibile di monitoraggio, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità; (ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di *performance* relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza.; (iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; (iv) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

6.2.11 Audit

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dell'attività di *audit*, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Disposizione organizzativa*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di audit e la registrazione e la comunicazione dei risultati sull'effettiva ed efficace applicazione delle soluzioni tecniche e organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli aspetti operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali.
- *Verifiche sistematiche*: lo *standard* concerne l'esistenza di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.
- *Report*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative del *reporting* periodico relativo alle attività svolte al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

La predisposizione dei flussi informativi verso l'OdV è guidata dall'obiettivo di portare alla massima evidenza e trasparenza i processi o le operazioni della società gestite in deroga alle procedure esistenti o che possono comportare rischio per il compimento di reati ricompresi nella presente Parte Speciale.

In particolare, devono essere tempestivamente portati all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza notizie/informazioni/documenti previsti dall'apposita procedura regolante i Flussi in questione.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività dell'Ente riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale.

AVI.COOP. S.C.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)**

REATI SOCIETARI

SOMMARIO

I REATI SOCIETARI.....	3
1 I reati societari richiamati dall'articolo 25 ter del D. Lgs. 231/2001.	3
1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. a art. 2621 –bis c.c., come previsti dalla Legge n. 69/2015).....	4
1.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., come modificato dalla Legge n. 69/2015)	4
1.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)	4
1.4 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.).....	5
1.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	5
1.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	6
1.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	6
1.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	6
1.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 <i>bis</i> c.c.).....	6
1.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	7
1.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....	7
1.12 Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, cod. civ.).....	8
1.13 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	8
1.14 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	9
1.15 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.).....	10
2 Funzione della Parte Speciale -Reati Societari	10
3 Le attività sensibili relative ai reati societari ai fini del D. Lgs. 231/2001	11
4 Principi generali di controllo.....	12
5 Principi generali di comportamento	14
6 Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili .	14
6.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.....	15
6.2 Operazioni che incidono sul capitale sociale.....	15
6.3 Gestione rapporti con Società di revisione e Collegio Sindacale.....	16
6.4 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee e delle attività degli organi societari	16
6.5 Conflitti di interesse	
6.6 Protocolli relativi alla Corruzione tra Privati.....	17
7 I controlli dell'Organismo di vigilanza.....	18

I REATI SOCIETARI

1 I reati societari richiamati dall'articolo 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in base al quale *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie.....”*

1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. a art. 2621 –bis c.c., come previsti dalla Legge n. 69/2015).

La Legge n. 69/2015 ha riscritto la norma in commento che ora prevede quanto segue: *“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono **fatti materiali rilevanti** non rispondenti al vero ovvero omettono **fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”*.

La successiva fattispecie di cui all'art. 2621 – bis c.c. – anch'essa richiamata dal D. Lgs. n. 231/2001 – contempla la medesima condotta riferita a **fatti di lieve entità**.

Con riferimento alla fattispecie in oggetto, si osserva che il nuovo testo degli articoli in menzione ha dato rilevanza alla sola apposizione di fatti materiali mendaci, escludendo le valutazioni mendaci che, invece, rilevavano in vigenza della precedente versione della normativa in commento. Al riguardo, però, si registrano interventi anche dei massimi gradi della giurisprudenza che – sulla base di interpretazioni sistematiche e teleologiche – hanno comunque fatto rientrare le fattispecie valutative nell'ambito applicativo della norma.

1.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., come modificato dalla Legge n. 69/2015)

La versione attuale della norma – non rilevante per la Società – è la seguente: *“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”*.

1.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37 del D. Lgs. n. 39/2010; il testo della norma è stato però riprodotto nell'art. 27 del medesimo D. Lgs. n. 39/2010 (non richiamato dall'art. 25 –ter del D. Lgs. n. 231/2001).

Di conseguenza, attualmente non costituisce fattispecie di reato ai fini della responsabilità amministrativa degli enti: la condotta è però ancora sanzionata e la sua ricomprensione sarebbe risolvibile con una mera modifica del richiamo contenuto nel citato art. 25 –ter; ciò posto, strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente e, valgono quindi per essa gli stessi richiami ivi svolti a quanto illustrato con riferimento al reato di false comunicazioni sociali.

La fattispecie si concretizza allorquando i responsabili della revisione al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stesse, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

1.4 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

1.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.¹

1.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative.

Vengono in rilievo, *esclusivamente*, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle cooperative a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili e indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si fa presente che: (i) soggetti attivi sono gli amministratori; (ii) configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

¹ Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati in capo a un'altra società del gruppo, recando danno a questa ultima. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

1.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che: (i) soggetti attivi sono gli amministratori; (ii) configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

1.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che: (i) soggetti attivi sono gli amministratori; (ii) configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

1.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

La norma non risulta applicabile in quanto rivolta alle società quotate o con titoli diffusi o alle società sottoposte a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione.

1.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee, ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;

- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

1.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

1.12 Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, cod. civ.)

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*), Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, ha recentemente modificato la disciplina in materia di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

La nuova formulazione ha esteso il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Sono inoltre state ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.

Significativo, infine, il fatto che nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta «*cagioni nocumento alla società*», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché chi svolge nella società o nell'ente un'attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La condotta rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, tuttavia, è solo quella di cui al comma 3°

dell'art. 2635 c.c. relativa al “corruttore”, ossia a colui che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nonché a chi svolge nella società o nell'ente un'attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Ratio della norma è l'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ai fenomeni di deviazione dal buon andamento societario e di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi.

L'art. 2635 c.c. delinea un reato a concorso necessario, poiché richiede la contemporanea presenza di due soggetti (corrotto e corruttore). Si tratta di un reato plurisoggettivo, realizzato da soggetti che si pongono tra loro in un rapporto di parità.

Non è richiesta alcuna forma particolare per la ricezione dell'utilità e l'accettazione della promessa.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare indebitamente la dazione o la promessa.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. La semplice promessa di pagamento è, pertanto, sufficiente a integrare gli estremi del reato consumato.

Tutti i dipendenti o collaboratori della Società risultano potenzialmente esposti al rischio di commissione del reato in commento.

Assai rilevante una recente modifica normativa (art. 1 Legge n. 3/2019) che ha reso il reato in questione perseguibile d'ufficio.

1.13 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

1.14 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.U.F. introdotte dalla legge n.62/2005.

Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa disciplinate dalla legge n.59/1992.

Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'art.2526.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

1.15 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.²

² L'art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all'art. 2638 c.c. il seguente comma: *“La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*.

2 Funzione della Parte Speciale -Reati Societari-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

3 Le attività sensibili relative ai reati societari ai fini del D. Lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e rapporti con organi sociali di controllo
2. Operazioni che incidono sul capitale sociale
3. Gestione rapporti con Società di revisione e Collegio Sindacale
4. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee e delle attività degli organi societari
5. Conflitti di interesse

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, alcune delle sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) per conto di AVI.COOP S.c.a. (di seguito, AVI.COOP).

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e AVI.COOP devono essere disciplinati sulla base dei seguenti principi:

- **è necessario che Gesco prenda conoscenza formale dell'adozione del Modello da parte di AVI.COOP, impegnandosi a rispettare i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello stesso, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e a operare in linea con essi;**
- **l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi**

fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;

- **l'obbligo in capo a Gesco e all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima di ottemperare a richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP; ciò potrà avvenire anche sulla base di specifici accordi tra i due Organismi di Vigilanza che prevedano, ad esempio, incontri congiunti, scambi di informazioni e altre sinergie idonee a garantire efficaci controlli nell'ambito di indispensabili economie di scala.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

4 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

5 Principi generali di comportamento

AVI.COOP s.c.a. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di AVI.COOP; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la società, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

AVI.COOP promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, i Dipendenti e gli Organi sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di AVI.COOP.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono attività in favore di AVI.COOP (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

E' pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società;
5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;
- i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società e di altre società;
- j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o di terzi;
- k) tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;

- l) effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- m) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

6 Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 4, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti informativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali strumenti devono essere tempestivamente integrati/aggiornati sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- individuazione delle funzioni interne della società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;

- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali) e dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio;
- la preventiva comunicazione all'OdV di qualsiasi altro incarico che sia attribuito ai membri del Collegio Sindacale o alla società di revisione o a società a questa collegata, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di revisione e, in occasione della richiesta da parte dei soci, l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- la previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- la previsione di una dichiarazione di veridicità dei dati di bilancio (o necessari per la redazione del bilancio) trasmessi da parte della Divisione Amministrativo-Contabile e delle altre Divisioni/Funzioni che collaborano alla predisposizione del bilancio;
- la previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti per il rispetto del Modello.

6.2 Operazioni che incidono sul capitale sociale

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- segnalazione all'Organismo di Vigilanza di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale e le riserve;
- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alle distribuzioni di riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

6.3 Gestione rapporti con Società di revisione e Collegio Sindacale

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con la Società di revisione e il Collegio Sindacale deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di revisione, e in occasione di richieste da parte dei soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- una disposizione che regolamenti le fasi di selezione della Società di revisione contabile e regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- la preventiva comunicazione all'OdV di qualsiasi altro incarico che sia attribuito ai membri del Collegio Sindacale o alla società di revisione o a società a questa collegata, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio.

6.4 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee e delle attività degli organi societari

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale d'assemblea e delle attività degli organi societari.

6.5 Conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda deve garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario, ovvero nel caso di esercizio di cariche societarie in altre società;
- obbligo, per i destinatari diversi dagli amministratori della Società, di adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto di interesse;
- individuazione degli esponenti aziendali (diversi dagli amministratori della Società) che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

6.6 Protocolli relativi alla Corruzione tra Privati

Il reato di Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.) è ricompreso nel catalogo 231 dall'art. 25 -ter; i comportamenti che possono potenzialmente configurare aree di rischio per la sua commissione sono trasversali a più aree dell'attività aziendale; di conseguenza, i protocolli di controllo, nella maggior parte dei casi, si sovrappongono a quelli già previsti per altre fattispecie di reato.

In particolare, alcuni esempi di aree sensibili, eventualmente strumentali, possono essere le seguenti:

- A. Rapporti con Enti Certificatori [ad esempio, l'operatore corrompe l'ispettore per l'omissione di rilievi];
- B. Risorse Umane [assunzione di un dipendente di società concorrente in cambio di notizie riservate o, ancora, al fine di convincere l'amministratore di una società concorrente a non promuovere la vendita di un determinato prodotto assicurativo, l'operatore promette l'assunzione del figlio del medesimo];
- C. Gestione del Contenzioso [in ipotesi di contenzioso, anche potenziale, con società terza, corruzione di funzionario di quest'ultima al fine di ottenere una transazione favorevole];
- D. Gestione degli acquisti di beni e servizi [a esempio, corruzione del fornitore affinché accetti di vendere beni o servizi a un prezzo inferiore];
- E. Gestione omaggi ed erogazioni liberali.

Per quanto concerne l'**area sensibile di cui alla precedente lettera A**, i controlli da introdurre sono i seguenti: estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. (es: omaggistica; protocolli analoghi a quelli previsti per i Rapporti con la P.A.).

Per quanto concerne l'**area sensibile di cui alla precedente lettera B**, i controlli da introdurre sono i seguenti: estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. e, in particolare, quelli relativi all'assunzione del personale.

Per quanto concerne l'**area sensibile di cui alla precedente lettera C**, i controlli da introdurre sono i

seguenti: estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. e, in particolare, quelli relativi alla gestione del contenzioso e rapporti con consulenti.

Per quanto concerne le **aree sensibili di cui alle precedenti lettere D.** i controlli da introdurre sono i seguenti: estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi all'Area Acquisti; segregazione delle Funzioni (in particolare, dovrebbero essere segregati i seguenti ruoli: (i) Responsabile definizione prezzo/condizioni/termini di pagamento, (ii) Responsabile scontistica, (iii) Responsabile soluzioni transattive in caso di contestazioni; criteri generali trasparenti per la determinazione del prezzo; estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. (es: omaggistica); segnalazione all'ODV di scostamenti e deroghe.

Per quanto concerne l'**area sensibile di cui alla precedente E.**, i controlli da introdurre sono i seguenti: estensione a queste fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. (es: omaggistica; protocolli analoghi a quelli previsti per i Rapporti con la P.A.).

7 I controlli dell'Organismo di vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

AVI.COOP. S.C.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)**

**REATI INFORMATICI E
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

SOMMARIO

I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	3
1 I reati richiamati dall'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/2001.....	3
1.1 Documenti informatici (art. 491-bis cod. penale).....	3
1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. penale)..	6
1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. penale)	8
1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. penale)	10
1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale)	10
1.6 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. penale).....	12
1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. penale)	12
1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. penale)	14
1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. penale)	15
1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. penale).....	15
1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. penale).....	16
2 Funzione della Parte Speciale –Reati Informatici.....	16
3 Principi di riferimento generali	16
3.1 Il sistema organizzativo in generale	16
3.2 Principi generali di comportamento	17
4 Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D. Lgs. 231/2001	19
5 Principi generali di controllo.....	21
6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.....	21
6.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici.....	21
7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	23

I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1 I reati richiamati dall'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, in base al quale:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies e 640 -ter, terzo comma, del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".¹

1.1 Documenti informatici (art. 491-bis cod. penale).

"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

Il **documento informatico** è, secondo la definizione data dall'articolo 1, lett. p) del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, il c.d Codice dell'Amministrazione Digitale, "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Sul punto, la relazione al disegno di legge originario (n. 2807) annota: " *...in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come 'supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli, si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui*

¹ Le parti in grassetto del primo comma sono state inserite dall'art. 9, comma 2, del D. L. n. 93 del 14 agosto 2013.

al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come 'rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti'."

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni*”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni*”;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “*Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476*”;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni*”;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “*Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro*”;
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “*Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene*

- stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;*
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): *“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;*
 - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): *“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;*
 - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;*
 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;*
 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;*
 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): *“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;*
 - Uso di atto falso (art. 489 c.p.): *“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;*
 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): *“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;*
 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): *“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi,*

- quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;*
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): *“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.*

Le realtà cooperative potrebbero incorrere in tali reati ad esempio attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata come appunto una cooperativa, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

Nel caso specifico, ad esempio durante la procedura di richiesta di un'autorizzazione il soggetto che presiede la richiesta, trasmette su supporto informatico, utilizzando un sistema informativo interno o messo a disposizione da un ente pubblico, un documento falso.

1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. penale)

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Per sistema informatico ai sensi dell'art 1 della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica, si intende "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o configurate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati".

Per "sistema telematico" si deve intendere qualsiasi rete di telecomunicazione sia pubblica che privata, locale, nazionale o internazionale, operante da o per l'Italia.

Fondamentale per la configurabilità del reato è che il sistema attaccato (anche se adibito ad un uso individuale) risulti protetto da "misure di sicurezza", che devono intendersi anche come misure genericamente di carattere organizzativo, che cioè disciplinino semplicemente le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo. Possono rilevare, esemplificando, la sistemazione dell'impianto all'interno di un locale munito di serrature, la prescrizione di una *password* di accesso, l'esclusione del personale impiegatizio, attraverso la rete interna del sistema, dall'accesso ai comandi centrali per intervenire sui dati, ecc.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema. E' prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi

servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare (che è dimostrato anche dalla predisposizione di misure di protezione del sistema nel senso sopra descritto).

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/distruzione di dati, di programmi o del sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Le condotte criminose configurabili si ricollegano ad ipotesi in cui persone fisiche che appartengono all'organigramma societario e/o aziendale dell'ente, soci o consulenti:

- accedano abusivamente ad un sistema informatico protetto (interno e/o esterno alla società): ad esempio utilizzo *password* e *username* di terzi per visualizzare e riprodurre documenti senza autorizzazione;
- ottengano, riproducano, diffondano, comunichino o divulgino codici di accesso a sistema informatici protetti: ad esempio comunicare credenziali per accedere alle caselle mail di terzi al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda;
- intercettino, impediscano o interrompano comunicazioni relative ad un SI/telematico o intercorrenti tra più sistemi: ad esempio introduzione di *virus* o installazione di *software* non autorizzati aventi effetto di rallentare la comunicazione telematica;
- ottengano, producano, riproducano, mettano a disposizione apparecchiature dispositivi o programmi lesivi dell'integrità dei dati dei sistemi informativi: ad esempio introduzione di *virus*, programmi contenenti le c.d. "bombe logiche" etc;
- installino mezzi volti ad intercettare, bloccino o interrompano comunicazioni per via informatica/telematica: ad esempio utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti al SI;
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o di pubblica utilità;
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici altrui;
- distruggano, danneggino sistemi informatici/telematici altrui tramite la distruzione, cancellazione di dati o l'immissione di nuovi dati o programmi;
- distruggano o danneggino sistemi informatici/telematici di pubblica utilità;
- violino gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato di firma elettronica.

Le condotte di cui sopra, sia che l'accesso abusivo riguardi un sistema interno ovvero esterno alla società cui appartiene l'agente, possono tradursi in operazioni che portano un interesse o

vantaggio per la società stessa, ad esempio: diminuzione del credito dei clienti, maggiorazione dei costi dei servizi erogati, fatturazione di servizi non richiesti, accesso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta economica presentata per la partecipazione alla gara di appalto o al fine di conoscere il portafoglio clienti oppure le strategie commerciali, ovvero l'elenco dei soci e dei dipendenti/ collaboratori o i dati relativi ai loro compensi.

Il nuovo terzo comma della norma, introdotto come fattispecie autonoma di responsabilità amministrativa degli enti dall'art. 9, comma 2, del D. L. n. 93/2013, prevede un'aggravante **qualora il fatto sia commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.**

13 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* cod. penale)

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno. Rispetto alla disposizione prevista dall'art. 615 ter c.p. vi è anticipazione della soglia di tutela poiché il reato sanziona condotte che riguardano i codici d'accesso e non direttamente i sistemi informatici che con tali codici possono essere aggrediti. Di qui la natura di reato di pericolo che va attribuita alla fattispecie in esame, che si consuma nel momento in cui l'agente, alternativamente, si procura o diffonde i codici di accesso ovvero fornisce indicazioni utili a tal fine, indipendentemente dall'effettivo danno o turbamento del sistema (ad esempio, a prescindere dall'effettivo utilizzo dei codici per accedere abusivamente nel sistema).

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (*virus*, *spyware*) e comunque è sanzionata la condotta di chi illegittimamente operi su codici di accesso, parole chiave o altri mezzi di accesso a sistemi informatici protetti da misure di sicurezza. Vista la formulazione ampia della norma, vi rientrano sia gli strumenti "virtuali" di accesso (*password* e codici) che quelli fisici (chiavi meccaniche e tessere elettroniche). Tra gli "altri mezzi idonei" a consentire l'accesso vanno compresi anche gli strumenti biometrici fondati sul riconoscimento da parte del sistema della voce o delle impronte.

Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di *pics-card* ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta.

Ricorre il "procurarsi" nel caso di ottenimento del codice /*password* da persona o cosa (elaboratore elettronico) che ne sia a conoscenza; il "riprodurre" è ravvisabile nel caso in cui il soggetto agente riesca a creare autonomamente (di solito con programmi informatici "pirata") il codice, una parola chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema; il "diffondere" ricorre nel caso di illecita comunicazione ad una pluralità indeterminata di soggetti, il "comunicare"

sussiste nell'ipotesi in cui, invece, il soggetto agente porti a conoscenza del codice di accesso uno o più soggetti determinati; il

"consegnare" si configura nel caso in cui l'accesso sia consentito da mezzi fisici (scheda o chiave) che venga, in originale o in copia, portata nella disponibilità di soggetti non autorizzati dal titolare del sistema.

La norma prevede, poi, per estendere al massimo l'ambito di operatività della disposizione sanzionatoria, la penale rilevanza anche del comportamento di chi "fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo", in modo tale da coprire ogni sorta di comportamento che consenta a chiunque di acquisire la possibilità di accedere abusivamente a sistemi informatici.

Le condotte criminose configurabili si ricollegano ad ipotesi in cui persone fisiche che appartengono all'organigramma societario e/o aziendale dell'ente, soci o consulenti:

- accedano abusivamente ad un sistema informatico protetto (interno e/o esterno alla società): ad esempio utilizzo *password* e *username* di terzi per visualizzare e riprodurre documenti senza autorizzazione;
- ottengano, riproducano, diffondano, comunichino o divulgino codici di accesso a sistema informatici protetti: ad esempio comunicare credenziali per accedere alle caselle mail di terzi al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda;
- intercettino, impediscano o interrompano comunicazioni relative ad un SI/telematico o intercorrenti tra più sistemi: ad esempio introduzione di *virus* o installazione di *software* non autorizzati aventi effetto di rallentare la comunicazione telematica;
- ottengano, producano, riproducano, mettano a disposizione apparecchiature dispositivi o programmi lesivi dell'integrità dei dati dei sistemi informativi: ad esempio introduzione di *virus*, programmi contenenti le c.d. "bombe logiche" etc;
- installino mezzi volti ad intercettare, blocchino o interrompano comunicazioni per via informatica/telematica: ad esempio utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti al SI;
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o di pubblica utilità;
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici altrui;
- distruggano, danneggino sistemi informatici/telematici altrui tramite la distruzione, cancellazione di dati o l'immissione di nuovi dati o programmi;
- distruggano o danneggino sistemi informatici/telematici di pubblica utilità;
- violino gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato di firma elettronica.

Le condotte di cui sopra, sia che l'accesso abusivo riguardi un sistema interno ovvero esterno

alla società cui appartiene l'agente, possono tradursi in operazioni che portano un interesse o vantaggio per la società stessa, ad esempio: diminuzione del credito dei clienti, maggiorazione dei costi dei servizi erogati, fatturazione di servizi non richiesti, accesso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta economica presentata per la partecipazione alla gara di appalto o al fine di conoscere il portafoglio clienti oppure le strategie commerciali, ovvero l'elenco dei soci e dei dipendenti/ collaboratori o i dati relativi ai loro compensi. E' altresì ipotizzabile la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

14 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. penale)

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di *virus*, *worms*, programmi contenenti le c.d. bombe logiche ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

Le condotte criminose configurabili si possono ricollegare ai comportamenti indicati al precedente punto 1.2.

15 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale)

Il reato in esame è inserito nella sezione V (delitti contro l'inviolabilità dei segreti), del capo III (delitti contro la libertà individuale), del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale.

L'articolo prevede tre ipotesi criminose:

1. il fatto di chiunque fraudolentemente intercetta una comunicazione proveniente da un sistema informatico o telematico o da più sistemi fra loro collegati;

2. il fatto di chiunque fraudolentemente interrompe o impedisce tali comunicazioni;
3. il fatto di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche di cui fraudolentemente abbia preso conoscenza. Tale ipotesi è sussidiaria, infatti è prevista autonomamente solo se non costituisce un più grave reato.

Per “comunicazioni informatiche o telematiche” s’intendono le trasmissioni di dati, immagini, simboli, programmi e ogni altra informazione attraverso sistemi informatici e telematici.

Per “intercettazione” si intende ogni operazione compiuta col fine di prendere conoscenza, direttamente o di nascosto, di corrispondenza, nella sua più ampia accezione.

Per “impedire” si intende il frapporre ostacoli *hardware* e *software* alla normale utilizzazione di un sistema informatico e telematico.

Per “interrompere” si intende sospendere il flusso di informazioni.

Per “rivelare” si intende portare a conoscenza, o rendere noto, senza averne facoltà o diritto, e quindi abusivamente, a terzi il contenuto di documenti informatici destinati a rimanere segreti.

Per “qualsiasi mezzo di informazione al pubblico”, si intende quello dotato di specifica idoneità tecnica a divulgare la notizia nei confronti della generalità di terzi o di una parte di essi.

Per “fraudolentemente” si intende l’uso di mezzi ingannevoli o raggirevoli, cioè l’intercettazione deve consistere in attività volta a rappresentare al sistema stesso in via automatica o al gestore del sistema una situazione non corrispondente al vero.

Il tentativo di reato nei casi previsti dall’articolo in esame è ipotizzabile. Si tratta di un reato comune perchè può essere commesso da chiunque.

La norma considera l’ipotesi dell’illecita riproduzione mediante strumenti di comunicazione di massa di notizie riservate, di atti o messaggi inseriti in un sistema informativo complesso e chiuso al pubblico, o di agenzie di informazione destinate a un numero chiuso di abbonati collegati telematicamente.

La responsabilità è esclusivamente dolosa. Il dolo richiesto è quello generico, consistente nella coscienza e volontà di commettere una delle fattispecie previste.

Le condotte consistono nell’intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all’esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente *software spyware*, introduzione di *virus*, ma anche ad esempio l'installazione di *software* non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita *password*

Le condotte criminose configurabili si possono ricollegare ai comportamenti indicati al precedente punto 1.2.

1.6 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* cod. penale)

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Si tratta di una norma a tutela anticipata che mira a tutelare la riservatezza e la libertà delle comunicazioni con l'incriminazione di fatti prodromici rispetto all'effettiva lesione del bene giuridico.

Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, occorrerà verificare la sola attività di installazione e non anche l'eventuale successiva intercettazione o impedimento di comunicazioni.

Il reato è configurabile anche se gli apparecchi installati di fatto poi non abbiano funzionato correttamente, purchè non ricorra un'inidoneità tecnica assoluta.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di installare apparecchiature in grado di intercettare comunicazioni informatiche o telematiche.

Costituisce condotta di reato ex art. 617*quinquies* c.p. l'installazione abusiva di un telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Le condotte criminose configurabili si possono ricollegare ai comportamenti indicati al precedente punto 1.2.

1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* cod. penale)

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

In realtà, la formulazione normativa, nella sua ampiezza, rende effettivamente problematico distinguere tra loro talune delle condotte incriminate. Ciò che però conta è l'integrale copertura rispetto a qualsivoglia condotta, sia fisica che più probabilmente informatica, che si risolva in un pregiudizio, anche solo qualitativo, delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. Ciò che quindi rileva non è tanto la "modalità" dell'aggressione produttiva di danno, quanto piuttosto l'oggetto materiale di questa: costituito appunto dalle informazioni, dai dati o dai programmi informatici, anziché dal sistema informatico o telematico in sé (preso in considerazione nel successivo art. 635 quater c.p.).

Alla fattispecie in esame possono ricondursi, esemplificando, i fenomeni dello *spamming*, quando consiste nella saturazione intenzionale delle risorse informatiche a seguito di un elevato numero di comunicazioni, così da provocare l'interruzione del servizio di comunicazione e altre eventuali disfunzioni.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

Le condotte criminose configurabili si ricollegano ad ipotesi in cui persone fisiche che appartengono all'organigramma societario e/o aziendale della cooperativa, soci, consulenti:

- accedano abusivamente ad un sistema informatico protetto (ad esempio utilizzo *password* e *username* di terzi per distruggere o alterare documenti senza autorizzazione);
- ottengano, riproducano, diffondano, comunichino o divulgino codici di accesso a sistema informatici protetti;
- intercettino, impediscano o interrompano comunicazioni relative ad un SI/telematico o intercorrenti tra più sistemi (ad esempio introduzione di *virus* o installazione di *software* non autorizzati aventi effetto di rallentare la comunicazione telematica);
- ottengano, producano, riproducano, mettano a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi lesivi dell'integrità dei dati dei sistemi informativi (ad esempio introduzione di *virus*, programmi contenenti le "bombe logiche" etc);
- installino mezzi volti a bloccare o interrompere comunicazioni per via informatica/telematica (ad esempio utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti al SI);
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità;
- distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici altrui;
- distruggano, danneggino sistemi informatici/telematici tramite la distruzione, cancellazione di dati o l'immissione di nuovi dati o programmi, ovvero tramite la distruzione o il danneggiamento dello stesso *hardware*;
- distruggano, danneggino sistemi informatici/telematici di pubblica utilità.

Le condotte di cui sopra, sia che l'accesso abusivo riguardi un sistema interno ovvero esterno alla società cui appartiene l'agente, possono tradursi in operazioni che portano un interesse o vantaggio per la società stessa, ad esempio distruggere i file relativi alla partecipazione alla gara di appalto di un concorrente o bloccarne i sistemi informatici durante le fasi di una

procedura d'asta elettronica ovvero alterare o danneggiare il sito di e-commerce di un concorrente ovvero eliminare informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ovvero cancellare la memoria.

18 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. penale)

La fattispecie punisce i fatti di danneggiamento previsti nel precedente art. 635bis c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Si introduce una tutela rafforzata rispetto ad aggressioni particolarmente insidiose per la qualità delle informazioni colpite. Ciò che rileva è l'utilità sociale dell'oggetto dell'aggressione, per le gravi conseguenze lesive che possono derivarne in termine di interesse pubblico.

Analogamente al precedente articolo 635bis il legislatore si pone come obiettivo l'integrale copertura rispetto a qualsivoglia condotta che si risolva in un pregiudizio, anche solo qualitativo, delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. Ciò che quindi rileva non è tanto la "modalità" dell'aggressione produttiva di danno, quanto piuttosto l'oggetto materiale di questa: costituito appunto dalle informazioni, dai dati o dai programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Nel primo comma, il reato è costruito come reato di pericolo, attraverso la previsione della diretta punibilità delle condotte "dirette a" distruggere, deteriorare, ecc. le informazioni i dati o i programmi informatici.

La concreta realizzazione dello scopo integra un'autonoma ipotesi di reato di danno, prevista e sanzionata più pesantemente nel secondo comma.

Alla fattispecie in esame possono ricondursi, esemplificando, i fenomeni dello *spamming*, quando consiste nella saturazione intenzionale delle risorse informatiche a seguito di un elevato numero di comunicazioni, così da provocare l'interruzione del servizio di comunicazione e altre eventuali disfunzioni.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Ad esempio, le condotte criminose configurabili si ricollegano a ipotesi in cui persone fisiche che appartengono all'organigramma societario e/o aziendale della cooperativa, soci, consulenti:

- accedano abusivamente ad un sistema informatico dello Stato o di altro ente pubblico per distruggere o alterare documenti senza autorizzazione;
- ottengano, riproducano, diffondano, comunichino o divulgino codici di accesso a
- sistema informatici protetti per i fini punti dal reato in esame ;
- impediscano o interrompano comunicazioni relative ad un SI/telematico o intercorrenti tra più sistemi (ad esempio introduzione di *virus* o installazione di *software* non

- autorizzati aventi effetto di rallentare la comunicazione telematica);
- ottengano, producano, riproducano, mettano a disposizione apparecchiature dispositivi o programmi lesivi dell'integrità dei dati dei sistemi informativi (ad esempio introduzione di virus, programmi contenenti le "bombe logiche" etc);
 - installino mezzi volti a bloccare o interrompere comunicazioni per via informatica/telematica (ad esempio utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti al SI);
 - distruggano, deteriorino, cancellino informazioni e dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o di pubblica utilità tramite la distruzione, cancellazione di dati o l'immissione di nuovi dati o programmi.

Le condotte di cui sopra dirette contro un sistema informatico pubblico e che si traducano in un interesse o vantaggio per la società stessa (ad esempio distruggere dati relativi a controlli o ispezioni, ovvero impedire in qualunque modo lo svolgimento di un asta con procedura elettronica), pur essendo tutte astrattamente possibili non sembrano alla portata della maggior parte delle cooperative tenuto conto della complessità e rischiosità delle operazioni richieste per "attaccare" un soggetto pubblico, in quanto poco proporzionate alla limitate dimensioni e conseguenti disponibilità di *know how* ma anche degli interessi in gioco che caratterizzano le stesse.

19 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* cod. penale)

Il reato è costruito in modo non difforme dalle corrispondenti ipotesi rispettivamente previste negli artt. 635*bis* e 635*ter* c.p. già analizzate in precedenza.

Alla fattispecie in esame può ricondursi, esemplificando, il fenomeno dello *spamming*, quando consiste nella saturazione intenzionale delle risorse informatiche a seguito di un elevato numero di comunicazioni, così da provocare l'interruzione del servizio di comunicazione e altre eventuali disfunzioni.

Il reato *de quo* punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causino la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. E' necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Le condotte criminose configurabili si possono ricollegare ai comportamenti indicati al precedente punto 1.2.

110 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* cod. penale)

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635*quater* c.p., al cui commento si rinvia, anche se gli eventi dannosi, aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, non si realizzino concretamente.

1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* cod. penale)

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

2 Funzione della Parte Speciale –Reati Informatici-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi dell'Azienda, dai Dipendenti, dai Consulenti, nonché da tutti coloro che svolgono un'attività per conto di AVI.COOP s.c.a, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati informatici.

3 Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

AVI.COOP s.c.a. (AVI.COOP) considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di AVI.COOP; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per AVI.COOP, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico AVI.COOP, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso (i) la protezione dei sistemi e delle informazioni dai

potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi) e (ii) la garanzia della massima continuità del servizio.

Al riguardo, si evidenzia che nel corso del 2018, la Società ha adempiuto alle attività prescritte dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito GDPR) in materia di Tutela dei Dati Personali (c.d. Privacy); in particolare, ha trovato applicazione il Principio di Autoresponsabilizzazione previsto dalla sopra citata normativa, essendosi proceduto al Risk Assessment/Gap Analysis e alla successiva definizione di un sistema di gestione della Privacy che tiene conto delle specifiche attività/trattamenti posti in essere dalla Società.

Il preciso quanto tempestivo allineamento al GDPR ha automaticamente impattato anche sulla presente Parte Speciale del Modello; infatti, il percorso di allineamento in questione comporta le stesse modalità di analisi/valutazione/proceduralizzazione che caratterizzano la compliance 231.

Pertanto, la adozione del GDPR ha comportato un approfondito aggiornamento delle tematiche inerenti alla Sicurezza Informatica che è stata oggetto di attenta valutazione in tema di tenuta del sistema con conferma/introduzione di misure tecniche di massima solidità in relazione ai rischi connessi alle attività poste in essere. A titolo di completezza, si rammenta che, ai fini del GDPR, dette misure tecniche sono state accompagnate dalle prescritte misure legali e organizzative che vanno a rafforzare il già solido modello societario.

Al riguardo, si evidenzia che il sistema gestionale Privacy adottato dalla Società ha ottenuto la Certificazione PDR 43:2018.

32 Principi generali di comportamento

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che AVI.COOP si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non

possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi dell'Azienda, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto di AVI.COOP (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc...);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4 Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D. Lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito

della quale sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
- gestione e protezione della postazione di lavoro
- gestione degli accessi verso l'esterno
- gestione e protezione delle reti
- utilizzo della rete aziendale intranet e internet
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)
- gestione servizi informativi e, in particolare, gestione di software pubblici o forniti da terzi per conto di enti pubblici
- gestione e trasmissione di comunicazioni e informazioni con la P.A. per via telematica
- gestione documenti informatici
- gestione credenziali e certificati digitali
- accesso a sistemi di clienti e partner commerciali
- accesso a sistemi esterni
- gestione sistema Privacy
- gestione dati riservati e sensibili

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, alcune delle sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) per conto di AVI.COOP S.c.a. (di seguito, AVI.COOP).

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e AVI.COOP devono essere disciplinati sulla base dei seguenti principi:

- **è necessario che Gesco prenda conoscenza formale dell'adozione del Modello da parte di AVI.COOP, impegnandosi a rispettare i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello stesso, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e a operare in linea con essi;**
- **l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**
- **l'obbligo in capo a Gesco e all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima di ottemperare a richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP; ciò potrà avvenire anche sulla base di specifici accordi tra i due Organismi di Vigilanza che prevedano, ad esempio, incontri congiunti, scambi di informazioni e altre sinergie idonee a garantire efficaci controlli nell'ambito di indispensabili economie di scala.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP vigilerà sull'effettiva applicazione delle

suddette clausole da parte di Gesco.

5 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

- 1) Esistenza di una normativa aziendale relativa alla gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi:
 - identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti componenti: (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (ii) hardware, (iii) software, (iv) documentazione, (v) dati/informazioni, (vi) risorse umane;

- individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie: (i) errori e malfunzionamenti, (ii) frodi e furti, (iii) software dannoso, (iv) danneggiamenti fisici, (v) sovraccarico del sistema, (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
 - individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
 - identificazione delle possibili contromisure;
 - effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
 - definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
 - documentazione e accettazione del rischio residuo.
- 2) Esistenza di una normativa aziendale nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:
- definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
 - costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
 - puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
 - progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
 - definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
 - applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.
- 3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.
- 4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.
- 5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni

operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.

- 6) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.
- 7) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.
- 8) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.
- 9) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).
- 10) Previsione di specifiche clausole per terzi/outsourcer aventi ad oggetto il rispetto del Modello.
- 11) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*.
- 12) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).
- 13) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce (i) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e (ii) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.
- 14) Predisposizione e mantenimento del censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con Autorità di Vigilanza e loro specifici software in uso.
- 15) Ripristino del Documento di Protezione e Sicurezza con adeguamento e costante aggiornamento delle procedure e istruzioni nello stesso riportate.
- 16) Flussi informativi periodici verso l'ODV e previsione di segnalazione immediata a detto organo di eventuali incidenti relativi alla sicurezza dei dati.

7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

AVI.COOP. S.C.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)**

**REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL
COMMERCIO**

**FALSITA' IN STRUMENTI E SEGNI DI
RICONOSCIMENTO**

SOMMARIO

1	I reati contro l'industria e il commercio richiamati dall'articolo 25 -bis1 del d.lgs. 231/2001 e i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'art. 25 -bis, lettera f -bis) del D. Lgs. n. 231 del D. Lgs. n. 231/2001.....	3
1.1	Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 del codice penale).....	3
1.2	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 -bis del codice penale).....	5
1.3	Frode contro le industrie nazionali (art. 514 del codice penale).....	7
1.4	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del codice penale).....	8
1.5	Vendita di sostanze non genuine come genuine (art. 516 del codice penale).....	12
1.6	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 del codice penale).....	14
1.7	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 -ter del codice penale).....	17
1.8	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 -quater del codice penale).....	21
1.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 del codice penale).....	23
1.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 del codice penale).....	26
2	Funzione della Parte Speciale.....	27
3	Principi di riferimento generali.....	28
3.1	Il sistema organizzativo in generale.....	28
3.2	Principi generali di comportamento.....	28
4	Le attività sensibili relative ai reati in materia di industria e commercio e contraffazione ai fini del d.lgs. 231/2001.....	29
5	Principi generali di controllo.....	30
6	Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.....	31
7	I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	32

I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E I REATI DI FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1 I reati contro l'industria e il commercio richiamati dall'articolo 25 -bis1 del d.lgs. 231/2001 e i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'art. 25 – bis, lettera f – bis) del D. Lgs. n. 231 del D. Lgs. n. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del d.lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*bis*1 del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.

Per quanto concerne i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, l'art. 25 –*bis*, lettera f – *bis*) del D. Lgs n. 231/2001 prevede che:

“f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

1.1 Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 del codice penale).

La fattispecie di reato *punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.*

I) Bene giuridico tutelato

La fattispecie **tutela il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.** L'art. 513 c.p., pur essendo rivolto alla tutela dell'ordine economico nazionale, non prescinde tuttavia dal diritto individuale al libero svolgimento della stessa attività, anzi intende garantire e proteggere tale diritto da turbative o impedimenti.

Si tratta di **un reato di pericolo**, pertanto è sufficiente ai fini della sua integrazione che dall'azione, violenta o fraudolenta, del colpevole derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale ed industriale del singolo, considerata quale aspetto particolare dell'interesse economico

della collettività.

II) Soggetto attivo

Il reato è **comune** ed è commissibile, pertanto, **da chiunque**. I destinatari del precetto non sono perciò soltanto gli imprenditori industriali o commerciali.

III) Condotta tipica

Due sono le modalità di esplicazione della condotta. Esse sono previste in modo alternativo e consistono nel:

- a) Adoperare “**violenza sulle cose**” per **impedire** o **turbare** l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Ai sensi della legge penale integrano “**violenza sulle cose**” tutti gli atti positivi, materiali, fisici, esercitati direttamente sulle cose, con i quali le stesse vengono *danneggiate o trasformate o mediante i quali viene mutata la loro destinazione*.

In particolare, la cosa viene:

- danneggiata quando è distrutta, dispersa, deteriorata o resa in tutto o in parte inservibile;
- trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo;
- mutata nella destinazione, secondo la dottrina prevalente, non già quando vi è un mutamento della destinazione naturale generica della cosa, ma quando si ha un mutamento nella destinazione specifica attribuita alla cosa dall'avente diritto.

- b) Adoperare “**mezzi fraudolenti**” per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Per **mezzi fraudolenti** devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio, nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

E' bene tenere presente, tuttavia, che per l'integrazione del delitto in esame **occorre anche la sussistenza di un nesso teleologico fra i mezzi fraudolenti utilizzati e la turbativa o impedimento del commercio o dell'industria**. L'uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare all'agente un utile economico (e non a realizzare la suddetta turbativa o il suddetto impedimento) può, pertanto, concretare soltanto una concorrenza sleale e non già la figura di reato prevista all'art. 513 c.p.

Per **impedimento** - tanto temporaneo quanto parziale - si intende l'arresto anche della fase iniziale o preparatoria all'esercizio dell'industria o del commercio.

Il **turbamento**, invece, deve rivolgersi ad un'attività imprenditoriale già iniziata e consiste nell'alterazione del suo normale svolgimento.

IV - Elemento soggettivo

Dolo specifico consistente nella **volontà di usare violenza o mezzi fraudolenti tesi a impedire o turbare** l'esercizio di un'industria o di un commercio.

V - Consumazione e tentativo

Il delitto in esame si consuma con il compimento dell'atto di violenza o con l'uso del mezzo fraudolento. Essendo un reato di pericolo il tentativo non è configurabile.

VI - Rapporti con altri reati e Procedibilità

La fattispecie di cui all'art. 513 c.p. si applica "se il fatto non costituisce un più grave reato". In forza di tale clausola di riserva la fattispecie in oggetto non si applicherà, ad esempio, laddove vengano integrati gli estremi del più grave reato di "Illecita concorrenza con minaccia o violenza" punito *ex art. 513-bis c.p.*

1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 -bis del codice penale)

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce *chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza (artt. 2595-2601 c.c.) con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

I - Bene giuridico tutelato

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi.

In definitiva la fattispecie in oggetto può dirsi **plurioffensiva** perché **tutela accanto all'interesse al corretto funzionamento dell'intero sistema economico**, come bene finale, **la sfera soggettiva di libertà personale, propria di ciascuno, di autodeterminarsi nell'esercizio dell'attività commerciale, industriale o comunque produttiva**, da intendersi come bene strumentale.

II - Soggetto attivo

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Non è richiesto che l'agente abbia qualifica di imprenditore, né che l'esercizio delle summenzionate attività sia legittimo.

III – Condotta tipica

La condotta consiste nel *compiere, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, atti di concorrenza con violenza o minaccia.*

Atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto agli altri esercenti la stessa attività o attività a essa simile.

Per **violenza** s'intende l'impiego di energia fisica sulla persona o sulle cose.

Per **minaccia** s'intende la prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro, e il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

Commerciale è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, **industriale** è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e **produttiva** è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

Giova sottolineare che la nozione di "**illecita concorrenza**" di cui alla **norma in esame non si identifica con quella di "concorrenza sleale" di cui all'art. 2598 c.c.**; quest'ultima infatti si traduce nell'impiego di mezzi fraudolenti attuati nell'ambito di un'attività concorrenziale, quantunque scorretta, mentre l'illecita concorrenza tende ad eliminare i concorrenti mediante atti violenti o minacciosi finalizzati a reprimere la loro capacità di autodeterminarsi.

IV - Elemento soggettivo

La lettura testuale della fattispecie suggerisce di ritenere il reato in esame integrabile a **titolo di dolo generico, inteso come coscienza e volontà di compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia.**

Secondo una diversa e minoritaria lettura, data la direzionalità di tali atti a ledere il libero gioco del mercato, si dovrebbe includere al contrario nel dolo anche "il fine di scoraggiare la concorrenza" e pertanto il dolo stesso andrebbe ricostruito come specifico.

V - Consumazione e tentativo

Il reato si perfeziona nel momento in cui si pongono in essere gli atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima, né un'alterazione degli equilibri del mercato. Pur essendo un reato di pericolo si ritiene che il tentativo sia ipotizzabile, potendo individuarsi un frazionamento della condotta in più atti, che non giungono però ancora all'attuazione della violenza, o alla formulazione o comunicazione della minaccia alla vittima (si pensi, per esempio, al compimento di atti diretti all'esplosione di un ordigno in un cantiere altrui poi non avvenuta per l'intervento delle forze di polizia).

VI – Circostanze aggravanti

E' previsto un **aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernono attività finanziate in tutto o in parte con pubblico denaro.** La *ratio* della circostanza aggravante è individuata nell'esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. L'aggravamento si giustifica ulteriormente in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività

commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell'assorbimento del pubblico denaro.

VII - Rapporti con altri reati, procedibilità

Il delitto in esame **assorbe** quelli di **percosse, violenza privata e minaccia (art. 581, 610, 612 c.p.)**.

Concorre invece con quello di estorsione (629 c.p.), poiché le due fattispecie, come si evince anche dalla loro diversa collocazione sistematica, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi. L'art. 513-*bis*, previsto tra i delitti contro l'industria e il commercio, protegge l'ordine economico in via generale, mentre l'art. 629 c.p., contemplato tra i delitti contro il patrimonio, tende a tutelare prevalentemente il patrimonio dei singoli.

Il delitto di cui all'art. 513-*bis* **concorre inoltre con quello di associazione per delinquere di tipo mafioso** prevista **all'art. 416-*bis* c.p.**, essendo il primo rivolto alla tutela dell'economia pubblica e il secondo a quella dell'ordine pubblico e richiedendo solo quest'ultimo la presenza della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Infine deve ritenersi **esclusa la possibilità** che il delitto previsto all'art. **513-*bis* concorra con la "Turbata libertà dell'industria e del commercio"** punita all'art. **513 c.p.**, data la natura sussidiaria di quest'ultimo.

Il reato è procedibile d'ufficio.

1.3 Frode contro le industrie nazionali (art. 514 del codice penale)

La norma incriminatrice punisce *chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.*

I - Bene giuridico tutelato

Il delitto tutela l'**economia pubblica** ed è volto a prevenire il danno che potrebbe derivare all'industria nazionale dall'immissione sul mercato di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

II - Soggetto attivo

Il **reato è comune** e può essere pertanto commesso da **chiunque**.

III – Condotta tipica

La condotta consiste nel *porre in vendita o nel mettere in circolazione, in Italia o all'estero, prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati, sì da cagionare un nocumento all'industria nazionale.*

"Porre in vendita" significa offrire ad una o più persone la *res* a titolo oneroso, mentre **"mettere altrimenti in circolazione"** individua tutti quei comportamenti volti a introdurre nei circuiti di distribuzione il prodotto.

I **“nomi”** sono tutte quelle indicazioni (firme, insegne, emblemi etc.) che vengono apposte ai prodotti industriali per differenziarli e che non fanno parte del marchio.

I **“marchi”** sono i segni distintivi destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa.

Per **“contraffazione”** si intende la riproduzione integrale in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di un marchio o di un segno distintivo, mentre **“alterazione”** è la riproduzione, anche parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario e con il segno distintivo.

Si tratta di un **reato di danno** poiché è previsto come elemento costitutivo del reato il realizzarsi di un evento: il **“nocumento all’industria nazionale”**.

Tale **“nocumento”** può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all’industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all’estero, il mancato incremento degli affari, l’offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale. In dottrina si richiede anche che il nocumento debba essere grave, dovendo esso valutarsi in relazione all’industria nazionale, e non alla singola impresa.

IV - Elemento soggettivo

Dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali, con la consapevolezza che i nomi, i marchi e i segni distintivi sono contraffatti o alterati; è altresì necessaria la volontà di arrecare un nocumento all’industria nazionale.

IV - Consumazione e tentativo

Il reato **si consuma col verificarsi di un nocumento all’industria nazionale**, che si ravvisa in un pregiudizio riguardante l’industria in genere, considerata sul piano nazionale.

Il **tentativo non è ammissibile in quanto il mancato verificarsi del nocumento configura l’autonomo delitto previsto all’art. 474 c.p.**

V - Aggravanti

Il II comma dell’art. 514 prevede una circostanza aggravante nel caso in cui per i marchi e i segni distintivi siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

VI - Rapporto con altri reati e procedibilità

L’unico caso di conflitto di norme che può profilarsi in materia è quello tra l’ipotesi circostanziata dell’art. 514, II co., c.p. e l’ipotesi delineata all’art. 474 c.p.

Trattasi di conflitto apparente di norme perché l’art. 514 è norma speciale rispetto a quelle previste dall’art. 474, contenendo come elementi specializzanti il “nocumento” e l’inganno dei consumatori. Il legislatore ha comunque fugato ogni dubbio in proposito, stabilendo che ove si realizzi l’ipotesi dell’art. 514, II co. “non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474 c.p.”.

Si procede d’ufficio.

1.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del codice penale)

La fattispecie di reato punisce *chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.*

L'incriminazione ha natura sussidiaria poiché è destinata a operare "qualora il fatto non costituisca un più grave delitto".

I - Bene giuridico tutelato

Il bene tutelato è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio (**onestà e correttezza negli scambi commerciali**); si intende colpire l'intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con conseguente turbamento del sistema economico (il danno patrimoniale del singolo acquirente non ha alcuna rilevanza: il delitto è perseguibile anche se quest'ultimo ha ottenuto un vantaggio).

II - Soggetto attivo

Il **reato** in oggetto è **comune**. Lo può compiere dunque **chiunque, purché realizzi il fatto tipico "nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico"**, pertanto anche i soggetti che sostituiscono l'imprenditore (familiari, dipendenti, commessi, rappresentanti).

III – Soggetto passivo

Il soggetto passivo - nel contempo "persona offesa" dal reato - è **l'acquirente** cui il colpevole consegna (con ciò perpetrando la frode) una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella pattuita. **Tuttavia** è bene ricordare, essendo il bene giuridico tutelato dalla norma "l'onesto svolgimento del commercio" e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti, **che non è necessaria l'identificazione dei soggetti passivi per il perfezionamento del reato.**

IV - Presupposto della condotta

La frode in commercio **presuppone l'esistenza di un contratto, anche in fase di stipulazione**: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

V – Condotta tipica

Il reato può essere integrato tramite due diverse condotte, e cioè:

- a) nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, **consegnando all'acquirente “una cosa mobile per un'altra”** (ad esempio, consegna un coniglio al posto di una lepre, o della segatura al posto di crusca).

Da notare che risulta irrilevante che al compratore sia stata consegnata merce il cui costo sia pari o anche superiore al costo di quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere nutritivo.

- b) nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, **consegnando all'acquirente “una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”**.

In questa seconda ipotesi la **“diversità della cosa mobile”** può, dunque, derivare:

- **dall'origine della cosa**; ci si riferisce al luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione (ad esempio, consegna all'acquirente che aveva chiesto Emmenthal di un formaggio analogo prodotto in Italia, in Cass. Pen., 14 giugno 1978);
- **dalla provenienza della cosa**; in questo caso ricorrono essenzialmente **due ipotesi**:
 - la prima** consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario (ad esempio, metto vino qualunque in una bottiglia di barolo);
 - la seconda** consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue (ad esempio, Philips commercializza un TV prodotto da un altro con il proprio marchio);
- **dalla qualità della cosa**; consiste nella consegna di una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto (ad esempio, pesce congelato al posto di pesce fresco, agrumi non maturi sottoposti alla procedura di deverdizzazione senza darne informazione ai consumatori, in Cass. Pen. 21 febbraio 1985);
- **dalla quantità della cosa**; ci si riferisce al peso, alla misura o anche al numero (ad esempio, prodotti pesati assieme alla carta da confezione).

Rileva in materia il fenomeno della c.d. **“volgarizzazione del marchio”**, ossia la particolare circostanza in cui l'indicazione, sia essa geografica o tipologica, divenga così popolare da perdere la connotazione diretta a quel marchio e da richiamare beni di quella specie (tipico esempio è rappresentato dal caffè Hag, che finisce per divenire, nel senso comune, un sinonimo di caffè decaffeinato). **La giurisprudenza, pressoché unanime, ritiene che il fenomeno della volgarizzazione non rilevi ai fini della frode in commercio** e, pertanto, rimanendo il marchio pur sempre un contrassegno originale che vale a distinguere il prodotto di un'impresa da altri similari di altrui fabbricazione, solo il titolare dello stesso può avvalersi in via esclusiva di quella particolare indicazione di origine (*ex plurimis* Cass., 27 aprile 1988, n. 417).

VI - Elemento soggettivo

Dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare una “cosa per un'altra” o una “cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità” da quella richiesta. Pertanto, i motivi dell'azione criminosa sono estranei e irrilevanti ai fini della configurabilità di tale delitto, che sussiste anche se l'agente non si proponga come scopo l'inganno o il danno dell'acquirente.

VII - Consumazione e tentativo

Il delitto **si consuma con la consegna della cosa**, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche qualora venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, etc.). Il tentativo è configurabile.

VIII – Circostanze aggravanti

L'art. 515 prevede un'aggravante in materia di commercio di oggetti preziosi; altre due aggravanti sono previste: (i) dall'art. 517–bis c.p. nel caso di alimenti e bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti, (ii) dall'art. 4 della Legge n. 63/1977 in materia di vendita di carne scongelata per fresca o di vendita di carne ripetutamente congelata.

IX – Concorso di reati, concorso di norme e rapporti con altri reati, procedibilità.

Per quanto concerne il concorso di reati:

- è possibile con la fattispecie prevista dall'**art. 5 della Legge n. 283 del 30 aprile 1962** (impiego nella preparazione del prodotto di sostanze private in parte dei propri elementi naturali o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da modificarne la composizione naturale) in quanto le due norme si pongono in relazione di specificità reciproca (Cass. Pen. n. 8507/1999);
- non si realizza con la fattispecie prevista dall'**art. 9 della Legge 125/1954** (vendita con una denominazione tipica di formaggio che non abbia i requisiti per l'uso di tale denominazione);
- è escluso con la **truffa (art. 640 c.p.)**, data la natura sussidiaria del reato di frode al commercio;
- è escluso con l'**art. 473 c.p. - contraffazione di segni distintivi** - nel caso di messa in vendita di un prodotto con un marchio falsificato, posto che la frode riassume in sé anche il disvalore espresso nell'attività di contraffazione.

L'art. 515 c.p. può concorrere:

- con l'illecito amministrativo previsto ex **art. 44 Legge n. 580/1967** sulla produzione di pasta alimentare di grano duro (Cass. Pen., 14 luglio 1998, Sinito);
- con l'illecito amministrativo di cui all'**art. 22 della Legge n. 281/1963** in materia di preparazione e commercio dei mangimi.

Per quanto concerne il rapporto con altri reati, la frode in commercio è inoltre esclusa, in applicazione del principio di specialità, nel caso di:

- **consegna di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 440 c.p.);**

- **consegna di medicinali guasti o pericolosi per la salute pubblica (art. 443 c.p.)**
- **consegna di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.),**
- **consegna di monete falsificate (art. 445 e 447 c.p.).**

Infine, merita un accenno la relazione tra il delitto di frode in commercio e l'**ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c.** La giurisprudenza, infatti, ha costantemente affermato che un atto di frode in commercio, corrispondente a quello previsto dall'art. 515 c.p., non integra di per sé un atto di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598, n. 3 c.c. non essendo necessario che l'azione risulti idonea a generare pericolo di danno per le ripercussioni immediate o possibili nella sfera di un'impresa concorrente.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza. La procedibilità è d'ufficio.

X – Casistica:

- vendita di prodotti scaduti con alterazione della data sulla confezione (Cass. 8177/1994; Cass. 5372/1998);
- vendita di salumi o insaccati con proporzioni di carne bovine, equine o suine diverse da quelle indicate sull'etichetta (Cass. 11258/1994, Cass. 27279/2004);
- vendita di "formaggio Emmenthal" bavarese in luogo di "formaggio Emmenthal" svizzero richiesto dal cliente (Cass. 15992/1978);
- consegna all'acquirente di un formaggio diverso per marca da quello richiesto (Cass. 5147/2003);
- vendita di prodotti surgelati non indicati come tali (Cass. 1829/1990);
- vendita di carne surgelata come carne fresca (Cass. 13/4/1992, in *Cass. pen.*, 1993, 200);
- conteggio della carta di avvolgimento nel peso della merce (*frode quantitativa*) (Trib. Genova, 6/11/1972, in *Giur. Mer.*, 1974, 53);
- vendita di un disco rigido flessibile, contenente programmi applicativi, non utilizzabile a causa dell'incompatibilità tecnica con il *computer* contestualmente venduto (Cass., 29-1-1990, in *Riv. pen.*, 1991, 312).

1.5 Vendita di sostanze non genuine come genuine (art. 516 del codice penale)

Commette tale delitto *chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.*

I – Bene giuridico tutelato

La fattispecie tutela la **buona fede negli scambi commerciali** e di conseguenza la **salvaguardia dell'ordine economico**. Non rileva, invece, l'offesa alla pubblica incolumità non essendo richiesto che le sostanze non genuine siano anche pericolose per la salute (a tale tutela provvedono, invece, gli artt. 442 e 444 c.p.).

II - Soggetto attivo

Il **reato** in oggetto è **comune**. Lo può pertanto commettere **chiunque**.

III – Condotta tipica

Consiste nel *porre in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.*

Con l'espressione “**pone in vendita o mettere altrimenti in commercio**” il legislatore ha inteso riferirsi a quegli atti che – pur non essendo necessariamente preparatori a una compravendita in senso tecnico – siano comunque ricollegabili a un negozio giuridico che impone una controprestazione da parte dell'acquirente. Il legislatore ha voluto reprimere ogni operazione che sia comunque diretta allo scambio e allo smercio di cibi e bevande non genuini; e poiché il porre in vendita e il mettere in commercio presuppongono necessariamente la detenzione per vendere, anche quest'ultima attività, se è accompagnata da comportamenti rivelatori del fine di vendere e di commerciare (quali l'esposizione dei cibi in pubblici esercizi o l'offerta in vendita di essi enunciata in listini e avvisi) basta di per sé sola a integrare l'elemento materiale del delitto.

La locuzione **sostanze alimentari** è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento), sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La **genuinità** è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari; non sono genuine le sostanze adulterate o contraffatte che, nel subire una modificazione a opera dell'uomo, siano state assoggettate a commistione con sostanze estranee alla loro composizione naturale o siano state private di materia nutriente. La genuinità può essere:

- naturale, in tal caso indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; nello specifico una sostanza è naturalmente genuina quando presenta una composizione perfettamente corrispondente a quella consueta in natura, ovvero non artificialmente modificata dall'opera dell'uomo;
- formale (c.d. genuinità legale), quando riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa.

Il fatto consiste, quindi, nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio tali sostanze *simulandone la genuinità, ossia facendole apparire, mediante inganno, come genuine.*

IV - Elemento soggettivo

Il **dolo** è **generico** e consiste nella coscienza e volontà della messa in vendita o in commercio delle sostanze con la consapevolezza della non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine.

V - Consumazione e tentativo

Il delitto si consuma **appena le cose sono messe in vendita o altrimenti messe in commercio**. Il **tentativo è configurabile**. Quest'ultimo si avrà nel caso in cui la merce non sia ancora uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto (Cass. pen., 25-07-1998, n. 8662).

VI – Circostanze aggravanti

In base all'art. 517-*bis* le pene sono aumentate se i fatti descritti hanno ad oggetto “alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti”.

VIII - Rapporto con altri reati e procedibilità

Il reato di cui all'art. 516 c.p. differisce da quello previsto all'art. **515 c.p.** - Frode nell'esercizio del commercio – sia per il momento consumativo (*ex art.* 516 c.p. basta la semplice messa in vendita, mentre *ex art.* 515 c.p. occorre la consegna), sia perché nel delitto in esame la cosa posta in vendita e consegnata è quella effettivamente richiesta, ma la sua composizione è adulterata.

La norma risulta inoltre essere **sussidiaria rispetto agli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p.** (previsti tra i delitti contro l'incolumità pubblica) poiché punisce fatti bagatellari non riconducibili a quelle norme che incriminano i più gravi comportamenti di avvelenamento, adulterazione, contraffazione di sostanze destinate all'alimentazione e di commercio di sostanze contraffatte (442 c.p.), o nocive (444 c.p.) quando si verifica un pericolo per la salute pubblica.

IX – Casistica:

- messa in vendita di carne con aggiunta di solfiti o bisolfiti di sodio per mascherarne la non freschezza (Cass. 38/1967);
- vendita di olio di oliva mescolato con olio di sansa (Cass. 982/1967);
- messa in vendita di formaggio contenente una percentuale di sostanza grassa diversa da quella prescritta dalla legge (Cass. 419/1971);
- esposizione alla vendita di salsicce confezionate con carne mista mentre il cartellino indica la composizione con carne di solo suino (Cass. 11258/1994, Cass. 11090/1995, Cass. 6852/1996);
- messa in vendita di prodotti scaduti laddove si dimostri che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche (Cass. 28/2000).
- nel caso di produzione e vendita di olio sofisticato, presentato ai consumatori come “olio extra vergine di oliva” (nella specie, si trattava invece di una miscela di olio di semi e olio di oliva, cui era stato aggiunto olio verdone, clorofilla, sostanze sintetiche e vari coloranti) sono configurabili i reati di frode nell'esercizio del commercio e di messa in vendita di sostanze non genuine come genuine (artt. 515 e 516 c.p.) in concorso materiale con il reato di cui all'art. 5 l. n. 1407/60 giacché distinti sono i beni giuridici violati, in un caso l'interesse all'onesto e leale svolgimento del commercio e nell'altro caso l'interesse alla salvaguardia della salute pubblica (Pret. Cerignola, 29- 10-1992, in *Foro it.*, 1993, II, 452);
- vendita di pane qualificato “all'olio”, ma contenente strutto; a tal proposito è stato osservato che “Il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, bensì anche quello formale fissato dal legislatore con l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare” (Cass., 16-06-1980, in *Cass. pen.*, 1982, 515);
- vendita di vino che non rispetti i parametri fissati dai regolamenti dell'Unione europea e dalla legislazione nazionale (Cass. 8662/1998);
- vendita di formaggio “grana padano” confezionato con latte termizzato, in quanto tale procedura non è contemplata dalle disposizioni che regolano il riconoscimento della denominazione di origine con

riferimento ai metodi di lavorazione e alle caratteristiche merceologiche e, inoltre, priva il prodotto dei microrganismi la cui presenza nel processo di maturazione consente, tra l'altro, di distinguere il formaggio in questione (Cass. 23276/2005);

- vendita di un alimento prodotto senza il rispetto di tutte le modalità di produzione prescritte dal "disciplinare", come nel caso di violazione delle modalità di alimentazione degli animali destinati alla produzione del latte con il quale viene preparato un formaggio individuato dal regolamento sul riconoscimento delle denominazioni. (Fattispecie relativa alla violazione del d.p.r. 9/02/1990 contenente disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio parmigiano reggiano - Cass. 9643/2005).

1.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 del codice penale)

Commette tale delitto *chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non costituisce più grave reato.*

I – Bene giuridico tutelato

Il reato di *vendita di prodotti industriali con segni mendaci* si pone a completamento della tutela penale dei marchi, in forza della quale, accanto alle fattispecie di cui agli artt. **514, 473 e 474** c.p. (che implicano una contraffazione o un'alterazione del marchio), si reprime anche **l'impiego di marchi mendaci**; i "marchi mendaci" sono quei segni distintivi che, pur non costituendo copia o imitazione, possiedono comunque un'attitudine ingannatoria nei confronti del pubblico dei risparmiatori sull'origine, la provenienza e la qualità del prodotto. Il delitto è posto a tutela **dell'ordine economico** e più in particolare della **lealtà nei rapporti commerciali**, che devono essere garantiti contro possibili inganni ai consumatori.

II - Soggetto attivo

Il **reato** in oggetto è **comune**. Lo può pertanto commettere **chiunque**.

III - Presupposto della Condotta

Presupposto della condotta è l'esistenza di nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo dagli altri della medesima specie. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza degli artt. 473, 474 e 517-ter c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

IV – Condotta tipica

Come già precisato in merito all'art. 514 c.p., "**porre in vendita**" significa offrire a una o più persone la *res* a titolo oneroso, mentre "**mettere altrimenti in circolazione**" individua tutti quei

comportamenti volti a introdurre nei circuiti di distribuzione il prodotto. La dottrina ritiene che l'espressione "**mettere altrimenti in circolazione**" abbia **portata più ampia di quella di "mettere altrimenti in commercio" prevista all'art. 516 c.p.** (per la quale si rimanda all'analisi dell'art. precedente), includendo anche gli atti di liberalità e tutte le possibili forme di circolazione del bene che permettono il raggiungimento della cerchia dei consumatori.

Per "**opere di ingegno**" si intendono le esplicazioni a carattere creativo dell'intelletto umano che danno vita ad opere aventi un valore economico e che sono, pertanto, commerciabili.

Per i concetti di "**nomi**" e "**marchi**", si rimanda a quanto già detto *sub.* art. 514 c.p.

Per "**segno distintivo**" deve intendersi, estensivamente, qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà rendendo edotto il consumatore compiutamente.

I nomi, i marchi e i segni distintivi possono essere tanto italiani che esteri; quanto alla collocazione fisica degli stessi rispetto al prodotto, si ritiene debba esserci una stretta connessione tra le entità menzionate, ad esempio il marchio dovrà risultare apposto direttamente sull'involucro, sull'imballaggio o sul prodotto stesso.

Occorre, per l'integrazione della condotta, che l'apposizione di tali nomi, marchi o segni distintivi posseda un'**attitudine a ingannare**. Quest'ultima va **accertata con riferimento al consumatore medio**: non occorre quindi che la possibilità di confusione si verifichi in sede di esame attento e diretto, ma basta che il pericolo di confusione si determini anche solo attraverso un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, qual è appunto quello compiuto dal consumatore medio.

L'inganno deve riguardare **l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto**, per i quali si rinvia a quanto già descritto in riferimento all'art. 515 c.p.

V - Elemento soggettivo

Dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in vendita o mettere in circolazione prodotti con segni mendaci che abbiano attitudine ingannatoria.

VI - Consumazione e tentativo

Il reato **si consuma nel momento e nel luogo in cui il prodotto viene posto in vendita o messo in circolazione**. Il **tentativo** è ammissibile per alcuni autori, mentre è **escluso dalla prevalente giurisprudenza**, poiché la condotta tipica è già a tutela anticipata. Ne consegue che non costituisce tentativo, bensì una condotta penalmente irrilevante, la semplice detenzione dei prodotti di cui alla norma, senza una loro effettiva messa in vendita (Cass. n. 4066/1997).

VII – Circostanze aggravanti

In base all'art. 517-bis le pene sono aumentate se i fatti descritti hanno ad oggetto "alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti".

VIII - Rapporti con altri reati e procedibilità

L'art. 517 c.p. è una norma sussidiaria che troverà applicazione solo ove non siano integrati gli estremi dei più gravi delitti previsti agli artt. 514, 473 e 474 c.p.

Il delitto qui in esame **si distingue da quello** previsto **all'art. 514 c.p.**, poiché quest'ultimo, al contrario del primo, richiede la necessaria causazione di un evento macroscopico, consistente in un nocumento che trascende le singole aziende e che riguarda l'industria nazionale considerata nel suo complesso.

Ancora più accentuata è la sua **eterogeneità rispetto agli artt. 473 e 474 c.p.**; questi ultimi sono rivolti essenzialmente a tutelare la funzione distintiva del marchio registrato contro l'alterazione o la contraffazione dello stesso e proteggono non la pubblica economia ma la fede pubblica.

Gli artt. 473 e 474 c.p. – tutelando la fede pubblica - presuppongono una vera e propria contraffazione o alterazione del marchio o segno distintivo della merce, che sia **protetto o riconosciuto in Italia o all'estero**, mentre per l'integrazione dell'art. 517 c.p. – **che tutela la pubblica economia** – è sufficiente la semplice imitazione del marchio o segno distintivo, **non necessariamente registrato o riconosciuto, purché esso sia idoneo a trarre in inganno l'acquirente.**

L'art. 517 c.p. **si distingue** altresì **dall'art. 515 c.p.** in quanto, in quest'ultimo caso, la condotta cade su un soggetto determinato e si perfeziona nell'atto di scambio che, nell'art. 517 c.p., non è invece richiesto quale momento consumativi del reato.

Il delitto è procedibile d'ufficio.

IX – Casistica:

- Vendita di oggetti non autentici portanti il marchio “Lacoste” e “Cartier” da parte di un ambulante extracomunitario (Cass. n. 704/1995);
- messa in vendita con la dicitura “Made in Italy” di un prodotto che non può considerarsi di origine italiana, in quanto la disciplina di settore (art. 4, co. 61, l. n. 350/2003) considera tale marchio posto a tutela di merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine (Cass. n. 34103/2005);
- vendita di prodotti con nomi marchi e segni distintivi genuini, cioè non contraffatti ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituiti a quelli originari e quindi idonei a indurre in inganno il compratore sull'origine e la provenienza della merce; (fattispecie in cui in motocicli assemblati erano state cancellate le originarie diciture giapponesi apponendone altra italiana; Cass. 11/12/1984, Biagini, RV 171182).
- messa in vendita con segni mendaci di prodotti artigianali (Cass. 14238/1978).

1.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 -ter del codice penale)

La norma è di recentissima introduzione (Legge n. 99/2009); **il I comma** prevede la perseguibilità, *salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del*

titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Di estrema rilevanza anche il successivo **II comma** che punisce con la stessa pena *chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i predetti beni.*

I – Bene giuridico tutelato

La fattispecie **mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevettazione, registrazione o tramite gli altri modi previsti dal D.Lgs n. 30 del 2005** (c.d. Codice della proprietà industriale) **che danno luogo ai c.d. “titoli di proprietà industriale”**. Più nello specifico, in base all’art. 2 del Codice appena citato, sono tutelate “le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali che siano state brevettate, nonché i marchi, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i modelli e i disegni che siano stati registrati”. Il reato può ritenersi **plurioffensivo** proteggendo, **da una parte, l’interesse del soggetto cui spetta il titolo di proprietà industriale a non veder violato il proprio diritto di esclusiva, e dall’altro l’ordine economico nel suo complesso**. Esula invece dallo scopo di tutela della norma la protezione della fede pubblica, rimanendo quest’ultima affidata alla tutela degli artt. 473 e 474 c.p.

II - Soggetto attivo

Il **reato** in oggetto è **comune**. Lo può pertanto commettere **chiunque**.

III – Condotta tipica

L’art. 517-ter c.p., pur essendo rivolto alla tutela del medesimo bene giuridico, contiene, al I e al II comma, due distinte fattispecie integranti reato.

Con riferimento al **I comma**, la formula “**potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale**”, prevista in modo del tutto identico anche all’art. 473 c.p., presenta qualche difficoltà interpretativa.

Parte della **dottrina** ha ritenuto, seppur con riferimento all’art. 473 c.p., che detta espressione – introdotta all’interno dell’articolo da ultimo citato con la riforma n. 99 del 2009 – porti a escludere dalla tutela penale i segni distintivi non ancora riconosciuti formalmente, ancorché presentati all’Uibm per ottenere tale riconoscimento attraverso la registrazione. In altre parole il marchio si riterrebbe “conoscibile” a partire dal momento della sua formale registrazione e non da quello, antecedente, dell’avvenuto deposito dello stesso.

La **giurisprudenza di legittimità** - sempre con riferimento all’identica espressione presente all’interno dell’art. 473 c.p. - si è orientata in modo del tutto diverso, stabilendo che **perché il marchio o il segno distintivo possa ritenersi “conoscibile”, e quindi perché possa essere integrato il reato, è sufficiente che sia avvenuta la presentazione della domanda di registrazione o brevetto, e non anche che sia stata ultimata la relativa procedura** (Cass. n. 4217/2009).

Da ultimo parte della **dottrina** ha osservato, con specifico riferimento all’art. 517-ter c.p., che, poiché l’esistenza del “titolo di proprietà industriale” si consegue con la brevettazione o con la registrazione, il tenore letterale dell’espressione in analisi appare idoneo a escludere dal fulcro della norma le ipotesi in cui la domanda per la brevettazione o la registrazione sia stata

depositata, ma l'iter procedurale non sia stato ancora completato, delineando così una netta inversione di tendenza rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in relazione all'art. 473 c.p., sia nella sua formulazione antecedente al 2009 che in quella attuale.

Per **“titolo di proprietà industriale”**, deve intendersi un diritto di proprietà industriale, acquisito mediante brevettazione, registrazione o attraverso uno degli altri modi previsti dal d.lgs n. 30 del 2005 (c.d. Codice della proprietà industriale).

E' richiesto che l'attività di fabbricazione o uso industriale di oggetti o altri beni venga effettuata in **“violazione”** o con **“usurpazione” di tale titolo di proprietà industriale**. Oltre al caso di **utilizzo del bene a carattere imitativo (“violazione”)**, la fattispecie utilizza, quindi, anche il termine **“usurpazione”** al fine di estendere l'ambito applicativo della fattispecie anche a quelle **ipotesi in cui, ad esempio, il titolare del diritto di privativa commissioni ad un terzo la produzione di un numero determinato di beni e quest'ultimo, in violazione delle precedenti intese contrattuali, ne produca in numero maggiore**, sfruttando il soprannumero in maniera autonoma.

In merito al **II comma**, invece, (i) **l'introduzione nel territorio dello Stato”** si realizza quando la merce passa la frontiera dello Stato italiano, indipendentemente da ogni fatto successivo; (ii) la **“detenzione per la vendita”** consiste nel detenere in determinati luoghi merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo; (iii) il **“porre in vendita”** è condotta che prescinde dalla vendita effettiva, caratterizzandosi elusivamente per il fatto di porre la merce nella concreta disponibilità degli eventuali clienti, mediante offerta diretta ai consumatori; (iv) quanto infine alla **“messa in circolazione”**, essa consiste in ogni altra possibile forma di messa in contatto della merce con il mercato dei consumatori.

IV - Condizione obbiettiva di punibilità

L'art. 517-ter c.p., al suo IV co., subordina la punibilità delle condotte qui sopra descritte al fatto che (in relazione al titolo di proprietà industriale) *“siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”*.

V - Elemento soggettivo

Per l'integrazione della condotta di cui al **I comma dell'art. 517-ter c.p.** è richiesto il **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale; il dolo generico, come anticipato più sopra, deve **accompagnarsi a una situazione oggettiva di conoscenza o conoscibilità dell'esistenza del titolo medesimo**. Il **secondo comma** dell'articolo in analisi è integrabile, invece, a titolo di **dolo specifico**, richiedendosi che le condotte ivi descritte siano poste in essere con il **fine ulteriore “di trarne un profitto”**.

VI - Consumazione e tentativo

La fattispecie descritta al **I comma** dell'art. 517-ter c.p. **si consuma nel momento della fabbricazione o dell'uso industriale** dell'oggetto o del bene realizzato usurpando o violando il titolo industriale; quella contemplata al **II comma** del medesimo articolo si perfeziona, invece, **nel momento in cui il bene realizzato usurpando o violando il titolo industriale, viene introdotto nel territorio dello**

Stato, o detenuto per la vendita, o posto in vendita con offerta diretta ai consumatori o messo comunque in circolazione.

Il tentativo appare configurabile.

VII – Circostanze aggravanti e attenuanti

Il III comma della norma in commento **rende applicabile a tale disposizione l'aggravante prevista al II comma dell'art. 474-ter c.p.**, che prevede un aumento di pena nel caso di integrazione dei delitti puniti dall'art. 474, II comma, c.p., **e tuttavia non è facile comprendere come tale aumento di pena possa, in concreto, determinarsi.** L'art. 474 c.p., infatti, concerne condotte diverse da quelle sanzionate all'art. 517-ter c.p., essendo volto a reprimere ipotesi di introduzione nello Stato e di commercio di prodotti industriali aventi marchi o altri segni distintivi falsi. Tale discrasia normativa deve presumibilmente considerarsi la conseguenza di un refuso non eliso in sede di adozione della l. n. 99/2009.

All'art. 517-ter c.p. si applica la circostanza attenuante prevista all'art. 517-quinquies c.p.; quest'ultima prevede una riduzione di pena dalla metà ai due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto di tale delitto, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei concorrenti nello stesso, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti.

IX - Rapporto con altri reati e procedibilità

L'art. 517-ter c.p. in forza della formula di apertura **“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.”** risulta essere una norma sussidiaria, la cui applicabilità è subordinata alla mancata integrazione degli estremi dei più gravi delitti di “Contraffazione, alterazione o uso dei marchi o segni distintivi ovvero dei brevetti, modelli e disegni” (art. 473 c.p.) e di “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” (art. 474 c.p.).

Tuttavia risulta tutt'altro che agevole stabilire in quali casi si sia di fronte a una condotta integrante la fattispecie qui in oggetto e in quali altri si ricada, invece, nell'ambito applicativo dei citati artt. 473 e 474 c.p. Esiste, infatti, un parallelismo e una consistente sovrapposibilità tra le condotte descritte al I comma dell'art. 517-ter c.p. (fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale) e quelle contemplate all'art. 473 c.p. (contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali o fare uso di tali segni o marchi contraffatti o alterati), da un lato; e tra le condotte previste al II comma dell'art. 517-ter c.p. (al fine di trarne profitto, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale) e quelle descritte all'art. 474 c.p. (al fine di trarne profitto, introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, o detenerli per la vendita, porli in vendita o metterli altrimenti in circolazione), dall'altro.

Stabilire in quali casi si versi nell'ambito applicativo dell'art. 517-ter c.p. e in quali, invece, in quello degli artt. 473 e 474 c.p., non è questione meramente formale poiché, mentre per il delitto di cui all'art. 517-ter c.p. è prevista la procedibilità a querela di parte, per quelli contemplati gli artt. 473 e 474 c.p. è prescritta la procedibilità d'ufficio.

Al cospetto di condotte del tutto sovrapposibili l'unico canone ermeneutico per ricavare, non senza

qualche difficoltà, la **differenza** tra i suddetti delitti si rinviene nel **bene giuridico tutelato** dalle diverse norme citate:

la **fede pubblica** nel caso degli artt. **473 e 474 c.p.**;

gli **interessi del titolare del “diritto di privativa”** (e in seconda battuta **l’economia pubblica**) nel caso dell’art. **517-ter c.p.**

Alla luce di quanto appena esposto potrà ritenersi che, a fronte di un **comportamento lesivo soltanto degli interessi del titolare del diritto di privativa, e che tuttavia non metta in alcun modo a repentaglio il bene giuridico “fede pubblica”, debba considerarsi integrato l’art. 517-ter c.p.**, e non possano invece applicarsi gli artt. 473 e 474 c.p.

Esempi di queste **ipotesi**, invero residuali, potrebbero essere:

- la **contraffazione non confusoria del marchio**, che per definizione non lede in alcun modo la funzione di indicatore di provenienza del segno; si pensi, ad esempio, alle ipotesi, di cui all’art.

20.1 lett. a) c.p.i., di uso di un segno identico al marchio altrui per prodotti identici a quelli per cui è stato registrato, preceduto dalla parola “tipo” o “modello”. E’ evidente che in questi casi non vi è spazio per l’applicazione degli artt. 473 e 474 c.p. in quanto il pubblico dei consumatori è reso edotto del fatto che il prodotto non è originale e non vi è, pertanto, in alcun modo inganno della fede pubblica;

- **nell’ambito delle importazioni parallele da Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, l’introduzione nello Stato, senza il consenso o contro il divieto del titolare del marchio, di prodotti sui quali il marchio è stato apposto dal titolare stesso o con il suo consenso** (anche in questo caso non vi è alcun inganno alla fede pubblica circa la provenienza dei prodotti, è infatti solo la circolazione dei medesimi a non poter essere imputata al titolare);

- **nell’ambito delle importazioni parallele da Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il caso in cui si protragga la messa circolazione del prodotto quando il titolare del marchio si opponga – civilmente – all’ulteriore circolazione degli stessi** poiché le modalità di vendita e di presentazione non sono consoni alla reputazione o al prestigio di cui il marchio eventualmente goda o non sono in linea con la sua immagine (anche in questo caso manca la lesione della fede pubblica);

- **il caso di contraffazione di marchi registrati, ma non ancora utilizzati dal titolare**; sebbene gli artt. 473 e 474 c.p. non richiedano, quale elemento costitutivo del reato, un uso effettivo del marchio registrato, si ritiene che questo elemento vada ricavato in via interpretativa; parlare infatti di inganno alla fede pubblica per marchi registrati ma non ancora utilizzati richiederebbe una astrazione assoluta di tale concetto, che si tradurrebbe in sostanza in una pura finzione. In caso di contraffazione di marchi registrati ma non ancora utilizzati, mancando un effettivo inganno alla fede pubblica, pare preferibile ravvisarsi la configurazione dell’art. 517-ter c.p. e non quella dei suddetti articoli.

Rimane invece fermo che, poiché l’art. 474 c.p. non tratta di “brevetti disegni o modelli”, l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita ecc. di prodotti in violazione di questi titoli resteranno sanzionabili soltanto ai sensi dell’art. 517-ter c.p.

1.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 -quater del codice penale)

L’articolo in esame, come il precedente, è stato introdotto nel codice penale dalla l. n. 99 del 2009 e sanziona, al suo **I comma**, *chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.*

Lo stesso articolo punisce inoltre al **II comma** *chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

I – Bene giuridico tutelato

Anche la fattispecie in analisi rientra nel novero di quelle poste a **tutela** della **proprietà industriale**, se si considera il fatto che, secondo quanto disposto dal d.lgs n. 30 del 2005, l'espressione "proprietà industriale" comprende, accanto ai marchi e agli altri segni distintivi, fra l'altro, anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, le quali sono oggetto di specifica protezione "ricorrendone i presupposti di legge". Senza dubbio la fattispecie deve ritenersi, comunque, **plurioffensiva** essendo **volta a tutelare**, accanto alla proprietà industriale **anche l'interesse dei consumatori** (a non subire il danno derivante dall'acquisto di prodotti agroalimentari di pregio e qualità inferiori rispetto a quanto in apparenza rappresentato) e, in via generale, il **sistema economico nazionale**.

II - Soggetto attivo

Il **reato** in oggetto è **comune**. Lo può pertanto commettere **chiunque**.

III – Condotta tipica

Per **contraffazione** si intende l'abusiva riproduzione, mentre l'**alterazione** si traduce nella falsificazione ottenuta tramite manomissione dell'originale.

Oggetto di contraffazione o alterazione sono le "**indicazioni geografiche**" e "**denominazioni di origine**" di prodotti agroalimentari .

Secondo la definizione legislativa (si veda il D. Lgs. n. 297 del 2004):

- l'**indicazione geografica** consiste nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata;
- la **denominazione d'origine** si traduce nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente, o esclusivamente, all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata.

Con riguardo al **II comma**, per i concetti di "**introdurre nel territorio dello Stato**", "**detenere per la vendita**", "**porre in vendita con offerta diretta ai consumatori**" e "**mettere in circolazione**", pertanto, si rinvia a quanto già osservato, in merito alle medesime espressioni, *sub. art. 517-ter c.p.*

IV - Condizione obbiettiva di punibilità

L'art. 517-*quater* c.p., al suo IV co. (con formula analoga a quella prevista al IV co. dell'art. 517-*ter* c.p.) subordina la punibilità delle condotte qui sopra descritte al fatto che "*siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di prodotti agroalimentari*".

V - Elemento soggettivo

La fattispecie di cui al **I comma** è integrabile a titolo di **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Quella di cui al **II comma** è invece integrabile a titolo di **dolo specifico**, essendo richiesto che la cosciente e volontaria integrazione delle condotte ivi descritte sia accompagnata dal **fine** ulteriore **di profitto**.

VI - Consumazione e tentativo

La fattispecie di cui al **I comma** verrà a consumarsi **nel tempo e nel luogo della contraffazione o alterazione** delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, mentre quella di cui al **comma II** nel diverso **momento in cui i prodotti, con le indicazioni o denominazioni contraffatte, sono introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione**.

Il tentativo appare configurabile.

VII – Circostanze aggravanti e attenuanti

Il **III comma** della norma in commento, in modo identico a quanto fatto dal III comma dell'art. 517-ter c.p., **rende applicabile a tale disposizione l'aggravante prevista al II comma dell'art. 474-ter c.p.**, che prevede un aumento di pena nel caso di integrazione dei delitti puniti dall'art. 474, II comma, c.p.; circa l'oggettiva impossibilità d'operare di tale aggravante si richiama quanto detto in merito all'art. 517-ter c.p. **All'art. 517-quater c.p.**, come già all'art. 517-ter c.p., **si applica la circostanza attenuante prevista all'art. 517-quinquies c.p.**; quest'ultima prevede una riduzione di pena dalla metà ai due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto di tale delitto, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei concorrenti nello stesso, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti.

VIII- Procedibilità

Sia per i fatti previsti al **I comma** che per quelli contemplati al **II comma** dell'art. 517-quater c.p. la **procedibilità è d'ufficio**.

1.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 del codice penale)

L'art. **473 c.p.**, riformulato ad opera della l. n. 99 del 2009, sanziona penalmente al suo **I comma** *chiunque, potendo conoscere del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi o segni contraffatti alterati*, nonché, al suo **II comma**, *chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere incorso nella contraffazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati*.

I – Bene giuridico tutelato

Secondo l'**opinione dominante**, sia in dottrina che in giurisprudenza, il reato in analisi è volto alla

tutela della **fede pubblica**; secondo una **posizione minoritaria**, tuttavia, si tratterebbe di un delitto **plurioffensivo** finalizzato alla protezione, **accanto alla fede pubblica, anche del “diritto esclusivo di fabbricazione e uso acquisito dal privato mediante il marchio o il brevetto”**.

II - Soggetto attivo

Il **reato** in oggetto è **comune**. Lo può pertanto commettere **chiunque**.

III – Condotta tipica

La formula **“potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale”**, prevista in modo identico anche all'art. 517-ter c.p., ha creato alcune difficoltà interpretative; si rimanda al commento a detto articolo per la disamina.

Si segnala, infine, che il riconoscimento del marchio estero nell'ordinamento italiano si ottiene attraverso la registrazione presso l'Ufficio internazionale della proprietà industriale, che comporta l'equiparazione di tale marchio a quelli registrati direttamente in Italia.

Per quanto concerne i concetti di **“contraffare”** e **“alterare”** si rinvia a quanto già chiarito *sub.* artt. 514 e 517-quater c.p.

Tra le condotte tipizzate al I comma dell'art. 473 c.p. rientra anche quella di **“fare uso”** dei marchi o segni contraffatti o alterati. Si tratta di ipotesi residuale rispetto alle condotte (di contraffazione o alterazione) contemplate alla prima parte del I comma del medesimo articolo e a quelle previste dall'art. 474 c.p. (che tipizza un'ampia serie di condotte di utilizzazione del marchio); in particolare, poiché l'art. 474 c.p. assorbe ogni ipotesi di utilizzazione a fini commerciali di prodotti recanti marchio contraffatto o alterato, sembra che nella prospettiva dell'art. 473 c.p. possano venire in considerazione solo le ipotesi residuali di utilizzazione del marchio, da altri già contraffatto o alterato, che si presenti (al momento dell'uso) scisso dal prodotto cui si riferisce. L'ipotesi più probabile sarà quella dell'apposizione dell'etichetta riprodotte il marchio falsificato da altri su un prodotto diverso da quello originale, seguita dalla messa in vendita del prodotto.

I **“marchi”** sono i segni (emblema, figura, denominazione) destinati a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre imprese; l'ulteriore espressione **“segni distintivi”** costituisce secondo dottrina concorde un **mero pleonasma**.

In merito al **II comma** del delitto in analisi potrà richiamarsi, circa i concetti di **“contraffare”** e **“alterare”** quanto detto più sopra, mentre il concetto di **“fare uso”** avrà probabilmente, qui, portata e applicazione più ampia, poiché il riferimento ai *brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri*, non è riportato all'art. 474 c.p.

Si aggiunga infine che:

- i **“brevetti”** sono gli attestati con i quali è concesso il diritto all'uso esclusivo del marchio o all'utilizzazione di un'invenzione o scoperta;
- il **“disegno industriale”** è la rappresentazione figurativa di qualsiasi industria;

- il “**modello industriale**” è l’archetipo di una scoperta o di una nuova applicazione industriale; tra i “modelli industriali” rientrano i c.d. “modelli ornamentali” e i c.d. “modelli di utilità”.

IV - Condizione di punibilità

L’art. 473 c.p., al III co., subordina la punibilità delle condotte previste ai commi I e II al fatto che (in relazione al titolo di proprietà industriale) “*siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale*”.

V - Elemento soggettivo

La fattispecie di cui al I comma dell’art. 473 c.p. è integrabile a titolo di **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà di contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, o di fare uso di marchi o segni contraffatti alterati; il dolo generico, come anticipato più sopra, deve **accompagnarsi a una situazione oggettiva di conoscenza o conoscibilità dell’esistenza del titolo di proprietà industriale**, “conoscibilità” che, come già evidenziato, secondo la giurisprudenza di legittimità si avrà dal momento della presentazione della domanda di registrazione o brevetto, mentre, secondo certa dottrina si riterrà sussistente solo laddove sia stata completata la procedura di registrazione.

Il **II comma** dell’articolo in oggetto richiede, quale elemento soggettivo, il **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà di contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, o di fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

VI - Consumazione e tentativo

Il reato si consuma, **in relazione alle condotte di contraffazione o alterazione di marchi o altri segni distintivi**, nel momento in cui la falsificazione è stata eseguita con risultati tali da potersi ritenere sussistente il rischio di confusione, mentre, quanto alla **condotta d’uso**, il momento consumativo si ha con l’atto di apposizione di un “contrassegno scindibile” al prodotto.

L’ipotesi, di cui al II comma, di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali si consuma al momento della creazione *ex novo* o della riproduzione di un documento falso (ad es. attestato di rilascio del brevetto) o della modificazione di un documento genuino, mentre quella di “uso” dei brevetti, disegni o modelli industriali falsi si consuma nel primo atto di utilizzo di tali documenti.

Il tentativo è configurabile.

VIII - Rapporto con altri reati e procedibilità

Quanto ai rapporti **tra l’art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e l’art. 473 c.p.** bisogna ricordare che l’art. 474 c.p. contiene, al I e al II comma, clausole di riserva che rendono l’applicazione del medesimo sussidiaria rispetto a quella dell’art. 473 c.p. Laddove una medesima fattispecie concreta sia sussumibile tanto sotto l’art. 473 c.p. quanto sotto l’art. 474 c.p. (come il caso di chi contraffaccia e poi ponga in vendita) sarà, quindi, soltanto la fattispecie di cui all’art. 473 c.p. a trovare applicazione.

Circa l’**art. 515 c.p. (Frode nell’esercizio del commercio)**, parte della dottrina e della giurisprudenza ne ammette il concorso con la norma in esame in ragione della diversità strutturale del fatto e dell’eterogeneità dei beni protetti, mentre altra posizione dottrinale lo esclude in forza del “canone di

sussidiarietà” contenuto all’art. 515 c.p. e poichè la messa in vendita di cui all’articolo da ultimo citato costituisce un *post factum* che usualmente si ricollega alla previa contraffazione.

Analogamente è a dirsi a proposito dell’**art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)**, in ragione della clausola di riserva contenuta in tale previsione. Rispetto all’art. 473 c.p. la disposizione appena citata ha peraltro un oggetto parzialmente diverso e più ampio, riferendosi essa anche ai marchi non registrati. La presenza della menzionata clausola di riserva nell’art. 517

c.p. fa allora sì che alle falsità sui marchi registrati si applichi solo l’art. 473 c.p., mentre quelle sui marchi non registrati resta campo di applicazione elettivo dell’art. 517 c.p.

In relazione ai rapporti tra l’art. 473 c.p. e l’**art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)** si rimanda a quanto detto in sede di analisi dell’articolo da ultimo citato.

L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 473 c.p. è procedibile d’ufficio.

IX – Casistica:

- **I reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. tutelano esclusivamente i marchi registrati e i segni distintivi**, indicativi della riferibilità di un bene a una data impresa, sicché **non sono integrati dalla introduzione nel territorio dello Stato, per farne commercio, di prodotti riproducenti personaggi di fantasia**, oggetto di altrui diritto d’autore, in quanto gli stessi non costituiscono, di per sé, segni distintivi d’impresa, **a meno che non siano a loro volta registrati come marchi, anche di forma** (nella specie la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza con cui il giudice di merito aveva disposto il sequestro di un ingente quantitativo di pupazzi di plastica, provenienti dalla Cina, raffiguranti l’orsetto Winnie The Pooh - Cass., n. 33068/2005);
- **applicabilità dell’art. 473 c.p.** in relazione a pezzi di stoffa (o *patches*) o adesivi riproducenti marchi contraffatti, verosimilmente destinati ad essere poi applicati anche su capi di abbigliamento (Cass., n. 36292/2004);
- **applicabilità dell’art. 473 c.p.** quando un prodotto industriale venga presentato in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato, anche se non ne siano alterate l’originalità e le qualità intrinseche, conseguenti all’utilizzazione dello stesso metodo di fabbricazione. La confezione rappresenta, infatti, nella sua specificità, il mezzo idoneo a identificare il prodotto, per cui la sua tutela da alterazioni, contraffazioni o imitazioni, serve ad assicurare protezione alla privativa nell’ambito della pubblica fede nel commercio. (Nella specie la contraffazione riguardava alcuni aspetti della confezione Bayer per collari antipulci per cani). (Cass., 14/01/1986, Citelli).
-

1.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 del codice penale)

La disposizione di cui **all’art. 474 c.p.**, anch’essa riscritta, come la precedente, in forza della l. n. 99 del 2009, sanziona penalmente al suo **I comma** *chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti all’art. 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.*

Al **II comma** del medesimo articolo viene punito altresì, *chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al I comma.*

I – Bene giuridico tutelato

L'art. 474 c.p. è finalizzato alla tutela dei medesimi beni giuridici protetti dall'art. 473 c.p., al quale, pertanto, si rinvia.

II - Soggetto attivo

Il reato in oggetto è **comune**. Lo può pertanto commettere **chiunque**.

III – Condotta tipica

Circa i concetti di “**marchio**”, “**segno distintivo**”, “**contraffazione**”, “**alterazione**” si richiama quanto detto *sub.* art. 473 c.p. Come già chiarito in relazione all'art. 517-ter c.p. l’“**introduzione nel territorio dello Stato**” si realizza quando la merce passa la frontiera dello Stato italiano, indipendentemente da ogni fatto successivo.

La “**detenzione per la vendita**”, come detto in merito all'art. 517-ter c.p., consiste nel detenere in determinati luoghi merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo. Come già considerato in relazione all'artt. 514 e 517-ter c.p., “**porre in vendita**” significa offrire ad una o più persone la *res* a titolo oneroso, mentre “**mettere altrimenti in circolazione**” individua tutti quei comportamenti volti a introdurre nei circuiti di distribuzione il prodotto.

Sia le condotte previste al I comma che quelle contemplate al II comma devono essere poste in essere al fine di trarne profitto.

IV - Condizione di punibilità

Il **III comma dell'art. 474 c.p.** subordina la punibilità delle condotte previste al suo I e II comma al fatto che “*siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale*”.

V - Elemento soggettivo

Tutte le fattispecie previste all'art. 474 c.p. sono integrabili a titolo di **dolo specifico**; è richiesto infatti, sia dal I che dal II comma dell'articolo in questione, che le condotte ivi descritte siano poste in essere “**al fine di trarne profitto**”. Si è così stabilita la non punibilità, ai sensi dell'art. 474 c.p., di chi importi in Italia prodotti con marchi contraffatti per finalità diverse da quella della locupletazione economica o del risparmio di spesa, ad esempio per ragioni collezionistiche o di studio (purché il suddetto studio non sia finalizzato alla duplicazione dei predetti marchi, potendosi

integrare in tal caso la condotta di utilizzo *ex art.* 473 c.p.). Si ricordi, tuttavia, che la giurisprudenza di legittimità fornisce usualmente una nozione alquanto lata della locuzione “fine di profitto” nei reati contro il patrimonio, identificandolo nel perseguimento di qualsiasi utilità e vantaggio, anche di natura non patrimoniale, e, se del caso, psichica, con esclusione del solo intento meramente scherzoso.

VI - Consumazione e tentativo

Per ciò che concerne il momento consumativo, in relazione alla **condotta di introduzione nel**

territorio dello Stato, esso si identifica con l'immissione del prodotto con marchio falsificato, proveniente da uno Stato estero, nel territorio sottoposto alla sovranità dello Stato italiano; con riferimento alla **detenzione per la vendita**, il reato si configura come permanente e la consumazione coincide con l'acquisto del potere di fatto sulla cosa; circa **la messa in vendita**, la consumazione avviene al momento del primo atto d'offerta in vendita degli oggetti falsamente marchiati; quanto, infine, alla **messa in circolazione**, la consumazione coincide con il primo contatto del prodotto con il mercato dei consumatori.

Il tentativo appare configurabile.

VIII - Rapporto con altri reati e procedibilità

Quanto ai rapporti tra l'**art. 474** e l'**art. 473 c.p.**, da un lato, e ai rapporti tra **art. 474 c.p.** e **gli artt. 515 e 517 c.p.**, dall'altro, si rinvia a quanto detto in sede d'analisi dell'**art. 473 c.p.**

In merito ai rapporti tra **gli artt. 474 c.p. e 517-ter c.p.** si rinvia a quanto detto *sub. art. 517-ter c.p.* Il problema senza dubbio maggiormente dibattuto concerne la possibilità di un concorso tra l'**art.**

474 c.p. e il delitto previsto all'art. 648 c.p. (Ricettazione). La giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, si è assestata sulla posizione assunta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui **"Il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere** atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore" (Cass. Sez. Un., 9/05/2001, n. 2347).

Il delitto in analisi è procedibile d'ufficio.

IX – Casistica:

- Il reato di cui all'**art. 474 c.p.** è integrato dalla produzione e messa in commercio di prodotti seriali riproducenti un personaggio di fantasia registrato come marchio d'impresa, ancorché in modo imperfetto e senza indicazione della sua denominazione, sempre che ne possa derivare confusione circa la provenienza dei prodotti stessi (nella specie si trattava di *gadgets* riproducenti il canarino Tweety). (Cass., n. 25147/2005);
- integra il delitto di cui all'**art. 474 c.p.** la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e logo di società di calcio contraffatti (Cass., n. 36016/2008);
- si veda anche casistica *sub. art. 473 c.p.*

2 Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società, dai Dipendenti, dai Consulenti, nonché da tutti coloro che svolgono un'attività per conto di AVI.COOP, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello,

specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

3 Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

AVI.COOP s.c.a. (AVI.COOP) considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con AVI.COOP, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

3.2 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi della Società, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto di AVI.COOP (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*bis*1 e art. 25 -*bis*, lett. f - *bis* del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- b) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- c) porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- d) consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- e) porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
- f) porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- g) fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di

- proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- h) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
 - i) contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
 - j) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione prodotti con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte;
 - k) contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;
 - l) contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;
 - m) introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
 - n) detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

4 Le attività sensibili relative ai reati in materia di industria e commercio e contraffazione ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati richiamati dall'art. 25-*bis1* e 25 -*bis* lettera f) del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione Fornitori
- Gestione scadenza prodotti
- Produzione (selezione materie prime, tecnologia della produzione, rapporti con terzisti, controllo qualità di prodotto, adozione disciplinari e regolamenti d'uso marchi e segni distintivi, ingresso e uscita merci, packaging, distribuzione ecc.)
- Distribuzione
- Import/export
- Gestione contratti
- Ricerca e sviluppo (investimenti per *know-how*, marchi e brevetti)
- Marketing
- Area Commerciale (approvvigionamenti, tecniche e politiche commerciali, controlli su terzisti).

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, alcune delle sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) per conto di AVI.COOP S.c.a. (di seguito, AVI.COOP).

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e AVI.COOP devono essere disciplinati sulla base dei seguenti principi:

- è necessario che Gesco prenda conoscenza formale dell'adozione del Modello da parte di AVI.COOP, impegnandosi a rispettare i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello stesso, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e a operare in linea con essi;
- l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;
- l'obbligo in capo a Gesco e all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima di ottemperare a richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP; ciò potrà avvenire anche sulla base di specifici accordi tra i due Organismi di Vigilanza che prevedano, ad esempio, incontri congiunti, scambi di informazioni e altre sinergie idonee a garantire efficaci controlli nell'ambito di indispensabili economie di scala.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

5 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della

Società.

-
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

La regolamentazione delle attività dovrà prevedere quanto segue.

- A) inserimento, all'interno del modulo di pre-valutazione del fornitore e/o nel contratto o nell'accordo quadro:
- di una clausola in cui lo stesso garantisca la corrispondenza tra quanto riportato sull'etichettatura del prodotto e le sostanze utilizzate per il suo confezionamento;
 - di una clausola in cui lo stesso dichiari che ai suoi prodotti non vengono apposti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
 - di una clausola in cui lo stesso dichiari che ai suoi prodotti non vengono apposti nomi, marchi o i segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
 - di una clausola in cui lo stesso dichiari che i suoi prodotti sono stati realizzati senza usurpare né violare alcun titolo di proprietà industriale;
- B) Effettuazione di controlli a campione sul prodotto del fornitore qualora intervengano, all'interno dell'azienda dello stesso, significativi cambiamenti che possano incidere sulla qualità del prodotto, sulla genuinità dei marchi o sulla attitudine dei nomi, marchi o segni distintivi apposti al prodotto ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto (ad es: modifiche agli assetti proprietari o alla governance della società, dislocazione degli stabilimenti produttivi ecc...).
- C) Predisposizione, diffusione, formazione, implementazione e attività di controllo riguardanti la procedura relativa alla gestione delle scadenze dei prodotti.

- D) Identificazione di una figura responsabile della corretta gestione di marchi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, e dei relativi regolamenti di utilizzo.
- E) Previsione di flussi informativi verso l'ODV e previsione di incontri periodici fra ODV e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo* (Responsabile di produzione, Responsabile Assicurazione qualità ecc.); comunicazione immediata all'ODV di eventuali anomalie che ineriscano la genuinità del prodotto commercializzato dall'azienda.
- F) Corretta adozione e applicazione di adeguate procedure in materia di produzione di prodotti alimentari e corretta registrazione e archiviazione dei controlli effettuati; diffusione di tali procedure anche a eventuali terzisti.
- G) Adozione e applicazione di specifiche procedure a garanzia della rintracciabilità dei prodotti, nonché del corretto richiamo degli stessi al verificarsi di eventuali problematiche.
- H) Corretta applicazione Piano HACCP.
- I) Adozione e mantenimento di buone prassi certificate e di Sistemi di Gestione Certificati necessari per l'accesso alla Grande distribuzione Organizzata (a esempio BRC, IFS) o a settori particolari di mercato.

7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alla Direzione Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

AVI.COOP. S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILTA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

PARTE SPECIALE F

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio

SOMMARIO

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO.....	3
1. I reati richiamati dall'articolo 25 -octies del d.lgs. 231/2001.	3
1.2. Ricettazione (art. 648 c.p.).....	3
1.3. Riciclaggio (art. 615 -bis c.p.).....	4
1.4. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).....	5
2. Funzione della Parte Speciale –Reati in materia di Antiriciclaggio	7
3. Attività sensibili relative ai reati in materia di antiriciclaggio ex D.lgs. 231/01	7
4. Principi generali di controllo.....	8
5. Principi generali di comportamento	9
6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili	10
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	11

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO

1. I reati richiamati dall'articolo 25 -octies del d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 -octies del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

1.2. Ricettazione (art. 648 c.p.).

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da e 516,00 a e 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a e 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto”.

Il reato vuole proteggere l'interesse patrimoniale leso, ma soprattutto vuole evitare che sia reso difficile il recupero delle cose o dei beni di provenienza illecita e che venga in tal modo ostacolato il corso della giustizia nell'accertamento del reato principale o presupposto.

Con riferimento al **rapporto con il reato presupposto**, si osserva quanto segue. Il delitto ricorre anche quando l'autore del reato da cui le cose o il denaro provengono non è imputabile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al reato medesimo. Il reato presupposto deve essere un delitto, mai una contravvenzione. Il ricettatore non deve avervi partecipato in nessuna delle forme che possono costituire un concorso di persone nel reato. Per iniziare il procedimento per il reato di

ricettazione non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato presupposto.

Per quanto concerne l'**autore del reato**, si evidenzia che soggetto attivo del reato di ricettazione può essere chiunque, fatta eccezione dell'autore (e di chi ha concorso) del reato presupposto.

Per quanto riguarda le **condotte tipiche** del reato di ricettazione, l'art. 648 C.P. le identifica nei seguenti contegni:

- (i) Acquistare: comperare in senso tecnico, oppure qualsiasi acquisizione conseguente a un negozio giuridico idonea a far entrare una cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente.
- (ii) Ricevere: azione complementare all'acquisto, diretta a entrare in possesso in una qualsiasi forma che non sia negoziale.
- (iii) Occultare: nascondere dopo aver acquistato o ricevuto.
- (iv) Intromissione: attività d'intermediazione intesa non in senso civilistico poiché non è necessario che la cosa sia poi stata effettivamente acquistata da un terzo.
- (v) Denaro o cose: non solo il corpo del reato, ma anche qualsiasi cosa sia servita o sia stata destinata a commettere il delitto presupposto.

Con riferimento all'**elemento soggettivo**, il reato richiede il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. La consapevolezza non significa esattamente cognizione delle circostanze di tempo, di modo, di luogo del delitto presupposto. Trattasi della consapevolezza di acquistare cose provenienti da delitto da provare con elementi, anche indiretti, gravi e univoci, da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute dal venditore.

1.3. Riciclaggio (art. 615 -bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 1.032,00 a e 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato vuole evitare che persone diverse da quelle che hanno commesso o concorso a commettere un delitto possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto stesso o aiutare gli autori di quest'ultimo ad assicurarsi il profitto od ostacolare il corso della giustizia.

Con riferimento al **rapporto con il reato presupposto** e all'**autore del reato**, vedasi quanto detto in merito alla ricettazione.

Per quanto riguarda le **condotte tipiche** del reato di riciclaggio, l'art. 648 -bis C.P. le identifica nelle seguenti azioni:

- (i) **Sostituire**: vi rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato; può avvenire in svariati modi (operazioni bancarie, finanziarie, commerciali attraverso le quali si scambiano le utilità economiche provenienti dall'illecito con altre lecite).
- (ii) **Trasferire**: spostare, far passare da un luogo ad un altro, da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della provenienza e della effettiva destinazione (es.: trasferire all'estero il denaro, ovvero cambiare intestazione a un bene).
- (iii) **Operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza illecita**: attività diverse da quelle di cui sopra che servano a far perdere le tracce della provenienza delittuosa.

Con riferimento all'**elemento soggettivo**, il reato richiede il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o ripulitura con la consapevolezza della provenienza da un delitto doloso della cosa, del denaro o altre utilità; rispetto alla ricettazione manca il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

1.4. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 1.032,00 a e 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

A differenza del riciclaggio, viene punito l'impiego in **attività economiche o finanziarie**. Sono punite quelle attività che non sostituiscono immediatamente il denaro, le cose o le altre utilità provenienti dal reato, ma che contribuiscono alla ripulitura degli illeciti capitali.

La condotta tipica del reato, l'**impiego**, é sinonimo di investimento, utilizzazione a fini di profitto con carattere di continuità; deve trattarsi di attività economiche o finanziarie, sono pertanto esclusi gli impieghi in attività professionali dove prevale l'attività intellettuale.

1.5 Autoriciclaggio (art. 648 -ter1 codice penale)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni¹.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del [decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](#), e successive modificazioni.

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, **non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.***

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma [dell'articolo 648²](#).

Per un'illustrazione dettagliata della nuova fattispecie di reato introdotta dalla Legge n. 186/2014, si rinvia alla Relazione di Mappatura relativa all'attività di aggiornamento; ai fini del presente documento, in estrema sintesi, si evidenzia quanto segue.

Il reato può essere commesso solo dal medesimo soggetto che ha commesso il reato presupposto (delitto non colposo) o che ha concorso a commettere quest'ultimo; pertanto, si avrà autoriciclaggio solo quando l'autore o il concorrente nell'autoriciclaggio abbiano, altresì, concorso nella commissione del delitto presupposto (in tal caso, entrambi rispondono del delitto di cui all'art. 648-ter.1. c.p.); colui che invece, non avendo concorso nel delitto-presupposto, contribuisca alla realizzazione delle condotte tipizzate dall'art. 648-ter.1 c.p., risponderà del reato di riciclaggio (art. 648-bis) ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), e non di autoriciclaggio a titolo di concorso.

Le **condotte punibili** sono: (i) l'**impiego**, che fa riferimento alla re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa (denaro, beni o altre utilità) in un'attività economica o finanziaria, cioè nella produzione, nello scambio, nella distribuzione di beni o servizi (es: investimento nell'impresa, acquisto di beni, aumento di capitale); (ii) **sostituzione**, che fa riferimento a qualsiasi immutazione del bene o dell'utilità illecita in un altro bene o in un'altra utilità, in modo da ostacolare l'individuazione della provenienza del provento del reato (deposito bancario, acquisti di strumenti finanziari o di beni); (iii) **trasferimento**, che fa riferimento alla titolarità o anche solo alla semplice disponibilità del bene o dell'utilità illecita (intestazione fittizia, passaggio di disponibilità ad altro soggetto, trasferimento di denaro su altro conto).

¹ Trattasi delle ipotesi di Associazione di stampo mafioso.

² La norma richiamata (Ricettazione) prevede che: “Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Non qualunque tipologia di re-impiego è rilevante, ma solo quella aventi a oggetto attività economiche, speculative, finanziarie e imprenditoriali.

Di fondamentale rilevanza è, poi, la **connotazione modale** contenuta dell'art. 648 -ter1: la determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei **comportamenti che esprimano un contenuto capace di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene**; pertanto, non qualunque re-immissione nell'economia legale di beni di provenienza delittuosa, bensì soltanto quelle che siano ulteriormente caratterizzate dall'estremo dell'ostacolo concretamente idoneo, potranno dirsi tipiche nel cospetto dell'art. 648-ter.1. c.p. (ad esempio, non sarà punibile l'amministratore di società che, avendo commesso il delitto di omesso versamento di IVA - art. 10-ter D. Lgs. n. 74/2000 - destini le disponibilità così ottenute al pagamento degli stipendi dei dipendenti (ovvero dei creditori sociali) in quanto, trattandosi di flussi finanziari che fuoriescono dalla cassa dell'impresa, non pare ravvisarsi alcuna modalità di ostacolo e, pertanto, il fatto non parrebbe tipico al cospetto del delitto di autoriciclaggio.

Per quanto riguarda la **rilevanza del reato in questione ai fini della Responsabilità Amministrativa degli Enti**, è fondamentale rilevare che quest'ultima parrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui il reato-presupposto dell'autoriciclaggio sia tra quelli ricompresi nel catalogo reati previsto dal D. Lgs. n. 231³ per la prevenzione dei quali la società si è già dotata di protocolli di controllo.

2. Funzione della Parte Speciale –Reati in materia di Antiriciclaggio-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi societari, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di antiriciclaggio.

3. Attività sensibili relative ai reati in materia di antiriciclaggio ex D.lgs. 231/01

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati in materia di antiriciclaggio richiamati dall'art. 25 -*octies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio;

³ Sul punto, vedasi: Circolare di Confindustria n. 19867 del 12 giugno 2015 e, in dottrina, F. Mucciarelli, "Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio", in *Dir. Pen. Contemporaneo*, n. 1/2015, pag. 108 e ss).

2. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio;
3. gestione delle transazioni finanziarie;
4. gestione delle politiche fiscali.

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, alcune delle sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) per conto di AVI.COOP S.c.a. (di seguito, AVI.COOP). In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e AVI.COOP devono essere disciplinati sulla base dei seguenti principi:

- **è necessario che Gesco prenda conoscenza formale dell'adozione del Modello da parte di AVI.COOP, impegnandosi a rispettare i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello stesso, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e a operare in linea con essi;**
- **l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**
- **l'obbligo in capo a Gesco e all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima di ottemperare a richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP; ciò potrà avvenire anche sulla base di specifici accordi tra i due Organismi di Vigilanza che prevedano, ad esempio, incontri congiunti, scambi di informazioni e altre sinergie idonee a garantire efficaci controlli nell'ambito di indispensabili economie di scala.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

4. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

5. Principi generali di comportamento

La Società considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di AVI.COOP s.c.a. (AVI.COOP); di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per AVI.COOP, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'esplicito obbligo a carico degli Organi societari, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di AVI.COOP (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-octies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-octies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-octies* del d.lgs. 231/2001).

6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 4, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Deve esistere il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le Persone Esposte Politicamente (D. Lgs. n. 90/2017), ovvero con partner commerciali che abbiano sede o residenza o qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi dal GAFI.

Tale divieto può essere derogabile in caso di contemporanea presenza:

1. di una specifica autorizzazione formalizzata da parte del Consiglio di Amministrazione a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità;
2. della previsione di una predisposizione e archiviazione di verbali/report inviati al CdA, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte come definite dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007;
3. segnalazione all'ODV.

Deve esistere una normativa antiriciclaggio conforme alle disposizioni vigenti in materia e che preveda, tra l'altro:

- a) il divieto di utilizzo non regolamentato del contante (nell'ambito dei limiti di legge) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione;
- b) l'obbligo di: (i) utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a); (ii) utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.

Deve esistere una procedura aziendale che preveda controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi o all'interno di reti consortili che tenga conto della sede legale della società controparte (es: paesi a rischio terrorismo, paradisi fiscali), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale dell'Istituto coinvolto nella operazione) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

Deve essere formalizzata una procedura che preveda la verifica della regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Devono essere effettuate e rese tracciabili verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori, degli altri partner commerciali/finanziari e dei clienti, in particolare qualora vengano riscontrati indici anomali (es: protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato, ecc...).

Regolamentazione dei rapporti finanziari con Gesco s.c.a. nell'ambito dei quali sia garantita la trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari sia in entrata che in uscita (anche attraverso un sistema di tesoreria unica o di cash pooling);

Predisposizione, applicazione e aggiornamento costante di un sistema aziendale strutturato di gestione e di controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework), avendo altresì cura di svolgere apposita e reiterata formazione al riguardo nei confronti delle funzioni/uffici interessati.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

AVI.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

PARTE SPECIALE G

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

SOMMARIO

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	3
1 I delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore richiamati dall'articolo 25-novies del D. Lgs. 231/2001.	3
1.1 Art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, Legge n. 633 del 22 aprile 1941.....	3
1.2 Art. 171- <i>bis</i> Legge n. 633 del 22 aprile 1941	4
1.3 Art. 171- <i>ter</i> Legge n. 633 del 22 aprile 1941	5
1.4 Art. 171- <i>septies</i> Legge n. 633 del 22 aprile 1941	7
1.5 Art. 171- <i>octies</i> Legge n. 633 del 22 aprile 1941	7
2 Funzione della Parte Speciale - Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore	7
3 Le "attività sensibili relative ai Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore" ai fini del D.Lgs. 231/2001.....	8
4 Principi generali di controllo	9
5 Principi generali di comportamento.....	9
6 Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili ...	10
6.1 Utilizzazione di software e di banche dati	10
7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	10

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1 I delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore richiamati dall'articolo 25-novies del D. Lgs. 231/2001.

L'art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 – recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” – ha introdotto nel D. Lgs 231/01 il nuovo art. 25-novies, rubricato “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”.

La disposizione estende alle società la responsabilità per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore e degli altri diritti allo stesso connessi previsti dai seguenti articoli:

- Art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-bis Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-ter Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-septies Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-octies Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati appena citati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del d.lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale, pertanto, alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

1.1 Art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, Legge n. 633 del 22 aprile 1941

L'articolo in menzione punisce al suo primo comma, alla lettera *a-bis* – e salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter - chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Integra quindi di tale fattispecie chi:

- senza averne diritto
- mette a disposizione del pubblico
- immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere
- un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa

La fattispecie di cui al primo comma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Trattasi di fattispecie delittuosa punita a titolo di dolo generico.

Il terzo comma del medesimo art. 171 punisce invece, più severamente, le condotte di cui sopra

laddove tali fatti siano commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Integra dunque il terzo comma dell'art. 171 chi commette la condotta di cui sopra (in sostanza: pubblica in rete opere dell'ingegno protette, o loro parti, senza averne diritto), quando, inoltre:

- trattavasi di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione;
- (oppure) v'è usurpazione della paternità dell'opera (cioè la stessa viene attribuita a soggetto diverso dal vero padre dell'opera);
- (oppure) v'è una deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima
- e ne risulta offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In quest'ultima fattispecie, evidentemente di danno, il bene giuridico tutelato non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Anche la fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo in oggetto è punibile a titolo di dolo, trattandosi di delitto non previsto in forma colposa.

1.2 Art. 171-bis Legge n. 633 del 22 aprile 1941

Il primo comma dell'art. 171-bis punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La fattispecie in questione è posta a tutela dei c.d. "software".

In particolare, come si evince dall'art. 2 della medesima legge sul diritto d'autore, sono qui tutelati "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore, mentre sono esclusi dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce".

Dunque la fattispecie di cui al primo comma punisce le condotte di:

- duplicazione abusiva di software al fine di trarne profitto;
- importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati", al fine di trarne profitto;
- duplicazione abusiva, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione – al fine di trarne profitto- di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Tutte le fattispecie elencate sono integrabili esclusivamente a titolo di dolo specifico, consistente nel fine ulteriore di “trarre profitto” dalle condotte tipiche poste in essere.

Il secondo comma dell’art. 171-*bis* punisce invece chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale secondo comma tutela dunque le c.d. “banche dati” che, stando all’art. 2 della stessa legge, sono “le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti, ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.

Anche per l’integrazione di tale fattispecie delittuosa è necessario il dolo specifico di profitto.

1.3 Art. 171-ter Legge n. 633 del 22 aprile 1941

L’art. 171-ter di cui si tratta, punisce - al suo primo comma - sempre che il fatto sia commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Il secondo comma dello stesso articolo punisce, inoltre, chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;(unica differenza con 171, I co, a -bis mi pare essere questa violazione dell'art.16 e il "fine di lucro", anziché quello "di profitto")

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Tutte le ipotesi delittuose di cui al primo comma sono punibili esclusivamente a titolo di dolo specifico, consistente nel "fine di lucro".

Le ipotesi di reato di cui secondo comma, invece, saranno integrabili a titolo di dolo generico, fatta eccezione per quella di cui alla lettera a-bis), in relazione alla quale risulta richiesto il dolo specifico di lucro.

1.4 Art. 171-septies Legge n. 633 del 22 aprile 1941

L'articolo in commento, stabilisce che le pene di cui al summenzionato articolo 171-ter, comma 1, si applichino anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge in commento.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Entrambe le ipotesi di reato tracciate dal presente articolo costituiscono ipotesi delittuose integrabili a titolo di dolo generico.

1.5 Art. 171-octies Legge n. 633 del 22 aprile 1941

L'articolo in commento punisce, qualora il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato: tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La fattispecie delittuosa è integrabile esclusivamente a titolo di dolo.

2 Funzione della Parte Speciale - Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore.

3 Le “attività sensibili relative ai Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore” ai fini del D.Lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati in materia di violazione del Diritto d'Autore, richiamati dall'art. 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- i. utilizzazione di software e di banche dati.

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, alcune delle sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) per conto di AVI.COOP S.c.a. (di seguito, AVI.COOP).

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e AVI.COOP devono essere disciplinati sulla base dei seguenti principi:

- **è necessario che Gesco prenda conoscenza formale dell'adozione del Modello da parte di AVI.COOP, impegnandosi a rispettare i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello stesso, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e a operare in linea con essi;**
- **l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**
- **l'obbligo in capo a Gesco e all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima di ottemperare a richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP; ciò potrà avvenire anche sulla base di specifici accordi tra i due Organismi di Vigilanza che prevedano, ad esempio, incontri congiunti, scambi di informazioni e altre sinergie idonee a garantire efficaci controlli nell'ambito di indispensabili economie di scala.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

4 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata.

5 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della società (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001);
- violare le leggi in materia di Diritto d'Autore, nonché i principi e le procedure indicate nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- procedere a installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto;
- mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto, quando l'opera altrui non è destinata

alla pubblicazione, o usurpando la paternità dell'opera, ovvero deformando, mutilando o modificando l'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

6 Principi di riferimento specifici relativi alle regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 4, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Utilizzazione di software e di banche dati

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la stipulazione di contratti scritti con i fornitori di software e banche dati;
- la predisposizione di accorgimenti volti a impedire la duplicazione non autorizzata dei software, nonché la riproduzione, trasferimento, estrazione o reimpiego di una banca dati;
- la diffusione di informative o circolari interne, di cui verrà tenuta traccia, volte a rendere edotto il personale circa le condotte da seguire per il corretto uso dei software e delle banche dati, in conformità agli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, a tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati, clausole di manleva volte a tenere indenne la società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività della società riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della società rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

AVI.COOP. S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

PARTE SPECIALE H

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

SOMMARIO

1.	I reati richiamato dall'articolo 25 -duodecies del d.lgs. 231/2001.	3
2.	Funzione della Parte Speciale.....	5
3.	Le attività sensibili relative al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .	5
4.	Principi generali di controllo	6
5.	Principi generali di comportamento	7
6.	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili.....	7
7.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	8

I REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1. I reati richiamato dall'articolo 25 -duodecies del d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25- *duodecies* del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. ⁽⁵⁵⁾

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. ⁽⁵⁵⁾

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

(A) Il reato di cui all'art. 22, commi 12 e 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998.

*"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze **lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno** previsto dal presente articolo, ovvero **il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

Come già evidenziato, l'art. 25–*duodecies*, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001, contempla **l'insorgere della responsabilità amministrativa in capo all' ente, unicamente qualora risulti integrato l'art. 22 del D. Lgs 286/1998 nella forma aggravata prevista al comma 12 –bis.**

La condotta rilevante ai fini che qui ci occupano verrà a integrarsi, pertanto, soltanto qualora:

- il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri che siano:
 - privi del permesso di soggiorno
 - ovvero, il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
 - ovvero, il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato
- e ricorra, altresì, almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
 - b. i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
 - c. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale. Il comma da ultimo citato fa riferimento al “*aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*”.

(B) Il reato di cui all'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998.

Tenendo conto anche dei meccanismi di aggravamento applicativo previsti dai successivi commi 3 –*bis* e 3 –*ter*; la fattispecie di reato è così circostanziabile:

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto».

(C) Il reato di cui all'art. 12, comma 5, del medesimo D. Lgs. n. 286/1998.

«5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

2. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

3. Le attività sensibili relative al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'art. 25 -*duodecies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. assunzione e gestione di lavoratori stranieri;
2. gestione dei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato.

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, alcune delle sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) per conto di AVI.COOP S.c.a. (di seguito, AVI.COOP).

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e AVI.COOP devono essere disciplinati sulla base dei seguenti principi:

- è necessario che Gesco prenda conoscenza formale dell'adozione del Modello da parte di AVI.COOP, impegnandosi a rispettare i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello stesso, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e a operare in linea con essi;
- l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;
- l'obbligo in capo a Gesco e all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima di ottemperare a richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP; ciò potrà avvenire anche sulla base di specifici accordi tra i due Organismi di Vigilanza che prevedano, ad esempio, incontri congiunti, scambi di informazioni e altre sinergie idonee a garantire efficaci controlli nell'ambito di indispensabili economie di scala.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

4. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

5. Principi generali di comportamento

AVI.COOP s.c.a. (AVI.COOP) considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività svolte con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure della società, di proteggere i beni della società, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di AVI.COOP; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per AVI.COOP, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi sociali, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto di AVI.COOP (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 -*duodecies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25 -*duodecies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dell'ipotesi di reato sopra considerata (art. 25 -*duodecies* del d.lgs. 231/2001).

6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 4, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- il controllo, prima di procedere all'assunzione di un cittadino extracomunitario, circa l'esistenza, in capo a questo, di un valido e regolare permesso di soggiorno;

- la predisposizione di uno scadenziario contemplante periodici controlli volti a monitorare lo stato di validità del permesso di soggiorno in capo ai dipendenti che siano cittadini extracomunitari;
- l'inserimento nei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato di una clausola in cui la controparte dichiara di non impiegare alle sue dipendenze cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare;
- la previsione, nei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato, del caso di "impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare" quale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività dell'Ente riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale.

AVI.COOP. S.C.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)**

**REATI CONTRO LA PERSONALITA'
INDIVIDUALE**

SOMMARIO

1.	I reati richiamati dall'articolo 25 - <i>quinquies</i> del D. Lgs. 231/2001 - Esclusioni	3
1.2	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).....	4
1.3	Intermediazione Illecita e Sfruttamento dei Lavoratori.....	4
2.	Funzione della Parte Speciale –Reati contro la personalità individuale.....	5
3.	Principi generali di comportamento	5
4.	Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale ex D. Lgs. n. 231/01	6
5.	Principi generali di controllo	7
6.	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili	7
7.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	8

I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. I reati richiamati dall'articolo 25 -*quinqües* del D. Lgs. 231/2001 - Esclusioni

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25- *quinqües* del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603 -bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinqües, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

La norma richiamata comprende una serie eterogenea di fattispecie delittuose: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (art. 600 -bis c.p.), Pornografia minorile (art. 600 -ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600 -quater c.p.), Pornografia virtuale (art. 600 -quater1. c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 -quinqües c.p.), Tratta di persone (art. 601 c.p.), Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), Intermediazione illecita e Sfruttamento dei lavoratori (art. 603 -bis).

Con riferimento all'attività svolta da AVI.COOP s.c.a., devono essere prese in considerazione le fattispecie di cui all'art. 600 del codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e 603 -bis del codice penale (Intermediazione illecita e Sfruttamento dei lavoratori)¹; le altre ipotesi delittuose poc'anzi elencate non rappresentano aree di rischio per AVI.COOP.

¹ Introdotta nell'art. 25 - *quinqües* del D. Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 199/2016 e vigente dal 4 novembre 2016.

1.2 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Il reato in questione viene preso in considerazione in quanto tale ipotesi delittuosa si estende non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi (compreso lo sfruttamento del lavoro minorile).

1.3 Intermediazione Illecita e Sfruttamento dei Lavoratori

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) **recluta** manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) **utilizza**, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

La principale innovazione apportata con la Legge n. 199/2016 è rappresentata dall'**estensione della punibilità anche al datore di lavoro** che *“utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”*, mentre nella precedente versione era perseguibile penalmente solo il soggetto che organizzava l'attività di reclutamento della manodopera sfruttata (c.d. **caporalato**).

Si evidenzia anche che la nuova norma non prevede più come elemento costitutivo del reato l'utilizzo della violenza o minaccia che, nella versione oggi vigente, rappresenta una circostanza aggravante.

Devono essere valutati attentamente i sopra indicati indici di sfruttamento elencati al comma 3 della norma in commento, anche in relazione a fattispecie complesse quali i contratti con cooperative o ditte esterne cui vengono appaltate fasi della lavorazione aziendale.

2. Funzione della Parte Speciale –Reati contro la personalità individuale-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale.

3. Principi generali di comportamento

AVI.COOP considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di AVI.COOP; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per

AVI.COOP, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'esplicito obbligo a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto di AVI.COOP (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 - *quinquies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 - *quinquies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 - *quinquies* del d.lgs. 231/2001).

4. Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale ex D. Lgs. n. 231/01

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25 - *quinquies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
2. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio;
3. regolamentazione delle condizioni di lavoro, anche in relazione a manodopera di terzi che svolge attività presso i siti aziendali sulla base di contratti di appalto.

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, alcune delle sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) per conto di AVI.COOP S.c.a. (di seguito, AVI.COOP).

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e AVI.COOP devono essere disciplinati sulla base dei seguenti principi:

- **è necessario che Gesco prenda conoscenza formale dell'adozione del Modello da parte di AVI.COOP, impegnandosi a rispettare i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello stesso, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e a operare in linea con essi;**
- **l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D.**

Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;

- **l'obbligo in capo a Gesco e all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima di ottemperare a richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP; ciò potrà avvenire anche sulla base di specifici accordi tra i due Organismi di Vigilanza che prevedano, ad esempio, incontri congiunti, scambi di informazioni e altre sinergie idonee a garantire efficaci controlli nell'ambito di indispensabili economie di scala.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

5. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Deve esistere il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti

o atti con partner commerciali che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale. Qualora si intrattengano rapporti con soggetti operanti nelle predette aree, occorre adottare una regolamentazione che preveda:

- la sottoscrizione da parte del fornitore/subfornitore che operi in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale di specifiche clausole con cui dichiarino di essere a conoscenza della normativa in tema di reati contro la personalità individuale;
- la previsione nei contratti con fornitori/subfornitori che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale di una clausola con la quale si impegnino a non cedere il contratto;
- la previsione nei contratti con fornitori/subfornitori che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti/ordini in questione nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra.
- l'adozione e la pedissequa applicazione di una politica aziendale che preveda la corresponsione di salari conformi alle disposizioni della contrattazione collettiva, il rispetto degli orari di lavoro, l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro decorose, anche in relazione ai metodi di sorveglianza e natura delle situazioni alloggiative offerte. La politica aziendale deve anche prevedere che detti requisiti siano rispettati – facendosi rilasciare apposita dichiarazione in merito – dai soggetti terzi che prestano servizi presso i siti aziendali sulla base di contratti di appalto.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

AVI.COOP. S.C.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)**

**REATO DI INDUZIONE A NON
RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

PARTE SPECIALE L

Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni
o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

SOMMARIO

1.	Il reato richiamato dall'articolo 25 -decies del d.lgs. 231/2001.....	3
2.	Funzione della Parte Speciale	3
3.	Le attività sensibili relative al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.....	3
4.	Principi generali di controllo.....	4
5.	Principi generali di comportamento	4
6.	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili	5
7.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	5

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il reato richiamato dall'articolo 25 -decies del d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione del reato (art. 377 *-bis* c.p.) richiamato dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001, in base al quale:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Trattasi di delitto doloso punito a titolo di dolo generico.

2. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

3. Le attività sensibili relative al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art. 25-*decies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- a) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte, o abbia comunque un interesse, AVI.COOP s.c.a. (AVI.COOP);
- b) gestione dei rapporti con i destinatari del Modello chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui sia coinvolta AVI.COOP;
- c) attività di supporto legale nelle controversie con lavoratori dipendenti.

4. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

5. Principi generali di comportamento

AVI.COOP considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività svolte con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni della società, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di AVI.COOP; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per AVI.COOP, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi sociali, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto di AVI.COOP (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 - *decies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25 - *decies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dell'ipotesi di reato sopra considerata (art. 25 - *decies* del d.lgs. 231/2001).

6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 4, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- l'obbligo di tutti i destinatari del Modello di avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla società in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- in caso di contenzioso che veda coinvolta contemporaneamente la società e uno o più dei Destinatari del Modello, l'obbligo per i predetti soggetti di non avvalersi della medesima assistenza legale, avendo cura di nominare professionisti diversi quali legali difensivi.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività dell'Ente riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale.

AVI.COOP. S.C.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N.
231/2001)**

REATI AMBIENTALI

PARTE SPECIALE M

Reati ambientali

SOMMARIO

1	Le fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dal d.lgs. 231/2001	4
2	Reati ambientali contenuti nel codice penale	5
2.1	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).....	5
2.2	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).	5
3	Reati ambientali contenuti nel D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente)	5
3.1	Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.lgs. 152 del 2006 (c.d. Scarichi di acque reflue industriali).....	5
3.2	Art. 256 commi 1, 3, 5, 6, del D.lgs. 152 del 2006 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)	8
3.3	Art. 257 commi 1 e 2 del del D.lgs. 152 del 2006 (Bonifica di siti).....	9
3.4	3.4. Art. 258, 4 comma, secondo periodo, del D.lgs. 152 del 2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari).....	10
3.5	Art. 259 del D.lgs. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti).....	11
3.6	Art. 260 del D.lgs. 152 del 2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) .	12
3.7	Art. 260-bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo, 8 del D.lgs. 152 del 2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)	13
3.8	Art. 279, comma 5, del D.lgs. 152 del 2006 (cc.dd. Immissioni nell'aria).....	13
4	Reati ambientali contenuti nella l. n. 150 del 1992 (Legge di applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale di Animali e Vegetali in via di estinzione, c.d. CITES)	14
4.1	Art. 1, l. n. 150 del 1992	14
4.2	Art. 2, l. n. 150 del 1992	15
4.3	Art. 3-bis, l. n. 150 del 1992	16
4.4	Art. 6, l. n. 150 del 1992	16
5	Reati ambientali contenuti nella L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono).....	17
5.1	Art. 3, comma 6, l. n. 549 del 1993	17
6	Reati ambientali contenuti nel D. Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi	18
6.1	Art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007	18
6.2	Art. 9, commi 1 e 2, d.lgs n. 202 del 2007.....	18
7	Reati ambientali introdotti nel Codice Penale dalla Legge n. 68/2015	19
7.1	Inquinamento ambientale (art. 452 –bis c.p.)	19
7.2	Disastro ambientale (art. 452 –quater c.p.).....	19
7.3	Inquinamento ambientale e Disastro ambientale colposi (art. 452 –quinqies c.p.)	19
7.4	Associazione a delinquere con l'aggravante ambientale (art. 452 –octies c.p.)	20
7.5	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 –sexies c.p.).....	20
8.	Funzione della Parte Speciale relativa ai reati ambientali	20
9.	Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.....	21

10.	Principi generali di comportamento	21
11.	Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.....	23
11.1.	Scarico di acque reflue industriali.....	23
11.2.	Gestione di rifiuti e tracciabilità.....	23
11.3.	Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	25
11.4.	Immissioni nell'aria	25
12.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	25

PARTE SPECIALE - REATI AMBIENTALI

1 Le fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dal d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*undecies* introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2, co.2, del d.lgs n. 121 del 2011.

Per comodità espositiva i reati verranno suddivisi, ai fini dell'analisi, sulla base della fonte normativa che li ha positivizzati nell'ordinamento e, pertanto, come segue:

- Reati ambientali contenuti nel codice penale;
- Reati ambientali contenuti nel d.lgs. 152 del 2006 (Testo Unico sull'Ambiente);
- Reati ambientali contenuti nella L. n. 150 del 1992 (Legge di applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale di Animali e Vegetali in via di estinzione, c.d. CITES);
- Reati ambientali contenuti nella L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono);
- Reati ambientali contenuti nel D. Lgs. n. 202 del 2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- Nuovi reati ambientali introdotti nel codice penale dalla Legge n. 68/2015.

2 Reati ambientali contenuti nel codice penale

2.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

L'art. 727-bis punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie**, nonché, al suo secondo comma **chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie**.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

2.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

L'art. 733-bis c.p. punisce **chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno**

di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del c.p. per “*habitat all'interno di un sito protetto*” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come “zona a tutela speciale” a

norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come “zona speciale di conservazione” a norma dell' art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

3 Reati ambientali contenuti nel D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente)

3.1 Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.lgs. 152 del 2006 (c.d. Scarichi di acque reflue industriali)

L'art. 137 del D.lgs. 152 del 2006 punisce, al suo comma I, “*Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata*”.

Tuttavia, l'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 individua quali reati presupposto per la sua applicazione **unicamente le condotte individuate ai commi 2, 3, 5, 11 e 13** del medesimo art. 137.

Tali commi, più peculiarmente, sanzionano:

- **(co. 2)** chiunque ponga in essere le condotte descritte al comma 1 (ovvero “*apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata*”), quando riguardano gli scarichi di acque reflue industriali **contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152 del 2006** (ad es. Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, etc.);
- **(co.3)** chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, **effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152 del 2006, **senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente** a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- **(co. 5)** chiunque, **in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5** alla parte terza del decreto in oggetto, **nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5** alla parte terza del decreto stesso, **oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1**; sono inoltre previste pene più gravi, qualora **siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A** del medesimo Allegato 5;
- **(co. 11)** chiunque **non osservi i divieti di scarico al suolo, nel sottosuolo, nelle acque**

sotterranee previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto in oggetto;

- **(co. 13) chiunque effettui scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui** dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché **in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.**

Con riferimento a quanto sopra, dovrà intendersi:

- per **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 in materia di Dighe (art. 74, lett. ff);
- per **scarichi idrici**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- per **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue¹ scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche² e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74);
- per **sostanze pericolose**: sono quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs.

Con particolare riferimento al comma 11 dell'art. 137, si precisa che:

Gli **scarichi sul suolo**, in base all'art. 103, sono vietati tranne nei seguenti casi:

- a) gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati (di cui all'articolo 100, comma 3);
- b) gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia stata accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali (a tali scarichi si applicano i limiti fissati dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2, o, in mancanza, quelli della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza; è comunque vietato lo scarico delle sostanze elencate al punto 2.1 di detto allegato 5);
- d) gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Gli **scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee**, in base all'art. 104, sono vietati, tranne nei seguenti casi:

- acque utilizzate per scopi geotermici, quelle di infiltrazione di miniere e cave o quelle pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, nonché quelle di impianti di scambio termico (articolo 104, comma 2);
- acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi (articolo 104, comma 3);
- acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera (articolo 104, comma 4).

Tutte le condotte sopra elencate costituiscono ipotesi contravvenzionali e, pertanto, risultano punibili sia a titolo di dolo, che a titolo di colpa.

¹ Le **acque reflue** sono tutte quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, diventando quindi inidonee ad un loro uso diretto. Le acque reflue, che sono chiamate anche *acque di scarico*, in base alla loro origine sono contaminate da diverse tipologie di sostanze organiche ed inorganiche pericolose per la salute e per l'ambiente.

² Sono definite **acque reflue industriali assimilabili alle domestiche**: acque reflue provenienti da installazioni commerciali o produttive che per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi, possono essere considerate come acque reflue domestiche (art. 101 co. 7 d.lgs 152/06)

3.2 Art. 256 commi 1, 3, 5, 6, del D.lgs. 152 del 2006 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)

Il **comma 1 dell'art. 256** punisce “*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216:*

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi”.

- Per **rifiuto** si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183).
- Per **raccolta** si intende: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta³, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
- Per **recupero** si intende: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto in oggetto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
- Per **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
- Per **rifiuti pericolosi** si intende: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

Il **comma 3 dell'art. 256** stabilisce, invece, “*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.* (omissis)”

- Per **discarica** si intende: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi [ovviamente, "sul suolo o nel suolo", non con altri

³ Area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

processi: un inceneritore resta tale e comunque non diventa una discarica] da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno" (art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36/2003)

Il comma 5 dell'art. 256 punisce invece "Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti".

- Per **miscelazione dei rifiuti** si intende: la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. L'attività di miscelazione è consentita solo se autorizzata e in presenza di espresse condizioni e requisiti ed è oggetto di controllo. Il rifiuto che risulta dalla miscelazione ha un'apposita classificazione CER.

Il comma 6, primo periodo, dell'art. 256 punisce infine "Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)".

- I **rifiuti sanitari** sono disciplinati dal D. Lgs. n. 254/2003.

Tutte le fattispecie di reato sopra elencate costituiscono ipotesi contravvenzionali e risultano pertanto punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

3.3 Art. 257 commi 1 e 2 del del D.lgs. 152 del 2006 (Bonifica di siti)

L'art. 257 del decreto in oggetto punisce, al suo primo comma, "*Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (omissis), se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti*".

La parte seconda del medesimo comma 1 sanziona, inoltre, il trasgressore "*in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242*".

Il comma 2 del medesimo art. 257 sanziona, infine, **le medesime condotte di cui al comma 1, qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.**

- Per **sito** si intende: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

- Per **concentrazioni soglia di rischio (CSR)** si intendono: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del decreto in oggetto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.
- Per **bonifica** si intende: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Le condotte sopra descritte, trattandosi di ipotesi contravvenzionali, **risultano punibili tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa.**

3.4 3.4. Art. 258, 4 comma, secondo periodo, del D.lgs. 152 del 2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

Il 4 comma, secondo periodo, dell'art. 258 del decreto in oggetto punisce, nell'ambito delle *“imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a)”*, *“chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti”*, ovvero, *“chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”*.

Tale reato viene punito con la pena prevista dall'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), delitto contro la fede pubblica punito con la reclusione fino a due anni. La fattispecie in analisi costituisce, pertanto, **un' ipotesi delittuosa.**

Il reato in oggetto può essere commesso nell'ambito di **quelle aziende che non aderiscono al SISTRI** (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Qualora venga applicato il SISTRI, il **certificato di analisi dei rifiuti** non è obbligatorio, tranne in tre casi espressamente previsti da apposite disposizioni.

I suddetti tre casi sono contemplati:

- 1) nell'art. 8, comma 1, del DM Ambiente 5 febbraio 1998, che prevede l'obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti non pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero;
- 2) nell'art. 7, comma 1, del DM Ambiente 12 giugno 2002 n. 161, che prevede l'obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero;
- 3) nell'art. 2 e dell'allegato 3 al DM Ambiente 27 settembre 2010, che prevede l'obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti ammissibili in discarica).

Nell'ambito di tali realtà aziendali il soggetto attivo del reato potrà essere rappresentato dalla persona fisica che fornisca le false informazioni per la predisposizione del certificato, nonché dal soggetto che faccia uso del certificato falso durante il trasporto.

Trattandosi di ipotesi delittuosa, non espressamente contemplata in forma colposa, il reato richiederà, ai fini della sua commissione, un contegno **doloso**.

3.5 Art. 259 del D.lgs. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti)

L'articolo in analisi sanziona *“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259⁴, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a)⁵, b), c) e d), del regolamento stesso”*.

Per la nozione di **“traffico illecito di rifiuti”** occorre ora fare riferimento all'art. 2, n. 35), del Regolamento n. 1013/2006 che definisce la **spedizione illegale**.

E considerata tale qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
- d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;
- e) in modo che il recupero o lo smaltimento risultino in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale;
- f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43;
- g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
 - i. rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o

⁴ Il richiamo contenuto nella norma al Regolamento CEE n. 259/1993 è da intendersi sostituito dal Regolamento n. 1013/2006 che ha abrogato il precedente.

⁵ Per la **spedizione in contrasto con l'articolo 1, comma 3, lettera a)** del Reg. n. 259/1993, occorre ora fare riferimento alla sotto indicata lettera g) dell'art. 2, n. 35) del Reg. n. 1013/2006.

- ii. l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
- iii. la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.

Trattasi di fattispecie contravvenzionale punibile **sia a titolo di dolo che a titolo di colpa**.

3.6 Art. 260 del D.lgs. 152 del 2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Il primo comma della fattispecie in oggetto punisce, con la reclusione da uno a sei anni, *“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”*.

La fattispecie stabilisce poi, al suo comma secondo *che qualora si tratti di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni*.

Trattasi dunque di **due fattispecie delittuose**.

Bene giuridico tutelato è la pubblica incolumità.

La condotta viene intergrata da chiunque “cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce” ed è dunque è relativa alle classiche fasi dell’attività di gestione di rifiuti.

Tale attività deve inoltre essere **abusiva**, nonché avere ad oggetto **ingenti quantitativi di rifiuti**.

- **Attività abusiva:** è intesa come violazione della normativa ambientale (cd. abusivismo formale) o determinazione empirica di una situazione di fatto tale da impedire qualunque controllo (cd. abusivismo sostanziale).
- **Ingenti quantitativi di rifiuti:** l’espressione viene esclusivamente riferita alla mole di rifiuti abusivamente trattati, e designa un cospicuo accumulo di rifiuti indipendentemente dall’effettiva e concreta implicazione dei singoli carichi inquinanti.

Ai fini dell’integrazione della condotta **dovranno sussistere inoltre** i seguenti elementi:

- **Pluralità delle operazioni** (una sola resterà impunita)
- **Allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate**

Da un punto di vista soggettivo il **delitto** potrà essere integrato a titolo di **dolo specifico, consistente nel fine di profitto**.

Il comma 2, richiede per la sua integrazione tutti gli elementi previsti dal comma 1, tuttavia le suddette attività dovranno avere ad oggetto *rifiuti ad alta radioattività*.

3.7 Art. 260-bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo, 8 del D.lgs. 152 del 2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Il comma 6 dell'articolo in oggetto stabilisce *“Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.”*

Il comma 7, secondo periodo, stabilisce inoltre si applichi *“la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi”* qualora il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Il comma 7, terzo periodo, prevede che *tale pena si applichi anche a colui che, durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

Infine, il comma 8 stabilisce *“Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.*

Tutte le fattispecie sopra elencate costituiscono **ipotesi delittuose** e sono punibili esclusivamente a titolo di **dolo**.

Il SISTRI è il Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti.

3.8 Art. 279, comma 5, del D.lgs. 152 del 2006 (cc.dd. Immissioni nell'aria)

L'articolo in oggetto stabilisce, al suo 2 comma *“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”.*

Tale condotta diviene rilevante ai fini del D.lgs 231/2001 solamente qualora, come previsto del comma 5 dell'articolo stesso, *il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

Trattasi di reato contravvenzionale punito **tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa.**

4 Reati ambientali contenuti nella l. n. 150 del 1992 (Legge di applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale di Animali e Vegetali in via di estinzione, c.d. CITES)

4.1 Art. 1, l. n. 150 del 1992

L'articolo in analisi stabilisce al suo primo comma *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.”

Il comma 2 dell'articolo in commento punisce le medesime condotte, previste al comma 1, con la più grave pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 10.3291,38, qualora ricorra la recidiva.

L'articolo in analisi traccia una fattispecie contravvenzionale integrabile **sia a titolo di dolo, che a titolo di colpa.**

4.2 Art. 2, l. n. 150 del 1992

L'articolo in analisi stabilisce al suo primo comma *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce poi che, ***in caso di recidiva, si applichi la più grave sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103291,38.***

L'articolo in analisi traccia una fattispecie contravvenzionale integrabile **sia a titolo di dolo, che a titolo di colpa.**

4.3 Art. 3-bis, l. n. 150 del 1992

L'articolo in analisi stabilisce “*Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (Relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo dei loro commercio), e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale*”.

Le fattispecie elencate dall'art. 16 , *paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97*del Regolamento, richiamate dal sopra riportato art. 3-bis, sono le seguenti:

- a) **introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati** senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- c) **falsa dichiarazione** oppure **comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;**
- d) **uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario** ovvero **per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;**
- e) **omessa o falsa notifica all'importazione;**
- l) **falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.**

4.4 Art. 6, l. n. 150 del 1992

Il suddetto articolo punisce *chiunque, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

In forza del VI comma del medesimo art. 6, tale disposizione non si applica :

- a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
- b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

In base al II comma dell'articolo in analisi "Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie".

Trattasi di reato volto a tutelare la salute e l'incolumità pubblica.

L'ipotesi ha natura contravvenzionale ed è quindi integrabile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.

5 Reati ambientali contenuti nella L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono)

5.1 Art. 3, comma 6, l. n. 549 del 1993

L'articolo in analisi prevede una serie di disposizioni relative all'utilizzazione – intesa in senso ampio- dei gas, pericolosi per l'ozono, indicati alla Tabella A della stessa legge n. 549 del 1993.

In particolare detto articolo stabilisce: *"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e

le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente."

Al successivo comma 6, per quel che più qui interessa, è infine stabilito che *"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate"*.

Trattasi dunque di fattispecie contravvenzionale punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

6 Reati ambientali contenuti nel D. Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi

6.1 Art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007

Il **primo comma** dell'articolo in analisi prevede *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00."*

Il **secondo comma** stabilisce poi *"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 80.000,00"*.

6.2 Art. 9, commi 1 e 2, d.lgs n. 202 del 2007

L'articolo in analisi stabilisce *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.*

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00".

7 Reati ambientali introdotti nel Codice Penale dalla Legge n. 68/2015

7.1 Inquinamento ambientale (art. 452 –bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una **compromissione o un deterioramento significativi e misurabili**:

1) **delle acque o dell'aria**, o di **porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo**;

2) **di un ecosistema**, della **biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna**.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

7.2 Disastro ambientale (art. 452 –quater c.p.)

Fuori dai casi previsti [dall'articolo 434](#), chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

7.3 Inquinamento ambientale e Disastro ambientale colposi (art. 452 –quinqies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli [articoli 452-bis e 452-quater](#) è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

7.4 Associazione a delinquere con l'aggravante ambientale (art. 452 –octies c.p.)

Quando l'associazione di cui [all'articolo 416](#) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo [articolo 416](#) sono aumentate.

Quando l'associazione di cui [all'articolo 416-bis](#) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo [articolo 416-bis](#) sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

7.5 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 –sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

8. Funzione della Parte Speciale relativa ai reati ambientali

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati, nello svolgimento delle loro funzioni/mansioni/incarichi aventi implicazioni correlate alla normativa ambientale, tengano condotte conformi alla normativa stessa, al sistema di gestione aziendale adottato dalla società e

ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei paragrafi precedenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i suddetti destinatari – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Società (ad es: organigramma aziendale e schemi organizzativi; regole, procedure e istruzioni operative adottate in tema di qualificazione e scelta dei fornitori).

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate in materia ambientale, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

9. Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività sensibili, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 - *undecies* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati ambientali.

- Scarico di acque reflue industriali;
- Gestione di rifiuti e tracciabilità degli stessi;
- Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- Immissioni nell'aria.

10. Principi generali di comportamento

AVI.COOP s.c.a. (AVI.COOP) esercita un impegno costante per la tutela e il rispetto dell'ambiente attraverso il miglioramento continuo dei processi produttivi.

Alla luce di tali presupposti AVI.COOP si impegna ad adottare, a sostenere e a sviluppare i seguenti obiettivi:

- **rafforzare la coscienza e il senso di responsabilità, nei riguardi dell'ambiente, di**

tutte le risorse umane del gruppo promuovendo fra i dipendenti e in generale fra tutte le persone che operano per l'azienda o per conto di essa, un'adeguata conoscenza degli aspetti ambientali che interessano i siti aziendali e che dipendono dalle attività che essi stessi svolgono;

- **formare e coinvolgere il personale per favorire la diffusione e il miglioramento continuo di comportamenti responsabili verso l'ambiente;**
- **garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in materia ambientale, attraverso l'identificazione e l'accesso alle prescrizioni e alla loro evoluzione nel tempo;**
- **perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per prevenire o eliminare l'inquinamento e qualora ciò si ritenga impossibile, ridurre al minimo la produzione di sostanze inquinanti;**
- **adottare prassi di buona gestione delle attività che possono avere un effetto sull'ambiente al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali;**
- **applicare un'attenta gestione dei rifiuti indirizzata al miglioramento dei metodi di stoccaggio, allo smaltimento controllato e a un aumento della percentuale di quelli destinati al riutilizzo/recupero;**
- **scegliere le sostanze pericolose utilizzate con particolare attenzione agli impatti ambientali che possono provocare;**
- **valutare preliminarmente gli effetti ambientali di nuove attività;**
- **ridurre l'utilizzo delle risorse naturali e preservarle, tenendo conto, quando economicamente praticabile, della possibilità d'impiegare tecnologie pulite;**
- **consolidare le modalità di monitoraggio del processo e delle associate emissioni di inquinanti, dei consumi idrici e dei livelli di rumorosità interni e lungo il perimetro dei siti;**
- **prevenire, attraverso la sorveglianza costante delle attività, incidenti ambientali o, in generale, non conformità al sistema di gestione ambientale, intervenendo tempestivamente per la loro riduzione/rimozione, quando necessario, anche sulla base di apposite procedure di emergenza;**
- **valutare periodicamente, attraverso gli audit ambientali, la prestazione ambientale dei siti, l'efficienza dei sistemi di gestione ambientale implementati e la loro efficacia rispetto agli obiettivi stabiliti nella politica ambientale in termini di miglioramento continuo;**
- **comunicare a tutte le parti interessate (istituzionali, pubbliche, private, ecc.) la presente politica ambientale, rendendola disponibile con ogni mezzo praticabile;**
- **diffondere ai propri fornitori di beni e servizi i principi generali e di azione enunciati da questa politica ambientale chiedendo loro di operare in armonia con essi;**

- **invitare le aziende operanti saltuariamente o sistematicamente nei siti ad adeguare i propri comportamenti**, nello svolgimento delle proprie attività, **seguendo le prescrizioni del sistema di gestione ambientale loro destinate.**

11. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente par. 9, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

11.1. Scarico di acque reflue industriali

Per quanto concerne l'attività di "*Scarico di acque reflue industriali*" la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- i.** uno scadenziario riportante precisa annotazione di ogni vicenda riguardante le autorizzazioni agli scarichi (prossima scadenza ed esigenza di rinnovo, sospensioni, revoche, modifiche, etc.);
- ii.** l'individuazione dei soggetti responsabili della tenuta di tale scadenziario, con segregazione delle funzioni tra il soggetto adibito all'attività di compilazione-aggiornamento e quello adibito al controllo dello scadenziario stesso.
- iii.** subordinare temporalmente l'effettuazione degli scarichi al possesso di previa e regolare autorizzazione;
- iv.** introdurre sistemi di controllo volti a monitorare il rispetto, nell'effettuazione dello scarico, dei valori limite di cui al comma 5 dell'art. 137 D. Lgs. 152/2006;
- v.** stabilire modalità di verifica periodica sullo stato di conservazione delle reti fognarie;
- vi.** stabilire modalità di controllo sulla qualità degli scarichi e di verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- vii.** Stabilire modalità di controllo operativo delle aree cortilive per evitare potenziali dilavamenti.

11.2. Gestione di rifiuti e tracciabilità

La regolamentazione dell'attività deve prevedere che:

- i.** venga effettuata la classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità

competenti e, a tal fine, che venga informato e fornita adeguata formazione al personale addetto sulla base delle rispettive attribuzioni;

- ii.** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti vengano affidate esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori. A tal riguardo, in particolare deve essere assicurato che:
 - gli operatori economici che svolgono attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: (a) autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); (b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento;
 - in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati.
- iii.** sia garantita la regolare tenuta del registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, ai certificati di analisi dei rifiuti e – dal momento di effettiva attivazione del sistema SISTRI – della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine, dovranno essere appositamente disciplinate le seguenti fasi:
 - le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico, del formulario di identificazione del rifiuto, e degli altri documenti più sopra citati;
 - i controlli sulla restituzione della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento regolarmente controfirmata e datata;
 - i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti.
- iv.** vengano istituiti presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti e in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali vigenti, garantendo che il deposito temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e avendo altresì cura che non siano effettuate attività di miscelazione di rifiuti non autorizzate.

11.3. Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee

La regolamentazione dell'attività deve prevedere l'implementazione della procedura per la protezione del suolo e del sottosuolo con particolare riferimento:

- i.** al rispetto degli artt. 103 e 104 del D.lgs 152/2006 in materia di scarichi di acque;
- ii.** alla regolamentazione dei comportamenti da tenere in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio di cui all'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006.

11.4. Immissioni nell'aria

La regolamentazione dell'attività deve prevedere un sistema di monitoraggio delle emissioni che contempli:

- a)** “valori limite di attenzione” individuati al di sotto dei “valori limite di emissione” fissati dalle leggi vigenti e/o da altri provvedimenti amministrativi;
- b)** in caso di superamento dei “valori limite di attenzione”, una apposita procedura di emergenza;
- c)** in caso di superamento dei “valori limite di emissione” fissati dalla legge, l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità;
- d)** controlli sulla manutenzione degli impianti;
- e)** una procedura di emergenza in caso di blocco dell'impianto.

12. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

La predisposizione dei flussi informativi verso l'OdV è guidata dall'obiettivo di portare alla massima evidenza e trasparenza i processi o le operazioni della società gestite in deroga alle procedure esistenti o che possono comportare rischio per il compimento di reati ricompresi nella presente Parte Speciale.

In particolare, devono essere tempestivamente portati all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza notizie/informazioni/documenti previsti dall'apposita procedura regolante i Flussi in questione.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività dell'Ente riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale.

AVI.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI TRIBUTARI

PARTE SPECIALE - REATI TRIBUTARI

SOMMARIO

REATI TRIBUTARI	29
I Reati Tributari richiamati dal D. Lgs. 231/2001	29
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)	29
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)	30
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)	31
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)	32
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)	32
Funzione della Parte Speciale relativa ai Reati Tributari.....	33
Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.....	33
I principi generali di controllo	34
Principi generali di comportamento.....	35
Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.....	36
I controlli dell’Organismo di Vigilanza	37

REATI TRIBUTARI

I Reati Tributari richiamati dal D. Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 - *quinqüiesdecies* del D. Lgs. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

Presupposto del reato è la presentazione di una dichiarazione ai fini fiscali (imposte dirette o IVA) infedele, la cui mendacità consiste nella indicazione di elementi passivi fittizi supportati da fatture o altri documenti che si riferiscono a operazioni inesistenti.

Oggetto materiale del reato sono le fatture o documenti equivalenti; nella definizione di documenti equivalenti rientrano gli altri documenti cui la normativa tributaria attribuisce rilievo probatorio (es: parcelle, note, ricevute fiscali, scontrini fiscali, note di credito e addebito, documenti di trasporto, schede carburanti).

Il reato si configura esclusivamente se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.

La fattura (o gli altri documenti) si considera inesistente quando: (i) documenta operazioni in realtà mai avvenute, in tutto o in parte, (ii) documenta operazioni in realtà avvenute tra soggetti diversi da quelli risultanti dalla fattura medesima. Oggetto della repressione è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

A livello di casistica, elemento caratterizzante la fattispecie in questione è la presenza (sia che il rapporto fraudolento si instauri tra due soggetti, sia che venga organizzata una frode strutturata in cui intervengono più soggetti, c.d. frodi carosello) di società, emittenti la sopra descritta documentazione fiscale, prive di reale operatività (es: in fase di dismissione della attività produttiva; già cessate; prive di magazzini, sedi operative, dipendenti e veicoli; prive di una struttura societaria e/o di una contabilità generale; auto-dichiaratesi falsamente esportatori abituali). Per la prevenzione del reato in oggetto è pertanto fondamentale **porre in essere una puntuale, attenta e continuativa attività di verifica dei fornitori**.

L'emissione di fatture (o altri documenti) inesistenti può avvenire anche tra soggetti aventi una struttura operativa reale e consolidata. In tali casi rileva, ad esempio, la irragionevolezza dei corrispettivi (sovrafatturazione), oppure la effettiva cessione di quantitativi di merce inferiori a quelli attestati in fattura, oppure la descrizione dell'oggetto della fattura caratterizzata da estrema genericità. In tali ipotesi, i processi interessati dai controlli prevenzionali sono quelli inerenti la **formulazione e**

stipula dei contratti, alla verifica di coerenza tra corrispettivi e controprestazioni, alle riconciliazioni del magazzino. Anche in tali ipotesi, occorre mantenere costante la **vigilanza sui fornitori** (es: monitorando stati difficoltà finanziari, cambi di proprietà).

Oggetto di attenzione devono essere altresì le operazioni che avvengono all'interno di un gruppo societario. Un esempio di condotta rilevante ai fini della fattispecie di reato in commento è quella di fatture per acconti di forniture infragruppo che in realtà sottendono un finanziamento tra due società appartenenti al medesimo gruppo.

Con riferimento a quanto sopra, le Aree aziendali a rischio possono essere così individuate:

- Consiglio di Amministrazione;
- Area amministrativo-contabile;
- Area acquisti;
- Ufficio legale e altre funzioni coinvolte nella predisposizione della contrattualistica;
- Area commerciale.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

Presupposto del reato è la presentazione di una dichiarazione ai fini fiscali (imposte dirette o IVA) infedele, la cui mendacità consiste nella indicazione di (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, (ii) elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi supportati dalla utilizzazione di mezzi fraudolenti (differenti da quelli previsti dall'art. 2 di cui sopra) idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Nell'ipotesi dell'art. 3, l'artificiosità è data dal compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero dall'essersi avvalsi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti.

La deciduità dell'art. 3 rispetto all'art. 2, fa sì che non rilevino ai fini del reato in questione le ipotesi inesistenza materiale e/o giuridica dell'operazione sottostante.

Il reato si configura esclusivamente se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.

La punibilità del reato è limitata al superamento congiunto delle seguenti soglie di punibilità: (a) l'imposta evasa, è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30 mila; (b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore euro un milione cinquecentomila; ovvero se l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30 mila.

A livello di casistica, rileva (i) il rilascio da parte di professionista abilitato di un mendace visto di conformità o di un'infedele certificazione tributaria attestante la veridicità della dichiarazione, (ii) versamenti di denaro tra società basati su finti preliminari di vendita, (iii) fraudolente cessioni di quote azionarie, (iv) fraudolente operazioni di svalutazione del valore di partecipazioni in società, (v) omessa annotazione in contabilità di una fattura attiva (emessa nei confronti di X) "sostituita" da altra fattura (emessa nei confronti di Y), di importo più basso, cui viene data la stessa numerazione che sarebbe toccata alla prima, (vi) utilizzazione di conti correnti o depositi accessi a nome di terzi per depositare le somme relative a operazioni non registrate in contabilità, (vii) occultamento di merci in locali diversi dal magazzino, (viii) tenuta di una «doppia contabilità», (ix) ricorso a negozi simulati, della falsa intestazione di beni, (x) interposizione fittizia di persona, (xi) costituzione di società di comodo, (xii) intestazione a prestanome o a nomi di fantasia di conto correnti bancari o libretti al portatore sui quali far confluire i corrispettivi sottratti all'imposizione.

Con riferimento a quanto sopra, le Aree aziendali a rischio possono essere così individuate:

- Consiglio di Amministrazione;
- Area amministrativo-contabile;
- Area acquisti;
- Ufficio legale e altre funzioni coinvolte nella predisposizione della contrattualistica;
- Area commerciale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

Trattasi di condotta speculare a quella descritta con riferimento all'art. 2. Presupposto del reato è la emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato si configura esclusivamente se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA.

È un reato di mero pericolo; pertanto, non è necessario che sia stato conseguito il risultato dell'evasione fiscale, dunque la effettiva utilizzazione dei documenti falsi emessi. Il reato si consuma con la semplice emissione o rilascio.

Con riferimento a quanto sopra, le Aree aziendali a rischio possono essere così individuate:

- Consiglio di Amministrazione;
- Area amministrativo-contabile;
- Area acquisti;
- Ufficio legale e altre funzioni coinvolte nella predisposizione della contrattualistica;
- Area commerciale.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

Presupposto del reato è l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Oggetto materiale del reato sono le scritture contabili (es: libro giornale, registri IVA, libro inventari, registro cespiti ammortizzabili) e documenti (es: fatture attive o passive, ricevute fiscali, scontrini fiscali, note di credito e addebito, documenti di trasporto).

Il reato si configura se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA ovvero consentire a terzi l'evasione.

Con riferimento a quanto sopra, le Aree aziendali a rischio possono essere così individuate:

- Consiglio di Amministrazione;
- Area amministrativo-contabile.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

La norma prevede due diverse fattispecie di reato.

Presupposto della **prima fattispecie** (comma 1) è l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La condotta ha natura commissiva e non richiede quale presupposto che la procedura esecutiva sia già stata promossa, ma soltanto la preesistenza del debito al cui inadempimento è finalizzata. L'interesse tutelato è la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del contribuente.

Oggetto materiale del reato sono: (i) l'alienazione simulata, ovvero ogni trasferimento del diritto di proprietà di un bene, tanto a titolo di vendita che di donazione, permuta ecc., tramite il quale il soggetto intende perseguire lo scopo di sottrarre il bene al fisco senza peraltro perderne la disponibilità; (ii) il compimento di altri atti fraudolenti, ovvero ogni atto, giuridico o materiale, connotato da frode, idoneo a rendere inefficace la riscossione coattiva (es: occultamento dei beni).

Presupposto della **seconda fattispecie** (comma 2) è l'avvenuta instaurazione di una procedura di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare o del procedimento che conduce alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La condotta che realizza il reato consiste nell'indicare nella documentazione presentata ai fini delle predette procedure elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila. La finalità è quella di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Come casistica si indica: (i) costituzione di un trust senza reale spossessamento dei beni, (ii) cessione simulata di avviamento commerciale, (iii) cessione in prossimità degli esiti di una verifica fiscale di immobili o quote societarie a soggetti conniventi, (iv) messa in atto di più operazioni di cessione di

aziende e di scissioni societarie simulate, (v) cessione a ad altre società riconducibili alla medesima proprietà di ramo d'azienda senza reale mutamento dell'utilizzatore.

Con riferimento a quanto sopra, le Aree aziendali a rischio possono essere così individuate:

- Consiglio di Amministrazione;
- Ufficio Legale
- Area amministrativo-contabile.

Funzione della Parte Speciale relativa ai Reati Tributari

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

Le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai Reati Tributari.

- Gestione dei processi amministrativo-contabili (che alimentano le dichiarazioni fiscali)
- Gestione dei processi di calcolo e versamento di imposte e di presentazione delle dichiarazioni fiscali
- Gestione del ciclo attivo e delle vendite
- Gestione del ciclo passivo e degli acquisti
- Gestione operazioni straordinarie

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello (e diffusamente illustrato nella Relazione di Mappatura delle Aree di Rischio e Gap Analysis), le sopra elencate attività vengono poste in essere da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) nell'ambito dei rapporti di filiera basati sull'associazionismo cooperativo in virtù dei quali opera VI.COOP s.c.a. (di seguito, per brevità, AVI.COOP).

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e AVI.COOP devono basarsi sui seguenti principi:

- è necessario che Gesco prenda conoscenza formale dell'adozione del Modello da parte di AVI.COOP, impegnandosi a rispettare i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello stesso, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e a operare in linea con essi;
- deve sussistere l'obbligo da parte di Gesco di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate a AVI.COOP in forza di obblighi di legge;
- deve sussistere l'impegno da parte di Gesco di rispettare i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;
- deve sussistere in capo a Gesco e all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima l'obbligo di ottemperare a richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP; ciò potrà avvenire anche sulla base di specifici accordi tra i due Organismi di Vigilanza che prevedano, ad esempio, incontri congiunti, scambi di informazioni e altre sinergie idonee a garantire efficaci controlli nell'ambito di indispensabili economie di scala.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte.

L'Organismo di Vigilanza di AVI.COOP vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

I principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

È vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art 25 -*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) porre in essere operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti attraverso documenti falsi o mezzi fraudolenti (condotte ingannevoli) al fine di evadere le imposte;
- b) porre in essere operazioni o alienazioni simulate o compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni al fine di sottrarre tali beni al fisco;
- c) registrare e utilizzare fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, o documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte;
- d) emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte;
- e) occultare o distruggere scritture contabili o documenti obbligatori, per evadere le imposte o consentire l'evasione a terzi;
- f) indicare in dichiarazione elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivi o elementi passivi, crediti o ritenute fittizi per evadere le imposte;
- g) indicare, in sede di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali, per ottenere un pagamento inferiore delle somme dovute;
- h) presentare dichiarazioni fiscali mendaci per evadere le imposte;
- i) sottrarre beni al pagamento delle imposte.

Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente par. 5, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- predisposizione, applicazione e aggiornamento costante di un sistema aziendale strutturato di gestione e di controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework), avendo altresì cura di svolgere apposita e reiterata formazione al riguardo nei confronti delle funzioni/uffici interessati;
- definizione di procedure operative che (i) consentano di rilevare il rischio fiscale (es. la possibile violazione di una norma tributaria o l'incertezza interpretativa della stessa, o l'inerenza e deducibilità di un costo) e la portata del medesimo rischio e (ii) prevedano le azioni (es. verifica con gli organi/funzioni di controllo o con un fiscalista esterno) da porre in essere al fine di presidiare il rischio e prevenire eventi pregiudizievoli (es. accertamento tributario), sotto il coordinamento di un responsabile;
- applicazione rigorosa delle procedure di selezione, verifica e controllo (anche periodico) dei fornitori;
- applicazione rigorosa delle procedure di verifica sull'effettiva e documentata esecuzione delle operazioni con i fornitori e sulla congruità ed effettività dei corrispettivi;
- verifiche sulla effettività e concretezza delle operazioni effettuate e contabilizzate, dei soggetti in relazione alle stesse effettivamente coinvolti e della relativa documentazione. A tale proposito, potrebbero essere valutati come potenziali indicatori di un illecito: (i) prezzi non in linea con quelli di mercato, (ii) difficoltà nell'identificare la controparte (es. all'estero) e nell'accertare la relativa operatività (fatturato, dipendenti, ecc.), (iii) oggetto sociale della controparte non coerente con l'operazione effettuata, (iv) assenza di corrispondenza commerciale con la controparte o di altri elementi che provino l'esistenza di un rapporto con la stessa;
- verifiche sul prezzo dei beni acquistati e fatturati che deve essere in linea con quello di mercato o, se diverso, deve essere adeguatamente giustificato;
- previsione di meccanismi di doppia autorizzazione per eventuali operazioni con fornitori gestite «in deroga» rispetto alle procedure ordinarie;
- applicazione rigorosa delle procedure di verifica sulla regolarità dei flussi finanziari e sulla corrispondenza tra controparti contrattuali, fatture e pagamenti/incassi, compreso il monitoraggio dei conti correnti e verifica di eventuali pagamenti anticipati;
- segregazione dei compiti, anche a livello di sistemi informatici, tra chi gestisce la contabilità fornitori/clienti e chi effettua i relativi pagamenti/incassi nonché in relazione a chi gestisce l'operazione e chi la firma, autorizza o controlla;

- verifica preventiva della correttezza e della completezza dei dati contabili e dei relativi documenti giustificativi; verifica delle registrazioni effettuate (es. in relazione a casi di duplicazione di ordini di acquisto), sia documentale che informatica; monitoraggio periodico delle fatture ricevute e delle fatture emesse, anche da parte di soggetti terzi;
- pagamento delle fatture solo previa verifica dell'esistenza di un ordine di acquisto approvato e dell'effettuazione dell'operazione (ad es. evidenza del bene/servizio ricevuto);
- adozione di un sistema di archiviazione della documentazione, che garantisca l'impossibilità di modifica/distruzione dei documenti e dati conservati (se non con apposita evidenza e autorizzazione) e l'accesso agli stessi solo agli autorizzati;
- regolamentazione dei rapporti intercompany tramite appositi contratti infragruppo e verifica, in occasione dell'emissione o ricezione di ciascuna fattura per le operazioni eseguite, della corrispondenza degli importi rispetto a quanto previsto contrattualmente e della effettività delle operazioni ivi previste;
- formazione del personale in ordine alla corretta gestione delle attività amministrativo-contabili, nel rispetto dei principi contabili adottati e delle normative applicabili; formazione del personale sulle normative fiscali, sulle relative prassi e circolari ministeriali e sulla giurisprudenza tributaria;
- tracciabilità, secondo principi di trasparenza, delle attività effettuate, assicurando l'individuazione e ricostruzione delle fonti da cui provengono i documenti, i dati e gli elementi informativi utilizzati per il calcolo delle imposte, e dei controlli svolti a supporto dei calcoli eseguiti e delle valutazioni effettuate;
- attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze secondo criteri di separazione dei compiti;
- verifica specifica e valutazione, in sede di determinazione del reddito d'esercizio, delle variazioni in aumento e/o in diminuzione rispetto al dato civilistico; monitoraggio e controllo del calcolo delle imposte e delle dichiarazioni fiscali, anche da parte di soggetti terzi (con incarico formalizzato e debitamente autorizzato) adeguatamente selezionati; definizione dell'iter di approvazione delle dichiarazioni fiscali e delle funzioni coinvolte;
- coordinamento tra area fiscale e area operazioni straordinarie; monitoraggio posizione fiscale e azionamento cautele e limitazioni nelle operazioni straordinarie in caso di esistenza di pendenze fiscali rilevanti.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alle aree sensibili sopra indicate; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali riguardo ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Società inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.